



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 792

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 settembre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 13

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 151) *Pag.* 19

Plenaria » 19

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136) » 29

Plenaria » 29

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 40

Plenaria (pomeridiana) » 44

7^a - Istruzione:

Plenaria » 47

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 357) » 55

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 202) » 56

Plenaria » 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

| | | |
|---|-------------|-----|
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 378)</i> | <i>Pag.</i> | 70 |
| <i>Plenaria</i> | » | 70 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 379)</i> | » | 83 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 84 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 93 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 271)</i> | » | 106 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 272)</i> | » | 106 |
| <i>Plenaria</i> | » | 107 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 111 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 125 |

Commissione straordinaria

| | | |
|--|-------------|-----|
| Per la tutela e la promozione dei diritti umani: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 140 |

Commissioni bicamerali

| | | |
|--|-------------|-----|
| Questioni regionali: | | |
| <i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 144 |
| <i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i> | » | 152 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 154 |
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 161 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 163 |
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 171 |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 173 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 175 |
| Per la semplificazione: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 176 |
| Inchiesta sul sistema bancario e finanziario: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 236 |

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria *Pag.* 239

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria » 241

ERRATA CORRIGE *Pag.* 243

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 luglio e proseguito nella seduta del 20 settembre 2017.

La relatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che il dettato dell'articolo 68, primo comma, della Carta costituzionale deve essere letto nel contesto sistematico nel quale si colloca, anche alla luce della legge n. 140 del 2003, che ne costituisce puntuale attuazione, ed in particolar modo di quanto previsto all'articolo 3, comma 1.

In particolare, il primo comma di tale disposizione individua una serie di atti ai quali deve ritenersi applicabile «in ogni caso» la garanzia dell'insindacabilità, richiamando, oltre agli «atti tipici», anche «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Con riferimento alla previsione ulteriore rispetto ai cosiddetti «atti tipici» parlamentari, la Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2004, n. 120, dopo aver affermato che «la vera costante di tutte le decisioni di me-

rito sui conflitti» è l'enucleazione e l'applicazione del principio in base al quale «non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni», per cui l'insindacabilità parlamentare «non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità' di parlamentare», sottolinea che ad ogni buon conto le esternazioni dei rappresentanti delle Camere non possano sottrarsi al nesso funzionale e pertanto il criterio di delimitazione dell'ambito della prerogativa non è quello della «localizzazione» dell'atto, ma piuttosto, come già detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari.

A tal proposito la relatrice quanto riportato nell'allegato al resoconto della seduta della Giunta per le immunità della Camera dei Deputati del 14 gennaio 2009 recante «Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», alla cui stregua, in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, si confrontano due esigenze: quella di assecondare la naturale predisposizione della politica e dei suoi esponenti parlamentari a fruire nel modo più libero e pieno della scena mediatica (e quindi di sottrarsi in qualche misura alla criteriizzazione giurisprudenziale); quella di evitare che l'applicazione concreta della regola dell'insindacabilità si trasformi in un privilegio personale, che produca proprio sul terreno mediatico un'odiosa disuguaglianza».

Quanto al nesso funzionale delle opinioni espresse *extra moenia* e l'attività parlamentare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 2015 ha ritenuto che debbano necessariamente ricorrere due requisiti: un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013, tra le ultime) e una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011).

La difficoltà insita nella valutazione dell'applicabilità della insindacabilità delle affermazioni espresse dai parlamentari al di fuori dell'Aula è evidentemente collegata alla peculiarità di questo istituto, nato non soltanto per assicurare ai rappresentanti delle Camere di poter fruire nel modo più libero e pieno della «scena mediatica» (quale strumento ormai indefettibile della comunicazione politica e, quindi, dell'esercizio delle funzioni parlamentari), ma anche e soprattutto per assicurare il legame tra eletto ed elettori.

Non è difatti un caso che, nella struttura stessa della Carta costituzionale, l'articolo 68 segua il 67, a norma del quale, come autorevole dottrina ha più volte segnalato, il rapporto rappresentativo fa capo ad ogni singolo membro delle Camere.

Il ruolo di rappresentatività deve essere assolto dal senatore (o dal deputato) attraverso i poteri che ad esso sono attribuiti dalla Costituzione, ovvero quello di iniziativa legislativa ed emendativa e quello di espressione.

Per tale motivo, da un lato, al parlamentare non può che essere assicurata una sfera d'azione libera, un campo – anche semantico – all'interno del quale lo stesso possa muoversi con il precipuo scopo di mantenere intatto quel legame profondo tra elettori ed eletto che si estrinseca proprio ed anche nelle dichiarazioni su fatti del quotidiano, di interesse e rilevanza pubblica.

Dall'altro lato, l'insindacabilità delle opinioni non può che essere intesa quale strumento volto a consentire ad un membro delle Camere di analizzare, valutare ed infine anche criticare non soltanto i fatti del quotidiano, quanto addirittura la legge vigente, seppur nei limiti dei poteri costituzionalmente sanciti.

Chiarito il ruolo e lo scopo della insindacabilità delle opinioni espresse, al fine di valutare le affermazioni dell'onorevole collega, occorre certamente rintracciare nell'attività parlamentare del senatore Esposito atti tipici che abbiano ad oggetto i medesimi argomenti, se non addirittura le medesime parole, per i quali viene richiesta la deliberazione della Giunta.

Innanzitutto, il senatore Esposito è Vice Presidente della VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, che ha spesso dedicato specifica attenzione e valutato i molteplici aspetti relativi alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed in special modo quella della Val di Susa. Nel 2012 lo stesso senatore ha scritto un libro intitolato «TAV Sì».

I commenti oggetto della richiesta di deliberazione sono immediatamente successivi agli scontri avvenuti nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 2013 che, come ben ricorderete, sono stati caratterizzati da una forte eco mediatica in considerazione delle particolari modalità che i manifestanti hanno utilizzato per superare il perimetro di sicurezza istituito dalle forze dell'ordine attorno al cantiere della linea per l'alta velocità.

Il senatore è peraltro intervenuto in Assemblea ben prima dei fatti per cui è causa ed a più riprese nelle sedute: n. 020 dell'8 maggio 2013 «Sull'aggressione subita da un lavoratore della TAV in Val di Susa»; n. 029 del 28 maggio 2013 «Su dichiarazioni relative ai recenti scontri presso i cantieri TAV in Val di Susa»; n. 057 del 3 luglio 2013, «Su minacce ricevute da una società operante nei cantieri TAV» e «Su un episodio di violenza nei cantieri TAV in Val di Susa»; n. 064 dell'11 luglio 2013, «Su un episodio di violenza nei cantieri TAV in Val di Susa».

Da ultimo, nel corso della seduta 075 del 23 luglio 2013 il senatore Esposito è intervenuto sui fatti per cui è stato richiesto alla Giunta di esprimere la propria proposta, ribadendo tutti i concetti espressi attraverso i canali comunicativi *extra* parlamentari. Nello specifico il senatore, che ha commentato i fatti della notte in questione come un «ennesimo attacco ai cantieri TAV» posto in essere da «delinquenti» e «teppisti», ha difeso l'operato delle forze dell'ordine condannando l'atteggiamento della Signora Marta Camposano la quale non avrebbe denunciato immediatamente i lamentati maltrattamenti subiti. Il senatore ha inoltre ribadito il proprio pensiero secondo il quale la Signora avrebbe *«usato il suo corpo per inventarsi una storia, perché non sapeva come giustificare la sua presenza*

al cantiere contro la Polizia.» (resoconto stenografico della seduta n. 075 del 23 luglio 2013).

Le parole del senatore Esposito sono state proferite nel pieno rispetto del diritto di libera manifestazione del pensiero, di critica e di denuncia politica, per giunta nelle forme adeguate al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare, senza peraltro escludere la possibilità di una prova contraria a quanto detto. È evidente che i lavori parlamentari di iniziativa dello stesso senatore, tanto in Commissione quanto in Aula, non solo sono riferiti ai lavori di costruzione della linea alta velocità in Val di Susa, ma anche alla condanna dei conseguenti disordini provocati dai manifestanti. Da ultimo il Senatore è intervenuto proprio sulle sue espressioni contestate, ribadendole anche in Aula.

Sulla base di queste conclusioni si propone di deliberare nel senso che le espressioni contestate al senatore Esposito – non venendo meno la corrispondenza sostanziale con l'attività parlamentare dello stesso – rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Carta Costituzionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – accertata la presenza del numero legale – pone in votazione la proposta della relatrice Fucksia di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito, concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Fucksia di redigere la relazione per l'Assemblea.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza, in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Antonio Gentile

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che con ricorso depositato l'8 febbraio 2017 il Tribunale ordinario di Cosenza – Seconda sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta antimeridiana del 16 settembre 2015, ha dichiarato l'insindacabilità – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – delle opinioni espresse dal senatore Antonio Gentile, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi allo stesso Tribunale (*Doc. IV-ter*, n. 7).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 giugno 2017, n. 155, depositata in cancelleria il successivo 4 luglio.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 13 settembre 2017.

In data 20 settembre 2017 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione citato.

Si rammenta che la vicenda a monte del presente conflitto concerne un'azione risarcitoria promossa da Franco Petramala (direttore generale *pro tempore* dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza) nei confronti del senatore Gentile, originata da tre articoli pubblicati a firma di quest'ultimo su il «Quotidiano della Calabria» e da un comunicato pubblicato dall'ANSA.

L'editoriale a firma del senatore Gentile dal titolo «Le gravi colpe della politica sul sistema sanitario calabrese» pubblicato da «Il Quotidiano della Calabria» il 30 luglio 2009 conteneva, tra le altre, le seguenti affermazioni: «Ci sono due direttori, due *manager*, a Cosenza e Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura è stato finanche candidato alle elezioni regionali, in spregio alla normativa vigente (...). Sono aumentati gli accreditamenti e si è assistito a stabilizzazioni vergognose, di gente senza titolo e senza arte che percepisce stipendi da dirigente dopo essersi autoassunta. Scandali sui quali la magistratura farà i suoi inevitabili rilievi (...). E perché mai un direttore generale senza alcun requisito continua a governare nell'illegalità se non per il senso di impunità che lo pervade?».

L'articolo stesso concludeva con le seguenti affermazioni, riferite all'operato del Presidente della Regione allora in carica: «*omissis*). Un'omissione di interventi per ripristinare la legalità laddove è stata ferita, per annullare le assunzioni illegittime e per sanare le discriminazioni subite per fatti politici, per verificare le centinaia di migliaia di euro che in alcune Asp sono volate via per autodetermine di direttori senza scrupolo, *(omissis)*. Ha lasciato al loro posto gli uomini senza titolo e non ha cambiato una sola carta di quelle sospette *(omissis)*».

A firma dello stesso senatore Gentile, in data 3 agosto 2009, l'ANSA pubblicava il seguente comunicato: «La eco data dal più importante giornale italiano e da altri quotidiani nazionali alla gestione clientelare dell'Asp, alle autoassunzioni, agli accreditamenti facili, alle spese folli e alla veridicità di quanto più volte affermato dal centrodestra fa il paio con l'assenza di requisiti del direttore generale. Noi chiediamo che si interrompa subito questa gestione disastrosa e che si annullino, successivamente, tutti gli atti illegittimi che hanno prodotto benefici per persone senza titoli e senza diritti e che hanno dilatato ulteriormente la spesa sanitaria. *(omissis)*».

Il 4 agosto 2009, parte del comunicato veniva pubblicato su «Il Quotidiano della Calabria» con il titolo «La Polemica – Gentile: Petramala sia rimosso».

Infine, nell'editoriale pubblicato in data 28 agosto 2009 dal medesimo quotidiano, dopo aver espresso una forte critica rispetto alla gestione della sanità calabrese, il senatore Gentile scriveva, in relazione ai *manager* delle aziende sanitarie: «(...) *Manager* senza titoli e senza requisiti, protagonisti, peraltro, di aperte violazioni di legge, lasciati impunemente a gestire un territorio malato e senza alcuna interlocuzione degna di questo nome».

Nella seduta del 29 aprile 2015 la Giunta ha iniziato e concluso l'esame della questione, ritenendo applicabile la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ha richiamato l'attenzione su quattro atti di sindacato ispettivo, presentati dal senatore Gentile, ossia l'atto n. 4-01843 del 28 luglio 2009; atto n. 4-01949 del 16 settembre 2009; atto n. 4-02666 del 9 febbraio 2010; atto n. 4-03921 del 26 ottobre 2010.

In relazione al requisito – enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – afferente alla necessità di una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, la Giunta ha ritenuto tale elemento ravvisabile soprattutto con riferimento all'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, nel quale il senatore Gentile aveva sostenuto che il dottor Petramala non fosse in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle proprie funzioni dirigenziali, essendo stato candidato alle elezioni regionali tenutesi nel distretto nel quale il predetto funzionario svolgeva i propri compiti dirigenziali ed altresì sosteneva che lo stesso, al fine di consentire la propria nomina a direttore generale, avesse reso autocertificazioni false e mendaci, volte a dichiarare il possesso di tale requisito di legge in realtà non sussistente. Il predetto atto precisava ancora che «il dottor Petramala continua (...) incredibilmente ad esercitare la sua funzione».

Rispetto invece al requisito del cosiddetto «legame temporale» – nel rilevare che il predetto atto parlamentare era successivo rispetto agli articoli oggetto del procedimento civile in questione (il primo dei quali risale al 30 luglio 2009 e l'ultimo al 29 agosto 2009, ossia 15 giorni prima dell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009) – la Giunta si è ricollegata a quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità, purché tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare la Corte, nella sentenza n. 335 del 2006, precisa testualmente: «il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione».

La Giunta ha ritenuto che la sussistenza del requisito della prevedibilità potesse essere desunta dalla dichiarazione, contenuta nel primo atto ispettivo del 28 luglio 2009 (anteriore rispetto alla dichiarazione *extra moenia*), nel

quale il senatore Gentile, nel censurare la mancata stabilizzazione di un addetto stampa «notoriamente impegnato in politica con il Popolo della libertà», rilevava, al fine di sottolineare la posizione non imparziale del dirigente in questione: «il direttore generale dell'ASP di Cosenza, dottor Franco Petramala, ha addirittura costituito un movimento politico (*omissis*)».

La Giunta ha ritenuto che il vocabolo «addirittura» usato dal senatore Gentile nonché il contesto logico-sistematico in cui tale dichiarazione era inserita rendessero evidente e palese la valenza fortemente critica di tale dichiarazione rispetto al querelante. Nel caso di specie a tale valenza critica si aggiungeva anche una connessione oggettiva tra tale dichiarazione e quelle riportate nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009, con le quali il senatore Gentile aveva sostenuto che il querelante non avesse i requisiti per la nomina a direttore generale proprio a seguito dell'attività politica espletata dallo stesso e nella specie a seguito di una sua candidatura alle elezioni regionali. La predetta connessione oggettiva rendeva pertanto configurabile il requisito della prevedibilità, prefigurato nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.

La Giunta ha poi ritenuto, secondo le indicazioni contenute nella predetta sentenza della Consulta n. 335 del 2006, che nel caso di specie fosse ravvisabile il rapporto di sostanziale contestualità tra opinioni espresse *extra moenia* e opinione espressa nell'atto di sindacato ispettivo del 16 settembre 2009 in quanto lo stesso, pur essendo successivo rispetto agli articoli di stampa, era tuttavia prevedibile, sulla base di elementi «embriionali» contenuti nell'atto di sindacato ispettivo del 28 luglio 2009 (anteriore rispetto alle dichiarazioni di stampa).

Per tali motivi la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale era in corso presso il Tribunale di Cosenza il procedimento civile a carico del senatore Antonio Gentile, concernesse opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vigesse nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In data 16 settembre 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato la proposta formulata dalla Giunta nella seduta del 29 aprile 2015.

Ad avviso del Tribunale di Cosenza, nel caso di specie difetta in primo luogo il legame temporale, in quanto le espressioni esterne sono antecedenti all'attività parlamentare ritenuta rilevante dal Senato. Nel rammentare che la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità che l'atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne entro un arco talmente compreso da poter affermare la «sostanziale contestualità» fra l'uno e le altre, negando ad esempio la ricorrenza di tale ipotesi in un caso in cui vi era uno iato temporale di dieci giorni tra dichiarazione apparsa sulla stampa e attività parlamentare, il Tribunale sottolinea che, nella specie, l'attività parlamentare valorizzata dal Senato si colloca a distanza di 48 giorni dalla prima esternazione e di 19 dall'ultima.

L'autorità giudiziaria ha peraltro ritenuto non condivisibile quanto argomentato dalla Giunta a proposito della prevedibilità dell'atto funzionale.

Si è posto in rilievo che il requisito della prevedibilità – che secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335 del 2006 consente in linea di principio di ravvisare il nesso funzionale anche tra opinioni manifestate *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi – debba risultare dal tenore delle prime, eventualmente valutato alla luce del contesto più ampio in cui si inseriscono, in modo tale che il collegamento tra esse e la successiva attività parlamentare risulti palese all'esterno. Soltanto in tal caso, secondo il Tribunale, potrebbe rinvenirsi nell'attività esterna quella «finalità divulgativa» che consente di ravvisare il nesso funzionale.

L'evidenziato distacco temporale tra esternazioni ed atto funzionale del 16 settembre è tale, secondo il Tribunale, da escludere l'ipotizzabilità di detta finalità divulgativa.

Viene peraltro escluso che si possa ravvisare alcuna «connessione oggettiva» tra l'atto ispettivo del 28 luglio 2009 e le dichiarazioni contenute nell'atto ispettivo del 16 settembre 2009.

Ferme le considerazioni in punto di collegamento temporale, il Tribunale ritiene peraltro che difetti anche il requisito della corrispondenza contenutistica in quanto nell'atto del 16 settembre 2009 viene affrontata unicamente la tematica dell'insussistenza dei requisiti di legge per la nomina del dottor Petramala a direttore generale, mentre le esternazioni oggetto della richiesta risarcitoria hanno un contenuto più ampio, investendo vari aspetti dell'attività gestoria svolta dallo stesso in qualità di direttore generale dell'ASP cosentina.

L'autorità giudiziaria ritiene peraltro che si possa escludere qualsiasi corrispondenza contenutistica tra l'atto parlamentare del 28 luglio 2009 e le dichiarazioni *extra moenia*, anche in considerazione del fatto che il Senato stesso ha ancorato il nesso funzionale giustificativo dell'insindacabilità ad un atto parlamentare successivo alle esternazioni (quello del 16 settembre 2009), pur in presenza di un'attività tipica antecedente alle stesse.

Tutto ciò premesso, si prospetta l'opportunità – in base alla prassi costante seguita in tali casi – che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – previa verifica del numero legale – pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Cosenza.

La Giunta approva – con i voti favorevoli di tutti i presenti, salvo un'astensione – la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2017 (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

Il senatore VATTUONE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, osserva preliminarmente che il provvedimento assegnato alle Commissioni riunite si inquadra nel procedimento delineato dalla nuova legge quadro sulle missioni internazionali, entrata in vigore alla fine del 2016 e definisce le risorse da porre a disposizione per la partecipazione alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo autorizzati dal Parlamento con la deliberazione dello scorso 14 gennaio. La citata legge quadro prevede, peraltro, uno specifico meccanismo di flessibilità, in quanto, fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse, infatti, le amministrazioni competenti sono autorizzate, per la prosecuzione delle missioni in atto, a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione autorizzata. Per tale finalità, su

richiesta delle amministrazioni competenti, vengono disposte anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse previste nel successivo decreto di riparto, e che di questa facoltà si sono avvalse le amministrazioni competenti per finanziare le missioni autorizzate nel periodo dal 1° gennaio ad oggi.

Rileva quindi la consistenza del Fondo missioni internazionali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a circa 997 milioni di euro. Pertanto, non è stato possibile coprire il fabbisogno finanziario autorizzato all'inizio dell'anno dalle Camere che ammonta invece a 1.428 milioni di euro. La relazione illustrativa, sul punto, specifica che le risorse disponibili consentono di finanziare la partecipazione alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio 30 settembre 2017 e, per particolari missioni e interventi, per l'intero anno 2017 (nel dettaglio: si tratta del potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dell'area sud dell'Alleanza, del potenziamento del dispositivo NATO di *interim air policing* in Islanda e degli interventi comuni a più teatri operativi).

Rileva inoltre che le somme stanziare, se rapportate su base annua, appaiono comunque coerenti – o minori – rispetto alle previsioni contenute nella delibera dello scorso 14 gennaio, autorizzate dal Parlamento. Inoltre come peraltro evidenziato dai relatori nel parallelo esame in corso presso l'altro ramo del Parlamento, è da notare che l'irregolare afflusso delle risorse per le missioni internazionali ha comunque caratterizzato anche buona parte degli esercizi finanziari passati. Infatti, anche prima dell'adozione della legge quadro il finanziamento delle missioni internazionali veniva rinnovato prevalentemente due volte l'anno (con i decreti-legge di rifinanziamento).

Conclude illustrando brevemente i due articoli che compongono il provvedimento e la relativa tabella allegata. Nel dettaglio, l'articolo 1 provvede a ripartire un importo pari a euro 996.721.451 con circa 741 milioni di euro destinati agli interventi militari, a carico del Ministero della Difesa. L'articolo 2 detta invece disposizioni sull'indennità di missione da riconoscere al personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame, in linea con le prescrizioni dell'articolo 5 della legge n. 145 del 2016.

Il relatore SANGALLI (PD), ad integrazione di quanto già detto dal collega della 4^a Commissione, si limita ad illustrare i profili di competenza del Ministero degli esteri, e in particolare le schede dalla 45 alla 49.

Evidenzia come esse si riferiscano agli stanziamenti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace di stabilizzazione. Si tratta delle somme già indicate – anche se riferite all'intero anno – nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, già approvata dal Parlamento.

In particolare, per i primi nove mesi dell'anno, il provvedimento prevede questi stanziamenti: 69 milioni di euro per iniziative di cooperazione

allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45); 7,5 milioni di euro per interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e di rafforzamento della sicurezza (scheda 46); 18,4 milioni di euro per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 47); 22 milioni e 48 mila euro per interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 49).

Ricorda inoltre che nel testo è altresì previsto (scheda 48) uno stanziamento di 120 milioni di euro (per l'intero anno 2017) come contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, cifra coincidente con quanto inizialmente previsto nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del gennaio scorso.

Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono quindi destinati, complessivamente, fondi per 237,38 milioni di euro.

Ricorda quindi come la relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento illustri in dettaglio le attività di competenza del MAECI. Le iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a migliorare le condizioni di vita di popolazioni e rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in Paesi in situazioni di post-conflitto o di fragilità (di cui alla scheda 45), riguardano l'Afghanistan, ma anche l'Iraq, la Siria, il Libano, la Giordania, oltre alla Somalia, al Sudan, al Sud-Sudan, all'Etiopia, al Mali ed alla Nigeria. Si tratta dei Paesi che fanno parte di quel lungo arco di instabilità le cui ricadute costituiscono ad oggi una delle principali minacce per l'intera area mediterranea.

Con riferimento agli interventi a sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 46), evidenzia come la relazione ricordi l'impegno italiano in diversi quadranti: in Libia per la riconciliazione nazionale ed il supporto delle istituzioni democratiche; in Libano per l'appoggio alle forze di sicurezza; in Giordania per la promozione del pluralismo religioso; in Iraq, Tunisia e Afghanistan per la tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Ulteriori interventi di formazione interessano l'Africa sub-sahariana (in particolare Mali e Somalia), l'America Latina e i Caraibi.

Relativamente alla partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 47), sottolinea come la relazione menzioni i contributi del nostro Paese al fondo fiduciario della NATO per i programmi di rafforzamento istituzionale dei Paesi partner quali Georgia, Giordania e Iraq, i fondi ONU per gli affari politici, per il consolidamento della pace e per individuare le responsabilità delle violazioni dei diritti umani in Siria. Altri contributi riguardano il fondo fiduciario UNDP per il rafforzamento delle istituzioni libiche, il sostegno all'Unione per il Mediterraneo, al Centro mediterraneo per l'integrazione e al Tribunale speciale ONU per il Libano. Altri fondi sono inoltre relativi alla partecipazione italiana alle missioni europee PESC-PSDC, alle attività dell'OSCE, all'iniziativa Adriatico-Ionica e al Fondo INCE.

Con riferimento al sostegno delle forze di sicurezza afgane, incluse le forze di polizia (scheda 48), il Relatore ricorda come la relazione precisi che il contributo è finalizzato a rafforzare la stabilità del Paese, in par-

ticolare nel settore dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto.

Infine, ricorda che la relazione si sofferma sugli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, che si concentrano sul potenziamento del personale dei Carabinieri presso le sedi diplomatico-consolari in Iraq, Colombia, Israele, Egitto, Pakistan, Afghanistan, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Arabia Saudita, Libano e Libia. In questo abito sono previsti interventi per il miglioramento della sicurezza di alcune sedi consolari e diplomatiche, e l'invio in missione in aree di crisi di personale del MAECI, in particolare in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e Somalia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) pone l'accento sull'eccessivo contingentamento dei tempi per l'esame del provvedimento. La scadenza del termine per esprimere parere al 2 ottobre prossimo impone, di fatto, la votazione del parere nella presente seduta, non consentendo ai commissari di poter effettuare i dovuti approfondimenti, con grave violazione delle prerogative del Parlamento.

Si pone inoltre problematicamente in ordine al reperimento delle necessarie risorse economiche per il periodo compreso tra il 30 settembre e la fine dell'anno.

Il sottosegretario ROSSI replica osservando che lo schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite assegna le opportune risorse economiche alle missioni già autorizzate dal Parlamento, ponendosi su un piano complementare ma secondario rispetto al momento di maggiore valenza politica, rappresentato, per l'appunto, dall'autorizzazione delle missioni stesse.

Relativamente alla copertura finanziaria per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, precisa che la legge quadro prevede espressamente la possibilità di effettuare gli opportuni interventi, anche di natura legislativa, al fine di consentire la prosecuzione delle missioni autorizzate dal Parlamento, come peraltro rilevato dal vice ministro Morando presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati lo scorso 21 settembre.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*), dando conto di una proposta di parere favorevole predisposta d'intesa con il relatore Sangalli.

Si procede pertanto alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nel rammentare l'atteggiamento di profonda responsabilità da sempre tenuto dal Gruppo Forza Italia in occasione del voto sui provvedimenti relativi all'impegno internazionale del Paese, preannuncia, a nome dello stesso, il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dai relatori.

Anche il senatore Luciano ROSSI (*AP-Cpe-NCD*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole, rimarcando il meritorio operato degli uomini e delle donne in divisa impegnati all'estero al servizio del mantenimento della pace, che merita, a suo avviso, il massimo sostegno da parte del Parlamento.

Ad avviso del senatore FORNARO (*Art.1-MDP*), sarebbe stato opportuno poter disporre di una tabella riepilogativa sui costi delle singole missioni tale da ricomprendere anche le spese passate.

Nell'auspicare che tali dati possano essere messi a disposizione in occasione del prossimo schema di decreto, preannuncia comunque, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) esprime un avviso profondamente negativo sia sull'atteggiamento del Governo che su quello della Presidenza, entrambi volti a un'ingiustificata e dannosa compressione dei tempi di esame del provvedimento.

Ribadisce quindi l'assoluta necessità di un differimento del voto al fine di consentire ai commissari di approfondire le tematiche sottese allo schema di decreto, tra cui quella poc'anzi evocata dal senatore Fornaro, di assoluto rilievo e a cui il Governo potrebbe fare fronte in poco tempo. Un esame più ponderato, tra l'altro, consentirebbe di meglio onorare il profondo impegno dei militari italiani all'estero, ricordato dal senatore Luciano Rossi.

Stigmatizza quindi l'assenza del Presidente della Commissione affari esteri Casini, decisamente grave considerata l'importanza del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, ponendosi anche problematicamente sulla compatibilità della carica di Presidente della Commissione esteri con altre cariche recentemente attribuitegli.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, l'abbandono dei lavori nel caso in cui le Commissioni riunite insistessero nel voler procedere alla votazione del parere.

Il senatore COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*) intervenendo per dichiarazioni di voto anche a nome del suo gruppo di appartenenza, esprime il proprio voto favorevole, tenuto conto dell'importanza della materia in esame e dell'atteggiamento da sempre improntato alla responsabilità del Gruppo Federazione della Libertà.

Tutti i commissari del Gruppo Movimento 5 Stelle abbandonano quindi l'Aula in segno di protesta.

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, propone una breve sospensione della seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

Il presidente LATORRE procede alla verifica del prescritto numero legale, il cui esito è positivo.

Pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole predisposta dai relatori, che risulta approvata.

SULLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PESC-PSDC TENUTASI A TALLIN DAL 7 AL 9 SETTEMBRE SCORSI

La senatrice GIANNINI (PD), in qualità di componente, unitamente alla senatrice Bertorotta, del Senato alla Conferenza Interparlamentare PESC-PSDC, che si è tenuta a Tallin, riferisce alle Commissioni riunite sugli esiti dell'incontro, ponendo l'accento sulla decisione della Presidenza estone di non presentare e discutere un documento conclusivo. Tale determinazione, infatti, ha privato la conferenza di un fondamentale momento di sintesi politica.

Stante quanto precede, sarebbe allora opportuno, a suo avviso, indirizzare una missiva, a firma dei Presidenti delle Commissioni affari esteri e difesa del Senato, eventualmente da condividere con i Presidenti delle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, ai Presidenti delle omologhe Commissioni dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, Paese che ospiterà la prossima conferenza dall'8 al 10 febbraio 2018, sollecitando l'opportunità di prevedere nuovamente l'adozione di un documento conclusivo.

La senatrice BERTOROTTA (M5S), condividendo quanto rilevato dalla senatrice Giannini, osserva quindi che la missiva potrebbe essere inviata, per conoscenza, anche alle omologhe Commissioni parlamentari degli altri Paesi membri.

Il presidente LATORRE, preso atto di quanto osservato dalle senatrici Giannini e Bertorotta, si dichiara favorevole all'iniziativa prospettata.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI (ABOLIZIONE DEI VITALIZI)

Plenaria

511^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi), che si

sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione sul testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia che il profilo caratterizzante del disegno di legge è e deve essere il bilanciamento tra il principio della inviolabilità della libertà personale (articolo 13, primo comma, della Costituzione) e il diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione qualifica come diritto fondamentale della singola persona e come interesse della collettività.

Alla luce di questa premessa, nel titolo, nonché ovunque ricorra nel disegno di legge, la parola: «disposizioni» dovrebbe essere sostituita con la seguente: «dichiarazioni», al fine di valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il paziente, così come afferma l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge.

Segnala, inoltre, che, proprio nell'ottica del suddetto bilanciamento, nell'attuazione della legge risulterebbe opportuna una verifica periodica dell'attualità delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) esprime il proprio dissenso in merito ai rilievi formulati dal relatore. Ritiene, infatti, che nel testo approvato dalla Camera dei deputati si sia raggiunto un equilibrio condivisibile, che consente un equo bilanciamento tra i diritti costituzionalmente tutelati già richiamati, legittimando la formale rinuncia a trattamenti sanitari inutili o irragionevoli.

Peraltro, tali principi informano anche il catechismo della Chiesa cattolica, che – a fronte della impossibilità di impedire la morte – riconosce al paziente il diritto di decidere di interrompere procedure mediche straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi.

A suo avviso, quindi, il medico non dovrebbe in ogni caso prevaricare la volontà del paziente.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) chiede se vi sia la volontà politica di modificare il testo all'esame, recependo i rilievi formulati dal relatore. Tale precisazione potrebbe influire sul proprio orientamento, che pertanto si riserva di esplicitare successivamente.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ringrazia il relatore per la disponibilità a trovare una mediazione, tenendo conto delle considerazioni critiche emerse nel corso del dibattito.

Nel condividere le argomentazioni del senatore Mazzoni, ritiene preferibile formulare in termini meno vincolanti l'osservazione sulla necessità di ricorrere all'espressione «dichiarazioni anticipate di trattamento», sostituendo la parola «dovrebbe» con l'altra «potrebbe».

Il senatore PAGLIARI (*PD*), nel replicare al senatore Mauro, precisa di non poter formulare anticipazioni circa il seguito dell'esame del provvedimento.

Ritiene che la proposta di parere sia frutto di un'apprezzabile mediazione tra le diverse posizioni. Peraltro, le osservazioni proposte sono circoscritte alla valutazione dei profili di costituzionalità.

In ogni caso, invita il relatore a valutare positivamente la proposta della senatrice Lo Moro, per favorire un più ampio consenso sulla proposta di parere. Del resto, a prescindere dal termine impiegato, risulta evidente che si tratta di determinazioni non unilaterali, derivanti da una convergenza tra medico e paziente.

La senatrice REPETTI (*Misto-Ipl*) si associa alle considerazioni del senatore Pagliari.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che la relazione di cura attenga a una fase preliminare, nella quale il paziente ha bisogno della competenza professionale del medico per acquisire le informazioni necessarie e compiere una scelta consapevole.

Nella fase successiva, invece, l'autodeterminazione del paziente assume rilievo prioritario, come prescrive l'articolo 32 della Costituzione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che la votazione sulla proposta di parere abbia luogo per parti separate, votando prima il dispositivo non ostativo sul testo unificato e successivamente le osservazioni formulate dal relatore.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce che la nuova disciplina si basa sul consenso informato del paziente, che a sua volta presuppone la valorizzazione della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.

Con l'espressione «dichiarazioni anticipate di trattamento» si intende indicare in modo più preciso l'individuazione di un percorso condiviso, nel quale la decisione del medico è assunta tenendo conto della volontà e dell'interesse del paziente. Diversamente, il medico non potrebbe che esprimere un mero consenso o dissenso rispetto alle scelte assunte autonomamente dal paziente.

Per tali ragioni, ritiene inopportuno rendere meno stringente l'osservazione sulla necessità di sostituire la parola «disposizioni» con l'altra «dichiarazioni».

Auspica, inoltre, che il testo sia valutato con un approccio scevro da considerazioni di tipo religioso, sulla base delle implicazioni medico-scientifiche ed etiche, nel rispetto dei principi costituzionali.

Infine, ritiene preferibile svolgere un'unica votazione sulla proposta di parere, per evidenziare la stretta connessione logica da cui discendono i rilievi formulati.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*), alla luce del dibattito, ritiene che, nonostante i rilievi formulati dal relatore, il testo all'esame non sarà modificato. Pertanto – a nome del Gruppo – anticipa il proprio voto contrario.

Ribadisce l'esigenza di prevedere l'istituzione di un registro nazionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 262 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 4 del 2015 con cui il Friuli-Venezia Giulia aveva istituito un registro regionale, in violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che la questione all'esame non è tanto la formazione del consenso informato, quanto la valenza prescrittiva e vincolante dell'orientamento espresso – secondo le modalità previste – dal paziente e basato anche su considerazioni di ordine religioso e morale, oltre che sulla percezione del proprio stato di salute.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare il relatore per la disponibilità al confronto, sottolinea che la volontà del paziente non possa essere subordinata alle valutazioni del medico. Pertanto, come preannunciato, si asterrà dalla votazione.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma che nessun trattamento sanitario può essere imposto al paziente, in base all'articolo 32 della Costituzione. Tuttavia, è indispensabile valorizzare la relazione di cura e fiducia con il medico, che altrimenti potrebbe essere indotto ad astenersi da determinati trattamenti sanitari, per evitare il rischio di una responsabilità di carattere medico-legale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta avanzata dal senatore Calderoli.

La Commissione approva.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene inaccettabile che – in caso di dissenso – il medico possa sottrarsi alla volontà del paziente, il quale potrebbe vedersi rifiutato un determinato trattamento sanitario, come accade nel caso dei medici contrari all'aborto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) preannuncia un voto contrario sul dispositivo non ostativo e favorevole sulle osservazioni.

È posta in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente al suo dispositivo non ostativo sul testo.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione le osservazioni formulate dal relatore.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che il parere approvato sul testo è pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 440)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene necessario approfondire – eventualmente anche mediante audizioni – le modalità di destinazione dei contributi assegnati dal Governo. Dall'analisi dei rispettivi rendiconti risulta, per esempio, che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra abbia investito 5 milioni di euro in titoli di Stato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea che, se i 5 milioni di euro fossero destinati al finanziamento delle attività dell'Associazione, invece che a fini di investimento, si potrebbe contribuire alla riduzione del debito pubblico.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) propone di scorporare dal contributo un importo equivalente agli interessi maturati sui titoli di Stato.

Il sottosegretario MANZIONE ricorda che l'erogazione di contributi per il sostegno delle attività di promozione sociale delle associazioni combattentistiche è stata prevista da alcuni provvedimenti legislativi, a partire dagli anni '80, mentre il contributo è quantificato annualmente con la legge di bilancio. Pertanto, lo schema di decreto ministeriale ha un valore solo esecutivo di quelle norme.

Precisa, inoltre, che il cospicuo avanzo nella gestione finanziaria dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che ammonta a circa 199.000 euro, risulta dalla differenza tra le entrate straordinarie riguardanti la conclusione della controversia con l'amministrazione provinciale di Imperia, risalente al 1993, e le spese straordinarie connesse a tale causa e ad altri eventi imprevisti.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che la Commissione è tenuta a pronunciarsi esclusivamente sulla congruità del riparto dei contributi già previsti per legge. Eventuali considerazioni sulla opportunità di tale finanziamento devono essere svolte in sede di modifica delle fonti primarie che lo prevedono.

Pertanto, ritiene superfluo lo svolgimento di audizioni, considerando che le associazioni hanno già presentato al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'anno 2016, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 549 del 1995.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) si associa alle considerazioni del senatore Pagliari.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) non insiste nella richiesta di svolgere audizioni. Tuttavia, evidenzia l'assenza di precisi criteri di riparto dei contributi, che sono effettuati per prassi, secondo la proporzione risultante dalla legge n. 93 del 1994, che assegna il 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e il 10% all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Inoltre, sulla base di un ordine del giorno del senatore Cossiga, accolto dal Governo durante l'esame della legge n. 93, la ripartizione è correlata alle finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e al numero degli iscritti.

Il senatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) invita il relatore a considerare la possibilità di modificare la proposta di parere, per sottolineare l'opportunità di rivedere i criteri di ripartizione.

Il relatore NACCARATO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) conferma la proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n. COM (2017) 352 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 219*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

La relatrice CARDINALI (*PD*) conferma la proposta di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2801**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– profilo caratterizzante del disegno di legge è e deve essere il bilanciamento tra il principio della inviolabilità della libertà personale (articolo 13, primo comma, della Costituzione) e il diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione qualifica come diritto fondamentale della singola persona e come interesse della collettività. Alla luce di questa premessa, nel titolo, nonché ovunque ricorra nel disegno di legge, la parola: «disposizioni» dovrebbe essere sostituita con la seguente: «dichiarazioni», al fine di valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il paziente, così come afferma l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge;

– si segnala, inoltre, che, proprio nell'ottica del suddetto bilanciamento, nell'attuazione della legge risulterebbe opportuna una verifica periodica dell'attualità delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 352 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 219)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

l'atto comunitario n. 352 reca una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che si prefigge di rivedere il regolamento (UE) n.1077/2011, modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013, che ha istituito l'Agenzia europea (denominata «eu-LISA») incaricata della gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

considerato che:

scopo della proposta è migliorare il funzionamento e rafforzare il ruolo della suddetta Agenzia tenuto conto, tra l'altro, che le saranno affidati nuovi sistemi e competenze, anche alla luce della Comunicazione della Commissione dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM (2016) 205) e della settima relazione della Commissione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, adottata il 16 maggio 2017;

si intende garantire che eu-LISA possa far fronte alle attuali sfide che si pongono all'Unione europea nei settori della migrazione e della sicurezza. Attualmente, infatti, detta Agenzia è responsabile della gestione operativa a livello centrale del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali (EURODAC);

nel 2016 la Commissione ha presentato proposte per affidare nuovi sistemi all'Agenzia, tra i quali il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale, nonché il sistema dell'Unione europea di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Eu-LISA sarà anche responsabile dell'ECRIS-TCN, un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e per integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS),

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 12 della proposta consente all'Agenzia eu-LISA di fare consulenza ad hoc agli Stati membri, nonché di prestare sostegno per l'implementazione di nuovi sistemi o di adeguamento di quelli esistenti a livello nazionale mediante studi di fattibilità, verifiche in situ, sviluppo di sistemi nuovi al servizio di almeno sei Stati membri;

è prevista l'istituzione in seno all'Agenzia dei Gruppi consultivi per i sistemi EES, ETIAS ed Ecris-TCN che, come già avviene per i sistemi SIS II, VIS ed EURODAC, forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi informatici su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

considerato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nei seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: – articolo 74, sulla cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri; – articolo 77, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, sulla politica comune dei visti e i controlli alle frontiere esterne; – articolo 78, paragrafo 2), lettera *e)*, sulla determinazione dello Stato membro competente nell'ambito del sistema europeo comune di asilo; – articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, sul contrasto all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare; – articolo 82, paragrafo 1, lettera *d)*, sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; – articolo 85, paragrafo 1, su Eurojust; – articolo 87, paragrafo 2, lettera *a)*, sulla raccolta e scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia; – articolo 88, paragrafo 2, su Europol;

la proposta di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi di gestire i sistemi informatici relativi alla raccolta e lo scambio di dati tra gli Stati membri, nell'ambito delle politiche di migrazione e di sicurezza, e di fornire consulenza e sostegno agli Stati membri in casi specifici, non possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri singolarmente;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie a ottenere i predetti scopi. Peraltro, i compiti dell'Agenzia, relativi ai sistemi di raccolta e scambio di dati, non si estendono anche ad aspetti di responsabilità relativi ai dati stessi, i quali rimangono di competenza nazionale, sebbene all'Agenzia saranno ora attribuiti compiti ampliati di consulenza e di sostegno agli Stati membri in casi specifici,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

418^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si procede con i pareri del relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti che sono stati presentati sul provvedimento in titolo.

Il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Raccomanda poi l'approvazione della proposta emendativa 1.3 a sua firma, specificando che l'emendamento in questione mira ad escludere il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di lieve entità, nei casi in cui non è possibile l'accertamento clinico strumentale delle stesse, salvo i casi in cui le lesioni siano oggettivamente riscontrabili.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene proponendo una correzione dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI precisa che l'emendamento in esame tende a generalizzare l'applicazione di una delle disposizioni dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che, come è noto, sono attualmente riferite – insieme a quelle di cui all'articolo 138 del codice medesimo – ai danni subiti per incidenti stradali ovvero per errori commessi nell'esercizio delle professioni sanitarie. Sotto questo profilo, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione sull'opportunità di ampliare la portata applicativa delle predette norme.

Il RELATORE, riprendendo quindi la parola, sostiene gli emendamenti a propria firma 1.4 e 1.5, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Nel sostenere l'emendamento Tab1.1, precisa che la proposta in esame sostituisce le tabelle allegate al disegno di legge in titolo – che corrispondono alle cosiddette «tabelle di Milano» aggiornate al 1° gennaio 2013 – con l'ultima versione disponibile delle tabelle medesime, che risulta essere quella aggiornata al 1° gennaio 2014. Tuttavia le tabelle del 2014 prevedono la possibilità che il giudice aumenti in misura decrescente il valore del danno fino ad un massimo del 29 per cento; il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati stabilisce invece che l'ammontare del danno liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento come equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Pertanto si rimette alla Commissione sulla opportunità di mantenere nel testo quest'ultima previsione e, conseguentemente, espungere dalle tabelle del 2014 la colonna che prevede l'aumento del danno liquidato in capo alla discrezionalità del giudice (e in questo senso sono le proposte da lui avanzate); ovvero, se allegare al disegno di legge le tabelle del 2014, così come attualmente applicate dal Tribunale di Milano, sopprimendo nel disegno di legge in esame la sopradetta previsione dell'aumento del danno fino al 50 per cento.

Passando all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1; invece sostiene l'emendamento a propria firma 2.2, volto a riformulare la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 2, escludendo l'applicazione retroattiva della nuova disciplina soltanto nei casi in cui vi sia stato un accordo transattivo ovvero sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Sostiene infine la *ratio* del proprio emendamento 2.3: poiché l'ultima versione disponibile delle tabelle risulta aggiornata, sulla base dei dati Istat, al 1° gennaio 2014, è necessario prevedere che gli aggiornamenti ulteriori delle tabelle – con la nuova legge previsti a livello normativo – abbiano luogo a decorrere dal 1° gennaio 2014. In assenza di una simile previsione il meccanismo di aggiornamento secondo i principi generali potrebbe essere inteso come operante solo a partire dall'entrata in vigore della nuova legge e relativamente ai periodi annuali che verrebbero a decorrere successivamente con il rischio quindi di perdere gli aggiornamenti alle variazioni degli indici Istat per il periodo 2014-2017.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, ribadendo, in generale, quanto già affermato in ordine all'emendamento 1.3, nel senso che il Governo si rimette alla valutazione della Commissione sull'opportunità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, esprime pareri contrari sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2 e 2.1. Per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, si rimette sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, nonché sulla Tab1.1 e sull'emendamento 2.2. Propone invece una riformulazione dell'emendamento 2.3, sempre che la Commissione decida di modificare il disegno di legge in esame – nel senso di prevedere che l'aggiornamento delle tabelle, sulla base dei dati Istat, ai fini della prima applicazione, dovrà essere effettuato con decreto ministeriale entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, fermo restando le successive cadenze annuali.

Il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), accogliendo la riformulazione testé illustrata dal rappresentante del Governo, modifica l'emendamento 2.3 nell'emendamento 2.3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che, in ordine alla questione dell'adozione delle nuove tabelle applicate dal tribunale di Milano a partire dal 2014, sarebbe opportuno allegare queste ultime al disegno di legge in titolo, comprensive della ultima colonna che prevede l'aumento decrescente dell'ammontare del danno liquidato a seconda della valutazione del giudice.

Il senatore LUMIA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che il relatore e il Governo trovino un accordo di massima con i rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari presenti in Commissione, sulla questione delle tabelle da allegare al disegno di legge in titolo. Pertanto ritiene opportuno rinviare la votazione degli emendamenti in esame ad una successiva seduta.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), esprimendo tutto il proprio disappunto sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private anche ad ambiti diversi da quelli della circolazione stradale, osserva che l'emendamento 1.3 del relatore, limitando il risarcimento del danno non patrimoniale alle lesioni che siano oggettivamente accertabili dal punto di vista clinico strumentale comporta, sul piano applicativo, disparità di trattamento tra soggetti che, ugualmente danneggiati, non potranno essere allo stesso modo risarciti. Cita quindi il caso di lesioni quali le distorsioni che, pur comportando dei danni effettivi alla persona, non possono essere riscontrate in via strumentale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), dopo aver premesso, anche a nome del Movimento cinque stelle, che qualsiasi lesione psico-fisica deve essere risarcita, a prescindere dal contesto nel quale si verifica il danno, senza che si abbiano disparità di trattamento, concorda in linea di massima con il rilievo del senatore Caliendo in ordine all'opportunità da allegare al disegno di legge le tabelle applicate a partire dal 2014 dal Tribunale di Milano nella loro versione integrale, espungendo la previsione di cui al secondo comma, del nuovo articolo 84-*bis* introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. In tal caso dovrebbe essere espunta dal disegno di legge in esame la previsione dell'aumento dell'ammontare dal danno fino al 50 per cento da parte del giudice.

Sulla questione intervengono ulteriormente il sottosegretario CHIAROLI, il RELATORE, nonché la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di relazione, pubblicato in allegato al resoconto sul disegno di legge in titolo. In sostanza propone un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo con la condizione che all'articolo 5, che reca disposizione per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme e di espressione di razzismo e di xenofobia mediante il diritto penale, vengano espunte le parole «sulla minimizzazione in modo grave». In effetti la decisione quadro richiamata include anche «la minimizzazione in modo grave» tra i presupposti per ritenere integrata la circostanza aggravante del reato del negazionismo; tuttavia la

questione specifica è già stata affrontata dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 54, approvando una nuova formulazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, dal quale è stato spunto il riferimento alla «minimizzazione» dei gravissimi crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, anche in considerazione della eccessiva indeterminatezza della nozione di «minimizzazione». Infine a sostegno dello schema di relazione testé illustrato richiama la giurisprudenza costituzionale sulla prevalenza dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona anche in rapporto al diritto dell'Unione europea (Corte costituzionale, n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e, da ultimo, n. 24 del 2017).

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Partito democratico, chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione ad una seduta successiva in quanto ritiene necessario approfondire lo schema di relazione illustrato dal relatore.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la relazione dovrà necessariamente essere votata entro la giornata di oggi in quanto la 14^a Commissione ha pressoché concluso l'esame del disegno di legge e attende il parere della Commissione. Ritiene che, ove necessario, l'esame possa essere sospeso per essere poi proseguito e concluso più tardi, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ed il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osservano che si può procedere con la votazione fin da subito in quanto il relatore ha opportunamente confermato una posizione già assunta dalla Commissione in questa legislatura nell'ambito dell'esame del disegno di legge sul negazionismo.

Anche il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) si esprime in questo senso.

La senatrice GINETTI (*PD*) dichiara che non parteciperà alla votazione in quanto, pur condividendo nel merito il rilievo del relatore sull'articolo 5 del disegno di legge, ritiene di non poterne sostenere l'approvazione in qualità di relatrice dello stesso disegno di legge recante la legge europea per il 2017, nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione 14^a.

Il presidente D'ASCOLA, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(2890) FALANGA ed altri. – *Norme in materia di armonizzazione del trattamento economico previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura*

(Esame e rinvio)

Il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), peraltro primo firmatario del disegno di legge in titolo, osserva che questo stesso intende adeguare alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della magistratura ordinaria alle regole e ai principi già vigenti, in via di fatto, per altri comparti. In particolare, il disegno di legge propone di modificare l'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 sul trattamento economico del personale della magistratura nel senso di non applicare l'esclusione della speciale indennità non pensionabile nei casi di congedo straordinario per infermità ed aspettativa per infermità (articolo 1). L'articolo 2 del disegno di legge dispone in materia di copertura finanziaria.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede del tempo per approfondire il testo in esame, premettendo di essere contrario a qualsiasi finalità di accentuare i privilegi di determinati comparti del pubblico impiego.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiarano invece fin da subito il rispettivo favore per il disegno di legge in esame.

Il senatore CUCCA (*PD*), ritiene che bisogna fare chiarezza sulla nozione di indennità cui si riferisce il predetto articolo 3 della legge n. 27 del 1981, in quanto, in linea di principio, l'indennità di funzione può essere percepita solo dai soggetti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso in precedenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla votazione dello schema di relazione predisposto dal relatore.

Dopo che i senatori PAGLIARI (*PD*) e CAPPELLETTI (*M5S*) hanno annunciato la propria astensione, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, lo schema di relazione predisposto dal relatore viene posto in votazione e risulta approvato (allegato al resoconto).

La seduta termina alle ore 20,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2017,

premessò che:

il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è volto a trasporre direttamente nell'ordinamento interno gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

l'articolo 5 del disegno di legge reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST. In particolare, con tale disposizione si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;

considerato che:

la previsione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, nella parte in cui include anche la «minimizzazione in modo grave» tra i presupposti per ritenere integrata la circostanza aggravante del reato di negazionismo, nonché per ritenere sussistente la responsabilità giuridica delle imprese – pur essendo conforme agli articoli 1 e 5 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 e pur venendo incontro ai rilievi della Commissione europea emersi nell'ambito della procedura di infrazione EU-Pilot/8184/15/JUST – appare suscettibile di ledere i principi di determinatezza e tassatività della sanzione penale. Questi ultimi debbono ormai ritenersi, alla stregua di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, quali indefettibili corollari del principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, comma 2, Costituzione e articolo 1, del codice penale;

in particolare, quanto al principio di determinatezza, i due «obiettivi fondamentali» ad esso sottesi consistono – come più volte ribadito

dalla Corte costituzionale – *«per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta»* (cfr., in termini, Corte cost., sent. n. 327 del 2008);

osservato altresì che:

la questione specifica è stata già affrontata da questa stessa Commissione nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge n. 54, recante modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. In particolare, nel corso della prima lettura di un *iter* che ha poi condotto alla legge n. 115 del 2016, questa Commissione ha approvato a larga maggioranza un emendamento «trasversale» (1.2 testo 2) con il quale è stato sostituito l’articolo 1 del disegno di legge n. 54 con una nuova formulazione dalla quale è stato espunto il riferimento alla «minimizzazione» dei gravissimi crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra, anche tenuto conto della eccessiva indeterminatezza della nozione di «minimizzazione» ivi contenuta (cfr., a tale riguardo, sedute antimeridiana e notturna del 15 ottobre 2013);

ritenuto altresì che:

l’estrema rilevanza del principio di legalità in materia penale va oggi ancora più apprezzata alla luce dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017 – emanata sul caso «Taricco» – con la quale, tra l’altro, il giudice delle leggi ha affermato solennemente che, se *«il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione è un dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 11 Cost.»*, è però altrettanto acquisito (cfr. C. Cost. n. 232 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973) *«che l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell’Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi»*. Più specificamente la Corte ha poi evidenziato che *«non vi è dubbio che il principio di legalità esprima un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate»* e che per soddisfare il requisito della determinatezza – che, secondo la Corte deve caratterizzare tutte le norme di diritto penale sostanziale –, queste ultime *«devono essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo*

scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l'arbitrio applicativo del giudice»;

sempre secondo la Corte costituzionale, *«la Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, poiché non è limitato alla descrizione del fatto di reato ed alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità»*, sicché appare conseguente, sempre secondo il supremo giudice delle leggi, *«che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all'art. 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che 'Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri', sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE)»;*

tutto ciò considerato, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa sul disegno di legge in titolo con la seguente condizione:

a) che all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge – recante modifiche al comma 3-*bis* dell'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 – vengano espunte le seguenti parole: «, sulla minimizzazione in modo grave».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2755**

2.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della prima applicazione l'aggiornamento di cui all'articolo 84-bis sarà effettuato con decreto ministeriale entro tre mesi dall'entrata in vigore, ferme le successive cadenze annuali».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'aggiornamento di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, introdotto dall'articolo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria**801^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(116-273-296-394-546-B) *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in relazione ai chiarimenti forniti, illustra la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, con le seguente osservazione: l'articolo 7, comma 3, prevede il ricollocamento del magistrato nell'ufficio di provenienza, anche ove ciò determini una condizione di soprannumerarietà rispetto alla pianta organica: in questi casi deve essere finalizzato il riequilibrio delle dotazioni di personale degli uffici nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento della Magistratura.».

Ricorda poi che nella relazione svolta nella seduta di ieri si chiedeva di valutare le proposte emendative 9.0.6 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'osservazione proposta dal relatore. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 9.0.6 e 10.1 segnalate dal relatore, pur non essendo suscettibili di produrre effetti finanziari diretti sulla finanza pubblica.

Alla luce degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, con la seguente osservazione:

l'articolo 7, comma 3, prevede il ricollocamento del magistrato nell'ufficio di provenienza, anche ove ciò determini una condizione di soprannumerarietà rispetto alla pianta organica: in questi casi deve essere finalizzato il riequilibrio delle dotazioni di personale degli uffici nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento della Magistratura.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 9.0.6 e 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (n. 442)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (n. 443)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (n. 444)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (n. 445)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame dell'atto n. 442, congiunzione con gli atti nn. 443, 444 e 445 e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*) propone di procedere all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi nn. 442, 443, 444 e 445, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento ad ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli schemi di riparto sono presentati secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 172 del 2014. Il Governo ha presentato distinti schemi di decreto di riparto per ognuna delle categorie di intervento ammesse al finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto le relative risorse sono destinate, per il triennio 2015-2017, al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con gli schemi in esame si provvede al riparto di 40,9 milioni di euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187,2 milioni di euro. La differenza è stata destinata ad altre finalità per effetto di diverse disposizioni legislative vigenti. A tal proposito, ricorda quanto più volte osservato dalla Corte dei Conti che, in particolare nella delibera n. 16 del 2014, ha segnalato la distrazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985. Sulla base della disciplina vigente, la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale è ripartita – di regola – in cinque quote uguali per le cinque tipologie di intervento ammesse a contributo. I beneficiari del contributo vengono individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche appositamente costituite. Pertanto, a ciascuna categoria di intervento è stato assegnato l'importo di 8,18 milioni di euro. Per i beni culturali tale quota è stata ulteriormente suddivisa tra le cinque aree geografiche del Paese (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) per un importo unitario pari a 1,636 milioni di euro. Delle 947 istanze pervenute, ne sono state ammesse al contributo 103. I singoli progetti ammessi al contributo sono elencati in allegato agli schemi. Poiché la ripartizione è avvenuta suddividendo la somma disponibile in parti uguali tra le finalità, senza tener conto della quantità di progetti pervenuti, né dell'ammontare medio degli importi richiesti, la distribuzione finale delle risorse non riflette la proporzione dei progetti. Per cui, ad esempio, è stato ammesso a contributo solo il 4,3 per cento dei progetti presentati nell'ambito dell'area di intervento «Conservazione dei beni culturali» e il 4,1 per cento dell'area «Calamità naturali» contro il 69 per cento dell'area «Assistenza ai rifugiati» e il 41,5 per cento dell'area «Fame nel mondo». Per approfondimenti rinvia al Dossier n. 534 dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il vice ministro MORANDO si riserva di intervenire a conclusione dell'eventuale dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore SANTINI (*PD*) sollecita la trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, già richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO riferisce che una bozza di relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato e verrà messa a disposizione della Commissione non appena verificata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*) fa presente che nella giornata di ieri è stato consegnato un appunto informale sui profili problematici del disegno di legge.

Il vice ministro MORANDO ritiene che l'elenco delle condizioni a cui subordinare il parere, contenuto nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sia sufficiente ad approvare il parere. La nota fornisce anche una ricostruzione delle vicende della relazione tecnica rammentando che la prima versione allegata al disegno di legge esaminato dalla Camera fu verificata negativamente dalla Ragioneria stessa. Successivamente l'amministrazione competente ha provveduto a integrare la relazione tecnica con gli elementi richiesti. Ciò ha consentito di formulare le modifiche ora proposte.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede anzitutto che l'appunto informale sia verificato comunque secondo le norme previste dalla legge

contabile. Chiede altresì quali siano state le ragioni per cui il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti norme non coperte.

Il vice ministro MORANDO osserva che, purtroppo, a causa della modalità di esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni permanenti, succede spesso che le condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato non vengano recepite in tempo. Assicura tuttavia che presenterà una nota sottoscritta dalla Ragioneria generale dello Stato con le osservazioni contenute nell'appunto informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 27 settembre, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, relativo al *Doc. n. LVII, n. 5-bis*, allegati e relativo annesso, recante Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

802^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Barretta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (n. 442)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (n. 443)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (n. 444)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (n. 445)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI dichiara aperto il dibattito.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene per sottolineare l'incoerenza della destinazione dei fondi di competenza statale dell'otto per mille a finalità diverse da quelle tassativamente previste dalla legge istitutiva, limitando così fortemente le risorse che la legge destinerebbe a tali finalità. Rammenta che tale problema è già stato evidenziato nel corso dell'esame dei precedenti schemi di riparto e che il Governo, già l'anno passato, aveva preso l'impegno a destinare tutte le somme derivanti da questo meccanismo alle finalità di scopo. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione alcune note di risposta alle osservazioni del relatore, di cui illustra gli elementi principali. Con riferimento alla carica di Vice comandante per le

operazioni, fa presente che il Codice dell'ordinamento militare non prevede alcun trattamento economico aggiuntivo. Quanto alla carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Codice medesimo prevede una speciale indennità pensionabile che tuttavia non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il numero di percettori è invariato rispetto alla legislazione vigente. Conferma altresì l'invarianza finanziaria del collocamento fuori ruolo del Direttore e del Vice direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Quanto agli emendamenti, concorda sull'onerosità delle proposte segnalate dal relatore, mentre ritiene necessario esprimere un parere contrario in assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1 e 11.0.1. Il parere è invece non ostativo sulla proposta 9.0.2.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria**388^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CONTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03511 della senatrice Montevercchi sui finanziamenti europei del «Grande Progetto Pompei».

Segnala al riguardo che, anche in base alle informazioni acquisite dal Direttore generale del Parco archeologico di Pompei, la convenzione con gli imprenditori francesi non prevede un generico affidamento del sito di Pompei ad investitori stranieri, bensì l'individuazione da parte dell'amministrazione e la successiva realizzazione di specifici interventi di restauro, nell'ottica di favorire la tutela e la valorizzazione di uno dei principali siti di interesse storico e artistico nazionali.

Principio fondamentale è proprio quello per cui gli interventi di conservazione e di restauro del sito di Pompei siano proposti dalla Soprintendenza stessa, previa attenta valutazione accompagnata da una stima del loro ammontare e della loro durata. Tali interventi, una volta individuati dalla Soprintendenza, vengono definiti nel dettaglio congiuntamente dalle parti, assicurando in tal modo una condivisione di obiettivi e finalità.

Precisa, inoltre, che la Soprintendenza, nella persona del referente dell'accordo e del Responsabile del Procedimento, ha già proposto al Fondo gli opportuni interventi relativi alla Casa del Centenario, alla

Casa degli Epidii ed alla Casa di Giulio Polibio, indicandoli e riportandoli espressamente nella convenzione, e ha provveduto, altresì, a redigere un documento preliminare alla progettazione volto ad individuare le finalità e i costi dei singoli interventi.

Il sottosegretario Cesaro evidenzia che gli obiettivi fissati in tale documento saranno perseguiti tenendo conto di soluzioni progettuali che garantiscano la conservazione dell'integrità materiale del patrimonio archeologico e del contesto di riferimento; oltre a ciò, particolare cura andrà posta nell'individuazione di soluzioni progettuali che assicurino una durabilità delle prestazioni e massimizzino la riduzione degli oneri manutentivi. Inoltre, il Responsabile unico del procedimento, così come previsto, tra l'altro, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle linee guida dettate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avrà ruoli e competenze finalizzate a coordinare l'intero procedimento, garantendo, in tal modo, la salvaguardia del sito e la trasparenza di tutte le operazioni sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione degli interventi.

Da ultimo, ribadisce che le stesse procedure di selezione delle imprese, alle quali saranno affidati gli studi e i lavori per gli interventi concordati, saranno espletate dalla Soprintendenza in conformità alla legislazione italiana vigente e ai regolamenti applicabili nell'Unione europea.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ringrazia il Governo per la sollecita risposta all'interrogazione, che, diversamente da quanto accaduto in altre circostanze, ha ricevuto riscontro in tempi congrui. Si riserva di valutare con maggiore approfondimento la risposta del Governo, che appare generica, e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il presidente CONTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 – Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore CONTE (AP-CpE-NCD) riferisce sui profili di competenza della Commissione. In particolare, fa presente che nel Capitolo V vengono illustrate le misure adottate e le prossime indicazioni dell'Unione europea rivolte all'Italia, anche rispetto al Programma nazionale di riforma (PNR) 2017 presentato ad aprile. Tra le azioni strategiche del PNR 2017 nel campo dell'istruzione rilevano: il completamento dell'attuazione della «Buona scuola» e il relativo monitoraggio; il Piano nazionale per la formazione dei docenti; il completamento dell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale; il Piano nazionale per la scuola inclusiva; il Programma nazionale per la ricerca. Nel medesimo Capitolo V sono indicate

le misure attuate con il «Fondo investimenti» previsto dalla legge di bilancio 2017, di cui 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica nelle province e città metropolitane, in base alle integrazioni contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017. In generale, per l'edilizia pubblica, inclusa quella scolastica e gli edifici museali, sono previsti 5,6 miliardi di euro. Nella ricerca saranno investiti 1,4 miliardi sempre a carico del Fondo investimenti. Più diffusamente, per istruzione e ricerca si dà conto degli otto decreti legislativi attuativi della legge n. 107, di due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi e del riparto di 150 milioni di euro per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo sullo 0-6 anni. In base al Piano nazionale per la sperimentazione del diploma in 4 anni, nell'anno scolastico 2018-2019 sarà emanato un bando nazionale per 100 classi sperimentali in tutta Italia.

In merito alla ricerca e all'università, riferisce che a luglio 2017 è stato lanciato un bando da 497 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Per il sistema universitario saranno assegnate le risorse del 2017 anche in base alle nuove norme sul costo *standard*, modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017, su cui la Commissione ha dato un parere molto articolato. Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sull'elaborazione di un documento sui rapporti tra Istituti tecnici superiori (ITS) e lauree professionalizzanti a conclusione della prima parte dei lavori della relativa Cabina di regia e sull'annuncio che nella prossima manovra di bilancio si procederà al rinnovo normativo ed economico del contratto collettivo del comparto istruzione e ricerca, con nuove disposizioni per valorizzare i professori universitari.

Venendo agli Allegati, il relatore evidenzia parti di interesse della Commissione nelle Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali per quanto attiene ai Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali. Le Relazioni programmatiche illustrano le attività nell'ambito di ciascuna missione e mostrano la coerenza o meno tra le risorse occorrenti e quelle disponibili. Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali espongono informazioni sulle autorizzazioni di spesa pluriennali, le quali dispiegano i loro effetti in un intervallo temporale superiore all'anno, quindi per più di un esercizio finanziario. Esse si distinguono in: leggi pluriennali di spesa, per le quali è definito l'onere complessivo, a prescindere dalla sua ripartizione nei diversi anni; i contributi pluriennali, per i quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale sempre identico ed un periodo di durata pluriennale.

Riepilogando sinteticamente i dati, il relatore espone che per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state acquisite 3 Relazioni programmatiche, 5 autorizzazioni relative a leggi pluriennali e 21 relative a contributi pluriennali, mentre per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si registra una Relazione programmatica, 7 autorizzazioni relative a leggi pluriennali e 24 relative a contributi pluriennali. Più in dettaglio, le 5 autorizzazioni relative a leggi pluriennali del MIUR riguardano il finanziamento della Scuola Gran Sasso *Science Institute*, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Fondo per gli investimenti

nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), le spese per la partecipazione ai programmi spaziali, le spese per il settore aerospaziale. Le 7 autorizzazioni relative a leggi pluriennali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attengono: ai «grandi progetti beni culturali», alla tutela del patrimonio dell'UNESCO nella provincia di Ragusa, agli interventi a vario titolo nei settori dei beni culturali, ai mutui agevolati per l'editoria libraria, alla conservazione, manutenzione restauro e valorizzazione dei beni culturali, alle emergenze nei beni culturali. Vengono altresì elencate le autorizzazioni dei contributi pluriennali per ciascun Ministero.

Inoltre, dalla lettura delle Relazioni programmatiche per le parti di interesse, il relatore rileva che per la missione 17, Ricerca e innovazione, programma 22, Ricerca scientifica e tecnologica di base, sono state richieste risorse aggiuntive destinate in particolare al Gran Sasso *Science Institute*, alla prosecuzione dei programmi dell'Agenzia spaziale europea e dell'Agenzia spaziale italiana, nonché al rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca nell'ambito del Programma nazionale per la ricerca. Per le missioni 22 (Istruzione scolastica) e 23 (Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria) le risorse sono ritenute congruenti. Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella missione 21, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, si richiedono risorse aggiuntive per il programma 2, Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo.

Quanto allo stato di avanzamento delle attività dei programmi esposti nelle Relazioni programmatiche, il relatore riscontra un generale allineamento con quanto previsto, tranne che per il programma 2 (Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) della missione 23. In ordine al complesso delle leggi di spesa a carattere pluriennale per il triennio 2017-2019, si rileva che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assorbe 1,7 per cento del totale, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lo 0,2 per cento. Il complesso dei contributi pluriennali mostra invece che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assorbe il 3,4 per cento e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il 2,1 per cento.

Nel concludere l'illustrazione del provvedimento, il presidente relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) ricorda che la Commissione dovrà esprimersi nella giornata di martedì e si riserva a tal fine di presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, evidenziando come l'assegnazione all'Italia della sede del *Data Centre* del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine sia motivo di grande prestigio per il nostro Paese, che ha vinto la concorrenza di altri quattro Stati interessati. Ricorda come l'approvazione del disegno di legge in questione sia una fase importante per il completamento della procedura.

In sede di dichiarazione di voto interviene la senatrice DI GIORGI (*PD*) per evidenziare l'esigenza che i fondi necessari per il funzionamento dell'Ente non vengano attinti al Fondo ordinario per la ricerca.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa ai rilievi della senatrice Di Giorgi. Esprime, inoltre, preoccupazione sullo statuto del personale che sarà impiegato dall'Ente, con particolare riguardo ai profili del controllo di gestione sulle spese, che sarà sottratto alla competenza dello Stato.

In merito ai profili di copertura degli oneri per il funzionamento dell'Ente, il presidente CONTE richiama l'attenzione della Commissione sui fondi indicati nella relazione tecnica al disegno di legge.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), nell'annunciare voto favorevole, dichiara di condividere le preoccupazioni in merito alla necessità di preservare i fondi destinati all'attività di ricerca attualmente previsti.

Il relatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) accoglie i rilievi e modifica la proposta di parere, che previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione.

La Commissione approva il parere, nel testo modificato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2400) AIELLO ed altri. – *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

(288) BARANI. – *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

(1548) LUCHERINI e MORGONI. – *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

(1557) CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 16 novembre.

Il presidente relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) informa la Commissione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha evidenziato alcune criticità in relazione al disegno di legge. Ritiene, quindi, necessaria una riformulazione del testo con un emendamento del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessò che:

– l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo;

– per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario;

– il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna;

– le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario;

considerato quindi che, nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017;

rilevato che il testo dell'Accordo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017 e si compone di 8 articoli e di 2 allegati;

esaminato il disegno di legge di ratifica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2882

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che:

– l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo;

– per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario;

– il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna;

– le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario;

considerato quindi che, nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017;

rilevato che il testo dell'Accordo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017 e si compone di 8 articoli e di 2 allegati;

esaminato il disegno di legge di ratifica;

ribadita la necessità che i fondi necessari vengano attinti, secondo quanto indicato anche nella relazione tecnica, da fondi diversi dal Fondo ordinario per la ricerca, allo scopo di evitare un depauperamento del sistema ordinario della ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 357

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 202

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA, DOTTOR EUGENIO ALBAMONTE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)

Plenaria

337^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il provvedimento in titolo, che è stato predisposto in attuazione della legge 7 ottobre 2015, n. 167, con la

quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il Codice della nautica da diporto. Gli obiettivi generali dell'intervento sono volti a rafforzare la tutela di interessi pubblici generali – quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione della cultura del mare tra le nuove generazioni e l'inclusione delle persone diversamente abili – e nel contempo a stimolare la crescita del turismo nautico e il rilancio di tutta la filiera del diporto, settore di eccellenza del sistema economico nazionale particolarmente colpito, in termini di produttività e competitività, dalla congiuntura economica negativa che si è verificata negli ultimi anni.

Dopo aver richiamato le principali finalità del provvedimento, si sofferma sulle singole disposizioni, raggruppate in 55 articoli, quasi tutti finalizzati ad introdurre novelle al decreto legislativo n. 171 del 2005. La Relazione che accompagna lo schema, nell'illustrare il contenuto degli articoli, esplicita il riferimento ai principi e ai criteri direttivi di delega indicati nella legge n. 167 nel rispetto dei quali sono state predisposte le singole disposizioni. Passa quindi a illustrare il contenuto.

I primi tre articoli dello schema incidono sui corrispondenti articoli del Codice della navigazione, contenenti le disposizioni generali.

In particolare, con le modifiche all'articolo 1 del Codice si procede alla completa equiparazione della navigazione da diporto commerciale a quella esercitata per fini lusori e si puntualizza l'ambito di applicazione del Codice, mentre le novelle all'articolo 2, allo scopo di uniformare e semplificare il regime amministrativo anche delle unità utilizzate a fini commerciali, stabiliscono che, nel caso dei natanti, tale utilizzazione è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione. La classificazione delle unità da diporto, di cui all'articolo 3 del Codice, è poi integrata con la ulteriore distinzione in due categorie, a seconda della stazza, delle navi da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri e con l'inserimento della categoria delle moto d'acqua. La relazione chiarisce che la suddivisione delle navi in navi da diporto maggiore e minore (a seconda che abbiano una stazza superiore o inferiore alle 500 GT ovvero a 600 TSL) ricalca il criterio di classificazione più utilizzato nelle convenzioni internazionali e mira ad evitare l'applicazione indistinta di oneri ad unità che, con la tendenza al gigantismo navale affermatosi anche nel settore del diporto, presentano un dimensionamento molto diverso.

L'integrazione all'articolo 14 del Codice della nautica, introdotta con l'articolo 4 dello schema, è poi finalizzata all'applicazione alle unità da diporto delle disposizioni in materia di progettazione, costruzione e immissione sul mercato introdotte con il decreto legislativo n. 5 del 2016, di recepimento della normativa comunitaria in materia.

Gli articoli da 5 a 30 dello schema incidono sugli articoli del Codice che regolano il regime amministrativo delle unità da diporto.

In particolare, in relazione ai registri di iscrizione, all'articolo 15 del Codice viene esteso il campo di applicazione del regime dell'iscrizione

provvisoria anche alle navi da diporto e sono inoltre ampliati i casi per i quali è possibile richiedere nei registri l'annotazione della perdita del possesso dell'imbarcazione. Viene poi inserito nel Codice un nuovo articolo 15-*bis* recante nel dettaglio la disciplina specifica per l'iscrizione nel registro delle navi da diporto. Con finalità di semplificazione amministrativa si incide sulle disposizioni relative alle annotazioni delle licenze nei casi di risoluzione dei contratti di *leasing* (articolo 16 del Codice), sui termini per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (articolo 17 del Codice), sulla disciplina dell'iscrizione nei registri da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero (articolo 18 del Codice) e sulla disciplina per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto (articolo 19 del Codice). Anche al fine di un riallineamento competitivo rispetto a quanto previsto in taluni sistemi stranieri, si accelerano quindi le procedure per l'iscrizione provvisoria nei registri (articolo 20 del Codice) e si semplifica la disciplina per la dismissione di bandiera (articolo 21 del Codice).

Per quanto concerne poi le modifiche agli articoli del Codice che riguardano l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, si specificano le tipologie di documenti che devono essere rilasciati dall'ufficio competente (articolo 22 del Codice) e si prevede che anche per le unità destinate ad uso commerciale la licenza debba essere conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture (articolo 23 del Codice). Viene quindi fissato in 15 giorni il tempo massimo per il rinnovo della licenza (articolo 24 del Codice). Con l'inserimento di un nuovo articolo 24-*bis* è poi disciplinato il procedimento amministrativo finalizzato alla dichiarazione di armatore compiuta da parte del soggetto che assume l'esercizio di una unità da diporto utilizzata a fini commerciali. Si procede quindi ad una modifica all'articolo 25 del Codice per coordinamento con quanto già previsto con le novelle introdotte all'articolo 21.

Le novelle all'articolo 26 del Codice prevedono che, oltre al certificato di sicurezza, venga rilasciato un certificato di idoneità dell'unità al noleggio. Il nuovo articolo 26-*bis*, sempre allo scopo di aumentare la sicurezza della navigazione, istituisce un sistema di controlli sulla regolarità della documentazione di bordo, orientato ad agire in via preventiva, così da evitare duplicazioni e ridurre le verifiche in mare, con particolare riguardo alla stagione balneare. Le modifiche all'articolo 27 del Codice fissano i limiti di navigazione per i natanti da diporto a seconda del possesso o meno della marcatura CE, mentre all'articolo 28 del Codice è integrata la platea dei soggetti abilitati a rilasciare la dichiarazione di potenza del motore dell'imbarcazione. L'articolo 29 del Codice è novellato per esplicitare la responsabilità del conduttore sul corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.

Anche con l'obiettivo di agevolare la competitività del settore, le ulteriori novelle riguardano le condizioni per la navigazione temporanea, prevedendo tra l'altro il rilascio delle autorizzazioni per la navigazione in acque territoriali straniere anche per i periodi necessari alla partecipazione a eventi espositivi e fiere commerciali (articolo 31 del Codice), nonché la possibilità che l'autorizzazione alla navigazione temporanea sia re-

datta in lingua inglese (articolo 32 del Codice). Viene infine soppresso, per finalità di coordinamento con le disposizioni ora introdotte, l'articolo 33.

Tra gli articoli del Codice relativi alla disciplina delle persone trasportabili e dell'equipaggio è inserito un nuovo articolo 36-*bis*, nel quale si prevede, tra i titoli professionali del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, il nuovo titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe. L'individuazione dei requisiti necessari per le varie categorie è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

All'articolo 38 del Codice viene poi semplificata la procedura di imbarco e sbarco dei marittimi su unità a noleggio appartenenti al medesimo proprietario tramite la loro rotazione, senza necessità di annotazione.

L'articolo 39 del Codice, relativo alla patente nautica, è novellato per aggiornare le tipologie di cilindrata ivi previste alle evoluzioni tecnologiche dei motori delle imbarcazioni. È inoltre prevista una nuova tipologia di patente speciale per l'abilitazione al comando di imbarcazioni e natanti. In analogia con quanto previsto nel Codice della strada, viene introdotta la possibilità di annotare sulla patente nautica eventuali limitazioni e prescrizioni conseguenti alla verifica dei requisiti richiesti, con una disciplina più stringente per le patenti speciali.

Al fine poi di facilitare i controlli e ridurre i sinistri in mare, il nuovo articolo 39-*bis* istituisce l'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, quale strumento informatico che consentirà di verificare in tempo reale la sussistenza dei requisiti di validità delle patenti, nonché le violazioni, i sinistri o altri eventi straordinari in cui sia coinvolto l'intestatario.

In relazione alla responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto, le novelle all'articolo 41 del Codice estendono l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria anche ai natanti da diporto utilizzati nell'esercizio di attività commerciali, prevedendo la copertura dei danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

L'articolo 31 dello schema inserisce nel Titolo II del Codice della nautica un nuovo Capo II-*bis*, per la disciplina di alcune figure professionali per le unità da diporto.

I nuovi articoli 49-*ter* e 49-*quater* sono infatti dedicati alla istituzione e alla regolamentazione del mediatore del diporto, quale figura distinta da quella generale, già presente nella legislazione vigente, del mediatore marittimo. Si prevedono requisiti e procedure semplificate per l'accesso alla professione.

Gli articoli 49-*quinqies* e 49-*sexies* definiscono e regolano invece l'attività dell'istruttore di vela.

Anche l'articolo 32 dello schema introduce, sempre nel Titolo II del Codice, un nuovo Capo II-*ter*, costituito da due articoli, il 49-*septies* e 49-*octies*, relativi rispettivamente alla disciplina delle scuole nautiche, incaricate dell'istruzione e della formazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica, e dei centri di istruzione per la nautica, che gestiscono le scuole. Oltre a dettare norme sull'esercizio delle attività

e sui requisiti richiesti, sono regolati tutti gli aspetti relativi alla vigilanza sull'operato di tali soggetti.

Il Capo II-*quater*, introdotto dall'articolo 33 dello schema, contiene poi disposizioni sulle strutture dedicate alla nautica da diporto. In particolare, l'articolo 49-*novies* istituisce, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica da diporto in concessione, una riserva di accosti riservati alle unità in transito, determinato nella misura del 7 per cento dei posti barca disponibili per il periodo che va da giugno a settembre e, con riferimento agli altri periodi dell'anno, in un numero fisso, indicato nella norma in relazione alla capacità totale della struttura ricettiva. Una analoga previsione riserva al transito delle unità da diporto condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo l'1 per cento dei posti disponibili nella stagione estiva. Anche in questo caso, è determinato il numero degli accosti da riservare negli altri periodi dell'anno. L'articolo 49-*decies*, allo scopo di contenere il danneggiamento dei fondali e limitare gli accessi nelle aree marine protette, dove è più alta la pressione del diporto, promuove la realizzazione in tali zone di campi boa e campi ormeggio attrezzati per la sosta delle unità autorizzate, con una riserva del 15 per cento per le unità a vela. Con l'articolo 49-*undecies* si prevede poi la regolamentazione del ricovero a secco di natanti e di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri nei beni del demanio marittimo non in concessione, che presentino idonee caratteristiche. L'articolo 49-*duodecies*, al fine di superare alcune criticità emerse dalle prassi affermatesi negli anni e migliorare le condizioni di sicurezza della navigazione in mare, innova la legislazione vigente prevedendo l'istituzione di un servizio di assistenza e traino per le unità da diporto di lunghezza fino a 24 metri.

L'articolo 34 dello schema sostituisce l'articolo 52 del Codice, finalizzato alla diffusione della cultura del mare. Viene fissata all'11 aprile – giorno in cui nel 1991 il naufragio nel porto di Genova della petroliera Haven causò la morte di cinque membri dell'equipaggio e la perdita di migliaia di tonnellate di petrolio – la «Giornata del mare», quale ricorrenza civile per la promozione, negli istituti scolastici, di iniziative volte alla conoscenza del mare e alla sensibilizzazione circa il suo valore storico, culturale, scientifico, economico e ricreativo. Attività finalizzate alla diffusione della cultura del mare e dell'educazione marinara possono comunque essere inserite nei piani formativi delle scuole.

Gli articoli da 35 a 43 dello schema incidono in maniera rilevante sulle norme sanzionatorie contenute nel Codice della nautica.

In ossequio ad un criterio espressamente indicato nella legge delega, viene aumentata di un terzo l'entità delle sanzioni previste dall'articolo 53 del Codice per le violazioni commesse con unità da diporto. I nuovi articoli 53-*bis*, 53-*ter* e 53-*quater*, in analogia con quanto stabilito nel Codice della strada per la stessa casistica, introducono poi sanzioni specifiche per la conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool, con aggravii per i soggetti di età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono unità utilizzate a fini commerciali, nonché sanzioni per la conduzione in stato di

alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Oltre al ritiro della patente nautica, con l'articolo 53-*quinquies* si prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione e del ritiro della dichiarazione di potenza.

Sono quindi aumentate le sanzioni per l'utilizzo abusivo della autorizzazione alla navigazione temporanea e per l'esercizio abusivo delle attività commerciali effettuate con unità da diporto (articoli 54 e 55 del Codice) e viene introdotto un nuovo articolo 55-*bis* per disporre un aggravio delle sanzioni previste dal Codice qualora dalle violazioni commesse derivi un danno o il pericolo di un danno per l'ambiente.

Al fine di incentivare il pagamento rapido delle sanzioni comminate, il nuovo articolo 57-*ter* consente poi la riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto, se il versamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.

Gli articoli da 44 e 47 dello schema incidono sulle disposizioni complementari, transitorie e finali del Codice. In particolare, si modifica l'articolo 59 per semplificare la disciplina relativa alle formalità di arrivo e partenza delle unità da diporto; all'articolo 60 si estende al caso dell'integrità ambientale il termine ridotto di 24 ore per la denuncia di sinistro, già previsto per i casi di danni alle persone e si istituisce l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto; il nuovo articolo 62-*bis* prevede che la normativa tecnica che regola i sistemi di alimentazione e i relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, sia conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea. Viene infine integrato l'articolo 67 del Codice, relativo alla clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 48 dello schema rettifica un errore materiale nell'Allegato VIII del Codice, mentre gli articoli da 49 a 53 recano norme di coordinamento con altri atti legislativi.

In particolare, viene integrato l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, prevedendo che il piano regolatore portuale individui le aree da destinare al ricovero a secco di natanti e imbarcazioni da diporto.

Sempre finalizzata al rimessaggio a secco è la modifica disposta all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.

L'applicazione del decreto legislativo n. 53 del 2011 è poi estesa alle unità da diporto di bandiera non italiana utilizzate per traffici commerciali, che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie dell'interfaccia nave/porto.

La modifica all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003 sopprime, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro internazionale delle navi adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quello di avere una stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate.

Vengono poi corrette alcune imprecisioni nel recepimento della normativa europea nel decreto legislativo n. 5 del 2016.

In proposito, segnala che, in sede di stesura definitiva dell'atto, si dovrà tener conto delle interazioni – e quindi procedere al coordinamento – tra le disposizioni qui introdotte e quelle contenute nello schema di decreto legislativo relativo al regolamento per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, anch'esso all'esame della 8^a Commissione (Atto del Governo n. 448). L'obiettivo è quello di assicurare che le nuove disposizioni del Codice e le relative procedure amministrative siano attuate con modalità telematiche e non più meramente cartacee e che il tutto vada a regime in tempi rapidi.

L'articolo 54 dello schema prevede poi l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro delle infrastrutture per la modifica della disciplina del regolamento di attuazione del Codice della nautica, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione in una serie di materie indicate nella norma.

L'articolo 55 dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi oneri.

Ricorda che, come di consueto, insieme allo schema sono state trasmesse in Parlamento la Relazione tecnica, l'Analisi di impatto della regolazione e l'Analisi tecnico normativa, mentre si è in attesa dell'intesa della Conferenza unificata e dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della 8^a Commissione è fissato al 12 ottobre prossimo, previa acquisizione, entro il 6 ottobre, delle osservazioni delle Commissioni 1^a, 2^a e 14^a.

La legge delega ha inoltre disposto che il parere parlamentare indichi specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi stabiliti. In questo caso, il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo dell'atto per il parere definitivo, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede chiarimenti sugli effetti della nuova classificazione delle navi da diporto nelle due categorie del diporto maggiore e minore che lo schema inserisce nell'articolo 3 del Codice della nautica vigente, nonché sulle conseguenze nella nuova disciplina per la dismissione di bandiera introdotta nell'articolo 21. Invita poi a vigilare sulla corretta applicazione della procedura inserita nell'articolo 38 del Codice per l'imbarco e lo sbarco di marittimi sulle unità a noleggio appartenenti al medesimo proprietario, al fine di prevenire possibili abusi. Esprime perplessità su alcune delle novelle all'articolo 41 relativamente all'applicazione dell'assicurazione obbligatoria anche ai natanti da diporto commerciali e sulla nuova figura del mediatore marittimo di cui ai nuovi articoli 49-ter e 49-quater. Infine auspica che, nell'ambito dei campi boa e campi ormeggio attrezzati di cui al nuovo articolo 40-decies, la riserva per le unità

a vela sia elevata oltre il limite del 15 per cento, in quanto imbarcazioni molto meno inquinanti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime soddisfazione per la predisposizione dello schema di decreto in esame, sottolineando che questo passaggio è il punto di arrivo di un lungo lavoro legislativo per la revisione del Codice della nautica da diporto, in cui anche la Commissione ha dato un importantissimo contributo. L'impostazione del provvedimento sembra, nelle linee generali, affrontare in maniera corretta tutte le questioni che erano emerse nel corso del dibattito. Si tratta però di temi complessi ed occorre vedere concretamente come sono stati normati nello schema di decreto: una visione più chiara potrà certamente venire dalle audizioni informative già programmate, specialmente con i rappresentanti delle categorie interessate.

Esprime in ogni caso perplessità per il rinvio, nell'ambito delle varie disposizioni, a una serie di provvedimenti successivi, tra i quali in particolare il regolamento di attuazione: pur essendo comprensibile tale rinvio, data la complessità tecnica del provvedimento, è tuttavia auspicabile che l'adozione di tutte le norme e anche degli adempimenti amministrativi avvenga in tempi rapidi. Infine, con riferimento al nuovo articolo 49-*novies*, auspica che, al fine di rendere più dinamico e competitivo il settore, si possa aumentare la percentuale di accosti nelle strutture ricettive riservati alle unità in transito.

Il PRESIDENTE ricorda i tempi limitati a disposizione per l'espressione del parere e auspica che vi possa comunque essere un adeguato approfondimento, vista l'importanza del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 – Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORIOLI (*PD*) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), che aggiorna, rispetto a quanto esposto nel DEF presentato lo scorso aprile, gli obiettivi programmatici e il quadro dei conti pubblici, anche alla luce delle raccomandazioni elaborate in sede europea.

Dopo aver ricordato che l'8^a Commissione è chiamata ad esprimersi con un parere alla 5^a Commissione, per gli aspetti di competenza, cita tra gli allegati la Relazione sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, dove per ogni programma di spesa sono indicate le risorse disponibili e quelle ancora necessarie, con lo stato di attuazione delle singole spese. Gli investimenti di interesse per la Commissione sono rinveni-

bili in particolare nelle sezioni dedicate al Ministero dell'economia e delle finanze (volume I) e a quello delle infrastrutture e dei trasporti (volume II).

Per quanto concerne il contenuto, fa presente che, a fronte di un quadro internazionale caratterizzato da prospettive più favorevoli rispetto alle previsioni sottostanti al DEF di aprile, anche la ripresa dell'economia italiana, a partire della fine del 2016, ha mostrato un'accelerazione più spiccata. Pur in maniera differenziata tra i vari settori, nel primo semestre del 2017 si è registrata una crescita più robusta, che per il 2017 dovrebbe produrre un aumento del PIL dell'1,5 per cento. In tale contesto, il Governo, sterilizzate le clausole di salvaguardia e ferma restando l'esigenza di stabilizzare le finanze pubbliche e di accelerare la riduzione del debito, intende utilizzare la politica di bilancio concentrando le risorse disponibili a favore dell'occupazione giovanile, degli investimenti pubblici e privati e del potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà. Per il 2018, il quadro programmatico conferma la crescita del prodotto interno lordo in ragione dell'1,5 per cento rispetto all'anno in corso, mentre il deficit è atteso in riduzione all'1,6 per cento del PIL nel 2018.

Oltre a descrivere, come di consueto, il quadro macroeconomico internazionale e i recenti andamenti dell'economia italiana, la Nota dà conto nel dettaglio del percorso programmatico della finanza pubblica. Vengono quindi descritte le iniziative intraprese nell'ambito dei processi di privatizzazione avviati dal Governo, per i quali, complessivamente, per quest'anno le entrate previste saranno intorno allo 0,2 del PIL, mentre per il 2018 si stima un aumento pari allo 0,3 per cento del PIL. Con particolare riferimento alla competenza della 8^a Commissione, la Nota sottolinea come siano in corso alcuni aggiornamenti di vari piani industriali per effetto dell'imminente incorporazione di ANAS nel Gruppo Ferrovie dello Stato nonché dell'insediamento del nuovo vertice di Poste Italiane, il che ha portato a un temporaneo slittamento delle operazioni. Per quanto concerne FS-ANAS, l'esigenza di approfondimenti circa la riorganizzazione delle varie società del Gruppo (e quindi anche circa eventuali operazioni straordinarie di scorporo di rami di attività soggetti a privatizzazione) rende verosimile considerare i potenziali introiti come realizzabili nei prossimi mesi. Riguardo a Poste Italiane, la Nota di aggiornamento evidenzia che il cambiamento del vertice e la conseguente ridefinizione del piano industriale – atteso per fine anno – hanno messo in sospenso la cessione di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ultima parte della Nota è dedicata alla strategia e al cronoprogramma per la realizzazione delle riforme al centro dell'azione di Governo, nonché alle iniziative intraprese in risposta alle Raccomandazioni indirizzate all'Italia dal Consiglio europeo.

Con riferimento alla competenza della 8^a Commissione, tra le misure di semplificazione si ricorda l'introduzione, a partire dal 1° luglio 2018, del documento unico di circolazione per gli autoveicoli, che sostituirà i

due documenti attuali (il certificato di proprietà di competenza dell'ACI e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione Civile).

In materia di investimenti pubblici e infrastrutture, la Nota ricorda preliminarmente che nell'ambito del Piano Juncker a luglio 2017 risultavano approvati in Italia finanziamenti per un totale di 5,4 miliardi di euro, a cui si ricollegano 33 miliardi di investimenti attesi. Di tale somma, 3,8 miliardi sono destinati a 41 progetti già approvati nei settori infrastrutture e innovazione, e 1,6 miliardi indirizzati a 50 accordi con intermediari finanziari per finanziamenti dedicati alle PMI. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, si richiama la ripartizione del Fondo investimenti, pari a 47,55 miliardi in 15 anni (dal 2017 al 2032). Di questi oltre 19 miliardi riguardano interventi per trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. In questo ambito rientrano gli investimenti sulla rete ferroviaria (oltre 10 miliardi) e quelli sulla rete viaria nazionale, comprensivi della manutenzione straordinaria della rete di interesse nazionale (oltre 6 miliardi).

Richiama poi lo stato di avanzamento del Piano per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette aree a fallimento di mercato (aree bianche): lo scorso giugno è stato firmato il contratto per il primo bando e ha avuto luogo l'aggiudicazione provvisoria della seconda gara, mentre entro la fine dell'anno sarà bandita la terza gara. Per il Piano sono stati stanziati 2,2 miliardi per gli interventi immediati e altri 1,3 miliardi per quelli successivi. Lo scorso 7 agosto, inoltre, il CIPE ha approvato un'apposita delibera, che stanziava 1,3 miliardi per il sostegno alla domanda e 2,1 miliardi per gli interventi volti a migliorare la connettività nelle aree di mercato (aree grigie).

La Nota di aggiornamento si sofferma poi ampiamente sugli investimenti nel settore dei trasporti, dando conto delle principali novità legislative introdotte, in particolare dal decreto-legge n. 50 del 2017. Si prevede l'emanazione del decreto interministeriale per aumentare la competitività delle imprese nella filiera del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per un finanziamento complessivo di circa 202 milioni di euro, nonché la predisposizione del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, finalizzato al rinnovo del parco degli autobus del TPL, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria per un investimento complessivo, comprensivo del cofinanziamento, pari a 6.167 milioni di euro per il periodo 2019-2033. Sono inoltre richiamate le norme finalizzate allo sviluppo delle sinergie tra ANAS e il Gruppo Ferrovie dello Stato attraverso l'incorporazione e il trasferimento delle quote societarie.

La Nota ricorda poi le numerose disposizioni specifiche in materia ferroviaria, in particolare per rafforzare la sicurezza delle rete affidando a Rete Ferroviaria italiana (RFI) il ruolo di responsabile unico della realizzazione degli interventi per mettere in sicurezza le linee regionali. Per le stazioni ferroviarie italiane si prevede la riprogrammazione, da parte del CIPE, del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, per il completamento del Programma Grandi Sta-

zioni o di ulteriori opere. È stato inoltre consentito alle Autorità di sistema portuale di ridurre progressivamente i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine per incentivare lo sviluppo del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale. Si prevedono poi finanziamenti per interventi volti a potenziare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria (35 milioni per il 2018) e per servizi di trasporto ferroviario intermodale con i nodi logistici e portuali italiani (altri 20 milioni sempre per il 2018). Segnala inoltre che lo scorso agosto il CIPE ha reso parere favorevole sullo schema di Contratto di Programma 2017-2021 tra il MIT e RFI S.p.A. e approvato lo schema di Contratto di Programma 2016-2020 tra il MIT e ANAS S.p.A. Sempre ad agosto, è stato firmato il decreto per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per servizi di trasporto regionale, per una spesa pari a 2,4 miliardi.

Infine, viene richiamato lo schema di decreto correttivo della riforma dei porti recentemente trasmesso alla 8^a Commissione (atto del Governo n. 455), che ridefinisce alcuni aspetti della classificazione e della *governance* del sistema, e il primo Piano della Mobilità Turistica, che mira a integrare le reti di mobilità e l'offerta di turismo, attraverso investimenti sulle infrastrutture fisiche e digitali finanziati con le risorse nazionali per la politica infrastrutturale e finanziamenti europei.

Tra le altre misure di interesse della Commissione, sono illustrate le principali novità introdotte dal decreto correttivo del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 56 del 2017), segnalando altresì che sono in fase avanzata di predisposizione lo schema tipo del disciplinare di gara per i servizi e le forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché la proposta per l'introduzione dei sistemi informatici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM). Si ricordano poi, tra gli interventi a favore del Mezzogiorno di cui al decreto-legge n. 91 del 2017, l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate.

La Nota di aggiornamento si sofferma quindi sulla nuova Legge annuale per la concorrenza e il mercato (legge n. 124 del 2017), dando conto tra l'altro delle disposizioni che intervengono in materia di comunicazioni, poste e servizi di trasporto.

Infine, un'ampia sezione è dedicata alla riforma del trasporto pubblico locale (TPL) contenuta nel decreto-legge n. 50 del 2017. Tra gli aspetti salienti, sono segnalate le norme sulla separazione tra le funzioni di regolazione e di gestione dei servizi; le disposizioni sull'affidamento dei servizi di trasporto mediante procedure competitive; il rifinanziamento del Fondo nazionale per il TPL (4.790 milioni per il 2017 e 4.933 milioni a decorrere dal 2018) e i nuovi criteri per la sua ripartizione; la possibilità per le imprese affidatarie del servizio di TPL di ricorrere alla locazione di materiale rotabile per il trasporto ferroviario e di veicoli senza conducente per il trasporto su gomma.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) conferma le perplessità più volte espresse dal suo Gruppo sull'impostazione della politica economica del Governo, che escono rafforzate dalla lettura della Nota di aggiornamento in esame. Critica in particolare le privatizzazioni, che la sua parte politica considera del tutto scellerate, come dimostra il fatto che gli introiti attesi si stanno rivelando aleatori, al punto che alcune delle operazioni sono state rinviate.

Per quanto riguarda i finanziamenti messi a disposizione nella ripartizione del Fondo investimenti, invita alla prudenza sull'affidamento di una parte delle risorse per le PMI a intermediari finanziari, atteso che questi ultimi spesso più che le finalità istituzionali sembrano perseguire unicamente i propri interessi speculativi.

Riconosce invece la validità della strategia finora messa in opera per la realizzazione del piano per la banda ultralarga, auspicando che le scadenze indicate nella Nota siano rispettate. Chiede poi chiarimenti sulla riprogrammazione del 50 per cento dei fondi disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, atteso che questa società dovrebbe essere stata ormai privatizzata.

Esprime inoltre perplessità sulla norma che consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine portuali per incentivare il traffico merci ferroviario, in quanto lo Stato dovrebbe piuttosto mirare a garantire l'autonomia finanziaria delle Autorità.

Infine, critica la norma che consente di reperire i nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale con la formula del noleggio senza conducente, in quanto è possibile acquisire anche mezzi con un'età fino a 12 anni, il che è pericoloso e inaccettabile.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che la realizzazione di una completa autonomia finanziaria per le Autorità di sistema portuale è sempre stata un'impresa molto complessa, su cui anch'egli, nella sua precedente qualità di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è impegnato a lungo.

Ricorda in proposito la proposta avanzata nella scorsa legislatura di assicurare alle Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) introiti pari all'1 per cento dell'IVA a consumo riscossa sulle operazioni portuali dell'anno: purtroppo su questa e su altre proposte simili non si è mai arrivati all'approvazione, a causa di vincoli posti dal Ministero dell'economia e delle finanze per le esigenze di finanza pubblica.

Infine, segnala che la Commissione dovrebbe rendere parere alla Commissione bilancio entro martedì 3 ottobre, perché poi il provvedimento passerà immediatamente in Assemblea.

Il senatore FILIPPI (*PD*) conferma che sulla proposta per l'autonomia finanziaria dei porti, avanzata al tempo dal presidente Matteoli in qualità di Ministro, vi fu un sostegno trasversale tra tutte le forze politiche, ma purtroppo non si riuscì ad attuare la misura, per le difficoltà già ricordate.

Per quanto concerne la Nota di aggiornamento in esame, che è l'ultima della legislatura, ritiene che, senza inutili trionfalismi, essa sia la prima dopo molti anni in cui finalmente si intravedono segnali concreti di ripresa, sia pure ancora con molti limiti.

Si può discutere sull'efficacia delle varie riforme adottate in questi anni, ma certamente dall'esame del documento emerge il senso di un'azione di Governo che ha cercato concretamente di superare la crisi. In particolare, appare chiaro anche il valore di alcune scelte che sono effettivamente strategiche ed efficaci. Per quanto riguarda le privatizzazioni, non condivide le critiche del senatore Cioffi, anche se concorda sul fatto che tali operazioni non possano avere solo lo scopo di «fare cassa», ma debbano essere inserite in una strategia di sviluppo industriale dei più importanti complessi produttivi del Paese: su tale aspetto il Parlamento e la stessa maggioranza hanno sempre vigilato e sollecitato il Governo.

Dopo aver richiamato alcune delle misure più importanti citate nella Nota di aggiornamento, sottolinea che l'elemento positivo di maggiore rilevanza è la ripresa di una seria attività di programmazione degli interventi, inserita sempre di più in una prospettiva europea. I progressi compiuti dall'Italia su questo fronte, che auspica siano ben evidenziati nel parere del relatore, autorizzano il Paese a chiedere anche all'Unione europea uno sforzo maggiore per il rilancio delle infrastrutture strategiche, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate e una programmazione di più ampio respiro che coinvolga tutti i Paesi membri.

Il relatore BORIOLI (PD), nell'intento di predisporre tempestivamente il parere da rendere alla Commissione di merito, chiede a tutti i colleghi di fargli pervenire, attraverso gli Uffici, eventuali proposte ed osservazioni da inserire nello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) richiama i recenti sviluppi della vicenda di Ryanair, che ha annunciato la cancellazione di ulteriori voli nei prossimi mesi. Si tratta di una situazione gravissima, che causerà notevoli disagi a centinaia di migliaia di passeggeri, oltre ad arrecare seri danni anche a molte regioni del Paese che sono servite unicamente da quella compagnia.

Chiede quindi che la Commissione possa ascoltare con urgenza i vertici di Enac, dell'Autorità di regolazione dei trasporti e il Ministro Delrio per comprendere quali azioni si stiano facendo o si possano fare per rimediare alla situazione.

Si sofferma poi su un'altra grave vicenda, quella riguardante le vertenze sindacali in corso presso SDA Courier Express, che sono sfociate anche in violenti scontri tra lavoratori e che stanno paralizzando l'attività

dell'azienda. Si impone quindi un confronto con i vertici della società, che verranno in audizione dinanzi alla Commissione la prossima settimana.

Ritiene tuttavia necessario che vi sia una presa di posizione forte anche da parte dei vertici del Gruppo Poste Italiane, che non può rimanere inerte dinanzi alla crisi di una delle sue principali società.

Il presidente MATTEOLI concorda sull'urgenza di svolgere approfondimenti sulla situazione derivante dalla cancellazione dei voli di Ryanair e si riserva di organizzare quanto prima un'audizione dei vertici di Enac.

Per quanto riguarda le questioni legate alla vertenza di SDA, esse potranno certamente essere approfondite nell'ambito dell'audizione già programmata.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 378

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'UTILIZZO DEL GLIFOSATO NELLE PRODUZIONI
AGRICOLE NAZIONALI*

Plenaria

273^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) si riserva di presentare uno schema di osservazioni nelle prossime sedute, anche alla luce dei lavori delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

– e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente FORMIGONI informa che la relatrice Bertuzzi ha presentato l'emendamento 9.100 (allegato al resoconto), interamente soppressivo dell'articolo 9, a seguito del parere condizionato reso dalla Commissione affari costituzionali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 – Allegati I, II, III, e IV – Annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce alla Commissione sul documento in titolo, rilevando che la Nota, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli interventi di politica

economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dell'aprile scorso.

La Nota di aggiornamento in esame reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,5 per cento sia per l'anno in corso sia per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,3 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di incremento era invece pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,1 per cento per il 2020); un tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso, al 10,7 per cento per il 2018, al 10,0 per cento per il 2019, al 9,5 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di disoccupazione era invece pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0 per cento per il 2020); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,1 per cento per l'anno in corso, all'1,6 per cento per il 2018, allo 0,9 per cento per il 2019, allo 0,2 per cento per il 2020 (il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017 prevedeva, per l'anno in corso, un tasso identico a quello del nuovo quadro suddetto, mentre, per gli anni successivi, contemplava un tasso pari all'1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, nonché un valore percentuale pari a zero nel 2020).

In merito alla revisione degli obiettivi di indebitamento netto rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, essa – osserva la Nota di aggiornamento – si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del Paese e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica.

I suddetti obiettivi del nuovo quadro programmatico – afferma la Nota di aggiornamento – verranno perseguiti senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste (in via eventuale) da precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica; in luogo dell'attivazione di tali clausole, che comporterebbe (anche al netto dei nuovi obiettivi, meno rigidi, di finanza pubblica) un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise), il Governo «intende adottare una manovra prossima allo 0,5 per cento del PIL, che riguarderà la spesa pubblica per 0,15 punti di PIL e le entrate per la restante parte». Riguardo agli incrementi di spesa in singoli settori, la legge di bilancio per il 2018 – afferma sempre la Nota – «destinerà le limitate risorse a disposizione a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà».

Per quanto attiene specificamente i profili di competenza, la relatrice segnala che la Nota richiama nelle premesse la diminuzione della pressione fiscale quanto alla tassazione dei terreni agricoli, nonché, nella de-

scrizione dei tagli di spesa dei Ministeri in attuazione della nuova procedura di bilancio, gli obiettivi di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto che riguardano per il prossimo triennio anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (6 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 5 milioni di euro dal 2020).

Quanto poi ai principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2017, la Nota richiama le misure per le zone terremotate, nell'ambito delle quali vi è anche la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie dello Stato tra l'altro ai soggetti esercenti attività agricole.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, si fa riferimento al trasferimento dei compiti prima spettanti al Corpo forestale dello Stato, mentre rispetto alla riforma delle società partecipate si richiama la previsione per cui le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Rispetto agli interventi di sostegno al credito, sono proseguite le fasi di attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti di agricoltura. Esse riguardano il settore lattiero-caseario e quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziare per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché gli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario (200 per cento) per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016.

Infine, nell'ambito delle misure di riequilibrio territoriale, si ricordano gli interventi per il Mezzogiorno attuati con il decreto-legge n. 91 del 2017, recante i finanziamenti per i giovani meridionali che avviano un'attività imprenditoriale anche nel settore dell'agricoltura e le misure per sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice BERTUZZI (PD) si riserva di presentare uno schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca (n. 963)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 83)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente FORMIGONI informa che sull'affare in titolo è stato svolto un approfondito ciclo di audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice BERTUZZI (PD) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO condivide lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, assicurando l'attenzione del Governo rispetto alla necessità di introdurre sollecitamente misure normative e amministrative fortemente attese dagli operatori del settore della pesca.

Il presidente FORMIGONI (AP-CpE-NCD) avverte che si passa alla votazione dello schema di risoluzione proposto dalla relatrice.

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) preannuncia il voto favorevole, auspicando a sua volta che la Commissione possa avviare e concludere l'esame del disegno di legge di riordino del comparto della pesca nei tempi più brevi possibili.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia il voto favorevole, apprezzando il riscontro nello schema di risoluzione dei temi segnalati nel corso delle audizioni.

La senatrice DONNO (M5S) preannuncia il voto favorevole, prendendo atto positivamente dei passaggi che hanno condotto all'odierna risoluzione, che hanno visto il coinvolgimento delle categorie interessate.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) preannuncia il voto favorevole associandosi all'auspicio del senatore Dalla Tor rispetto a una sollecita riforma normativa del settore della pesca.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di risoluzione testé illustrato dalla relatrice Bertuzzi.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, che è stato predisposto in attua-

zione della delega prevista dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2015, per cui il Governo adotta uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate con la normativa europea. Anche l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 («Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»), poi, viene operato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

La nuova formulazione organica – data dal regolamento (UE) n. 1169/2011 alla materia dell'etichettatura alimentare – attiene al nuovo concetto di responsabilità introdotto all'art. 8 del regolamento, che individua un unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta e la conseguente dilatazione della disciplina (la correttezza delle informazioni fornite al consumatore, soprattutto in materia di allergeni ed in materia nutrizionale). Tutti i soggetti coinvolti nella catena dell'approvvigionamento alimentare rivestono un ruolo di responsabilità nella corretta gestione e trasmissione delle informazioni.

Osserva che di tale distribuzione di responsabilità la disciplina sanzionatoria deve tener conto declinando di volta in volta l'entità delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta.

La necessità del nuovo intervento regolatorio deriva perciò dalla difficoltà di coprire con gli strumenti attuali, costituiti dalle disposizioni sanzionatorie dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, le nuove fattispecie previste dal regolamento sull'etichettatura.

Segnala che con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni di sanzioni amministrative, che passano da tre a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi editali che passa da 6 ad 8. Tale maggiore articolazione degli importi sanzionabili (da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40.000 euro, rispetto al range vigente che va da 600 a 18.000 euro) consentirà al soggetto controllore di adattare il livello della sanzione da irrogare sulla base della valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine al caso concreto. Il pagamento in misura ridotta, che permane, potrà avere pertanto maggiori effetti dissuasivi soprattutto per le violazioni di maggiore gravità.

Il Titolo I (principi generali), all'articolo 1 riporta il campo di applicazione del decreto.

L'articolo 2 reca il riferimento alle definizioni dell'articolo 2 del regolamento distinguendo, nell'ambito della definizione di «operatore del settore alimentare», la definizione del «soggetto responsabile» delle violazioni degli obblighi informativi del regolamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Sotto il profilo soggettivo, responsabile

delle violazioni è prevalentemente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione.

Nel Titolo II sono determinate le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il Capo I (violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti) all'articolo 3 reca la sanzione per le violazioni delle pratiche di leale informazione di cui all'articolo 7 del regolamento.

L'articolo 4 reca, invece, le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare previsti all'articolo 8 del regolamento, sia che riguardino tutti gli operatori del settore alimentare, sia il «soggetto responsabile», sia gli operatori diversi dallo stesso.

Il Capo II (violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione) all'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'Allegato III del regolamento. L'articolo distingue l'omissione delle indicazioni relative agli allergeni dalle altre indicazioni obbligatorie, differenziandone l'entità in termini di sanzione.

L'articolo 6 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'Allegato IV del regolamento.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento, il quale dispone le modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie, nelle fattispecie della vendita a distanza per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza. Infatti, l'articolo 14 dispone come e quando debbano essere veicolate, dal supporto della vendita a distanza, le indicazioni obbligatorie comunque applicabili all'alimento venduto, a seconda del tipo di alimento.

Il Capo III (violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie) all'articolo 8 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'Allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie individuabili.

L'articolo 9 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 ed all'Allegato VII del regolamento.

Il successivo articolo 10 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 ed all'Allegato II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, già sanzionata ai sensi del precedente articolo 5.

L'articolo 11 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'Allegato VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'Allegato LX del regolamento.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'Allegato X del regolamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell'alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.

L'articolo 13 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'Allegato XI del regolamento. Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 26 sia subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3, la sanzione prevista dal decreto è essa stessa subordinata agli atti di esecuzione.

L'articolo 14 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di titolo alcoolometrico di cui all'articolo 28 ed all'Allegato XII del regolamento.

L'articolo 15 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera 1) e 55 del regolamento, a far data dal 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale è divenuta obbligatoria per tutti gli alimenti, mentre in precedenza era obbligatoria solo per gli alimenti recanti un'indicazione nutrizionale o sulla salute.

Il Capo IV (violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti) all'articolo 16 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento.

Il Titolo III concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni.

Il Capo I (adeguamento della normativa nazionale), all'articolo 17 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992. L'aggiornamento riguarda il riferimento corretto ai prodotti «preimballati» anziché ai prodotti «preconfezionati» per rendere omogenea al regolamento (UE) n. 1169/2011 la terminologia impiegata.

L'intero articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992 resta in vigore poiché esso recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina del lotto, recata non già dal regolamento, bensì da Direttive comunitarie specificamente dedicate alla materia, poi codificate con Direttiva 2011/91/UE «relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare».

L'articolo 18 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui distributori automatici, che non includono gli impianti di spillatura, finalizzate ad introdurre il corretto richiamo al regolamento.

L'articolo 19 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo alla vendita dei prodotti non preimballati.

L'articolo 20 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui prodotti non destinati al consumatore, finalizzate a sostituire con il richiamo all'articolo 9 del regolamento, il richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 il quale è disapplicato per effetto dell'articolo 38 del regolamento.

Il Capo II (violazioni delle disposizioni nazionali) all'articolo 21 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.

L'articolo 22 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18.

L'articolo 23 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, ivi comprese le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività.

L'articolo 24 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del decreto legislativo.

Il Titolo IV (disposizioni generali), all'articolo 25 dispone la clausola del mutuo riconoscimento per le disposizioni del decreto.

L'articolo 26, che reca disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni, modifica l'attuale assetto di competenze, in base al quale autorità competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS), fatte salve le competenze, ove previste, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. In ossequio al criterio di delega previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge n. 170/2016, l'articolo 26 demanda, invece, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative esclusivamente allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi che sono preposti, sulla base della legislazione vigente, all'accertamento delle violazioni. Sono fatte salve, inoltre, le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di procedure per le irrogazioni delle sanzioni. Si dispone, inoltre, di seguito alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 4 della legge 19 agosto 2016 n. 166, la non sanzionabilità dei prodotti forniti ad organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono gratuitamente alimenti alle persone indigenti, fatte salve le violazioni relative alla data di scadenza e agli allergeni. Ciò consente di colmare una lacuna dell'ordinamento adeguando allo scopo la disciplina sanzionatoria in ragione della meritevolezza dell'interesse sotteso già individuato dal legislatore nel 2016 in materia di lotta agli sprechi alimentari.

L'articolo 28 reca disposizioni transitorie disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 29 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30 abroga il decreto legislativo n. 109 del 1992.

L'articolo 31 dispone che l'entrata in vigore del decreto decorra dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di ASSOSUINI (Associazione suinicoltori italiani), ASS.I.CA (Associazione industriale delle carni e dei salumi) e ANAS (Associazione nazionale allevatori suini) sulle problematiche della filiera suinicola del 19 settembre scorso, e nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di FIDAF (Federazione italiana dottori in agraria e forestali), di ASSOSEMENTI (Associazione italiana sementi), di COMPAG (Federazione nazionale commercianti di prodotti per l'agricoltura) e del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, sull'utilizzo del glifosato nelle produzioni agricole nazionali, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 963 (Doc. XXIV, n. 83)

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente la problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca,

richiamate le audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni del settore della pesca del 14 marzo, del Comando delle unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri del 22 marzo, delle organizzazioni sindacali del settore della pesca del 28 marzo, dei rappresentanti dei Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo) svolta il 4 aprile, del Reparto pesca marittima del Comando generale delle Capitanerie di porto del 5 aprile e delle associazioni della pesca sportiva del 3 maggio;

premessi che:

l’articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, ridefinendo il sistema sanzionatorio per il comparto ittico;

la prima applicazione dell’articolo 39 del collegato agricolo ha fatto registrare un notevole aumento dei controlli disposti ed effettuati dalle autorità preposte a cui ha fatto riscontro un minore numero di infrazioni;

l’efficacia dissuasiva e deterrente della novella si è tuttavia accompagnata ad un aumento dell’entità delle sanzioni irrogate, in assenza, peraltro, di un sistema premiale;

nel corso delle audizioni è emerso con chiarezza come sia necessario un ripensamento sulle soglie di tolleranza per l’applicazione delle sanzioni e sulla disciplina del pescato sottotaglia a bordo delle imbarcazioni da pesca;

problematiche specifiche riguardano il settore della pesca sportiva e dilettantistica, che costituisce una importante realtà nell’ambito del comparto ittico;

manca per la pesca un sistema organico e articolato di ammortizzatori sociali, come invece avviene per gli altri settori dell’agricoltura;

si è ribadita da parte degli auditi l’esigenza di istituire una sede di confronto permanente tra gli attori istituzionali e i soggetti rappresentativi del settore della pesca,

richiamato altresì che:

il dibattito su dette materie si è svolto in un ampio arco temporale con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del comparto;

è stato approvato in prima lettura da parte della Camera dei deputati ed è stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 2914 recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»;

tale provvedimento intende fornire una risposta normativa alle problematiche dinanzi delineate,

impegna il Governo:

a dare, una volta entrata in vigore la nuova normativa, sollecita applicazione alla stessa e alle deleghe ivi recate.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

Art. 9.

9.100

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 379

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria**343^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 – Allegati I, II, III e IV – Annesso)

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) si sofferma anzitutto sul quadro programmatico di finanza pubblica. Premesso che gli obiettivi del nuovo quadro permetteranno un aumento degli investimenti pubblici e privati, dell'occupazione giovanile e una concreta lotta alla povertà, ricorda che in tema di mercato del lavoro, a completamento del percorso di riforma avviato con il *Jobs Act*, è stata adottata la legge n. 81 del 2017, intesa a ridefinire i diritti per i rapporti di lavoro autonomo e a porre una disciplina specifica per il lavoro agile.

La relatrice segnala altresì che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha avviato la sperimentazione dell'assegno individuale di ricollocazione, che potrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto: soggetti disoccupati da almeno 4 mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. Si sofferma poi su alcune recenti misure che hanno comportato sgravi contributivi per l'occupazione nel Mezzogiorno, per i giovani fino ai 29 anni e per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro. Sottolinea inoltre che, quanto alla contrattazione collettiva, con la

legge di bilancio per il 2017, come riportato nella Nota di aggiornamento, il Governo ha rafforzato l'azione intesa a promuovere gli emolumenti retributivi collegati alla produttività aziendale.

Sul fronte dell'assistenza sociale, la relatrice ricorda l'adozione della recente misura di sostegno denominata «Reddito di inclusione (ReI)», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Da ultimo, sul settore pensionistico, fa notare che potrebbero concretizzarsi rischi di una crescita della spesa pensionistica nei prossimi due decenni.

In conclusione, la relatrice dà conto di una bozza di parere favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) auspica un dibattito approfondito, tenuto conto che nella Nota di aggiornamento si definiscono gli indirizzi fondamentali di politica economica dei prossimi anni. Passando all'esame della relazione, lamenta in primo luogo il ricorso alla decontribuzione per le imprese come strumento di lotta alla disoccupazione. Evidenzia le criticità del contratto a tutele crescenti che, nel periodo della sua applicazione, non ha garantito un'occupazione stabile. Per tali ragioni, chiede che si apra una stagione di intervento pubblico a sostegno dell'occupazione. Ritiene necessaria inoltre una riflessione generale sul *welfare* al fine di evitare la riproposizione di misure tampone inutili sul lungo periodo. Più in particolare, richiede interventi sul riconoscimento della maternità per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico. Auspica che i riferimenti su questi temi siano inseriti nella proposta di parere che si riserva comunque di valutare a conclusione della discussione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) contesta duramente i dati riportati nella Nota di aggiornamento, denunciando gli alti tassi di disoccupazione presenti soprattutto nelle regioni meridionali, nonché la diffusione dell'occupazione precaria. Richiama l'attenzione sulla piaga della povertà, che non è stata contrastata efficacemente dai recenti interventi normativi. Denuncia altresì le ipotesi di decontribuzione e l'inefficacia delle politiche attive per il lavoro. A tale proposito, riporta la condizione di quei disoccupati che, avendo beneficiato degli ammortizzatori sociali del 2016, non possono percepire altre misure di sostegno nell'anno in corso. Stigmatizza poi il ricorso ai tirocini in sostituzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Paventa, in conclusione, che gli effetti negativi della politica del Governo possano generare fenomeni di emigrazione dal Mezzogiorno. Pur auspicando un cambiamento radicale negli indirizzi di politica economica dell'Esecutivo, anticipa il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice PARENTE (*PD*), condividendo alcune delle osservazioni della senatrice Gatti, chiede che nel parere siano riportate indicazioni precise soprattutto sul tema dei tirocini e dell'apprendistato, su cui si è registrato un ampio consenso in Commissione in occasione dell'approvazione

della risoluzione conclusiva sull'affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato). Da ultimo, invita la Commissione a un dibattito approfondito sulla Nota di aggiornamento che contiene già le linee di politica economica della prossima manovra di bilancio, concordando sulla necessità di interventi di sostegno all'occupazione e di contrasto alla povertà.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) conferma l'opportunità che la Commissione dia indicazioni precise su quegli argomenti su cui è stato registrato recentemente un ampio consenso tra le forze politiche, come ad esempio la disciplina dell'apprendistato. Dopo aver espresso perplessità sull'istituto dei tirocini extracurricolari, invita a dare giusto rilievo all'assegnato di ricollocazione, attraverso opportune intese con le Regioni che consentano una corretta utilizzazione delle risorse del Fondo sociale europeo. Ribadisce la necessità di rallentare il processo di allungamento dell'età pensionabile, che danneggia in particolar modo le donne, e auspica una riflessione sul sistema contributivo in un contesto di percorsi lavorativi discontinui.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) puntualizza che non tutti i lavori portano alla stessa aspettativa di vita.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che la priorità delle politiche per il lavoro non deve essere la riforma dell'età pensionabile ma il contrasto alla disoccupazione. Riconosce l'opportunità di introdurre modifiche nella disciplina dei contratti a termine, abbassando i limiti temporali da 36 a 24 mesi e riducendo a quattro il numero massimo di proroghe. Si sofferma sul contratto a tutele crescenti che non ha prodotto un aumento dei licenziamenti. Sostiene, anzi, che il primo triennio di applicazione del *Jobs Act* ha prodotto un'inversione del processo, in atto dal 1969, di riduzione dei contratti a tempo indeterminato sull'occupazione generale. Conclude che il mondo delle imprese richiede certezze nella disciplina dei rapporti di lavoro.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) invita a circoscrivere il dibattito agli argomenti trattati nella Nota di aggiornamento, risultando difficile accogliere in una bozza di parere osservazioni che non attengono al DEF.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) plaude alla centralità riconosciuta alle politiche attive per il lavoro in luogo delle tradizionali misure assistenziali. Dopo aver fatto riferimento alla ripresa economica in atto, sottolinea il nuovo ruolo che il nostro Paese può assumere all'interno dell'Unione europea attraverso strumenti, come gli sgravi fiscali, che incentivano le imprese ad assumere. A tale proposito, ricorda la recente missione svolta dalla Commissione presso gli stabilimenti Lamborghini di Modena, che rappresentano un modello encomiabile di sostegno dell'occupazione e di inclusione sociale. Accoglie da ultimo le indi-

cazioni del Presidente e della senatrice Gatti in materia di accesso ai trattamenti pensionistici, soprattutto per quanto concerne le lavoratrici. Auspica che il parere dia valide indicazioni alla discussione che si terrà in occasione della sessione di bilancio.

La senatrice D'ADDA (*PD*), sottolineando aspetti non condivisibili della Nota di aggiornamento, chiede che nel parere siano inseriti riferimenti sull'aspettativa di vita, tenendo in considerazione il carattere usurante di alcuni lavori. Evidenzia inoltre che l'allungamento dei tempi per l'accesso alla pensione produce effetti negativi sull'occupazione giovanile.

La senatrice CATALFO (*M5S*) denuncia la crescente precarizzazione degli impieghi rappresentata dalla diffusione dei contratti a termine, concordando con le perplessità della senatrice Gatti riguardo le proposte di decontribuzione per le nuove assunzioni. Denuncia l'assenza di investimenti adeguati per i servizi per l'impiego e per il contrasto alla povertà. A tale riguardo richiama la proposta del proprio Gruppo sul reddito di cittadinanza come misura attiva per chi è in condizione temporanea di disoccupazione e come sostegno per promuovere qualificate attività di formazione professionale. Conferma che l'aumento dell'età pensionabile determina difficoltà per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Anticipa il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il PRESIDENTE sottolinea che i tempi di esame della Commissione di merito e la calendarizzazione del documento in Assemblea ne rendono necessario l'esame in tempi contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 9 ottobre alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2048) *Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

(2128) *Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(2266) *ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) dà conto di uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato, ringraziando i colleghi che hanno contribuito alla sua stesura. Puntualizza in particolare che il testo proposto non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica, perché orienta l'attività delle regioni e delle province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenza tra queste e lo Stato, e rimanda alla sessione di bilancio la quantificazione delle risorse che lo Stato destinerà a favore dei prestatori volontari di cura che sono identificati nel testo proposto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sollecita i Commissari a presentare proposte di osservazioni e contributi, al fine di pervenire la prossima settimana alla stesura del documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-bis,
ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, gli allegati e il relativo annesso, premesso che la revisione degli obiettivi di indebitamento netto (pari al 2,1 per cento per l'anno in corso fino allo 0,2 per cento per il 2020) si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del Paese e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica;

valutato che il tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso scenderà fino al 9,5 per cento per il 2020;

considerato che nella Nota di aggiornamento sono indicate alcune misure che saranno adottate nella legge di bilancio per il 2018 costituite dagli investimenti pubblici e privati, dalla lotta alla povertà e dall'incentivazione all'occupazione giovanile, nonché misure intese a promuovere gli emolumenti retributivi collegati alla produttività o redditività aziendale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2048, 2128 E 2266**

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa.

Art. 2.

(Valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 3.

(Definizione di Prestatore Volontario di Cura)

1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è riconosciuto invalido civile al punto da necessitare assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni.

2. L'assistito di cui al comma precedente deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del suo Prestatore Volontario di Cura salvo i casi di incapacità di intendere o di volere nei quali il consenso deve essere prestato dal tutore.

3. Il riconoscimento della qualifica di Prestatore Volontario di Cura preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito.

4. Il Prestatore Volontario di Cura si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

Art. 4.

(Modalità di accertamento)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, definisce con decreto le modalità di accertamento dei requisiti del Prestatore Volontario di Cura e dell'assistito di cui all'articolo 3.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

490^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017-
Allegati I, II, III, IV – Annesso**

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (PD), premesso che la nota di aggiornamento delinea un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, passa a illustrare le parti del documento attinenti ad aspetti di competenza della Commissione.

Viene ricordata, anzitutto, la recente approvazione della legge «annuale per il mercato e la concorrenza» (Legge 4 agosto 2017, n. 124), la quale ha operato una revisione della disciplina in materia di società di gestione di farmacie e di turni e orari delle farmacie. Tale revisione è ritenuta in linea con la quinta raccomandazione che era stata formulata per l'Italia, nel 2016, dal Consiglio dell'Unione europea, raccomandazione che reputava opportuni interventi ulteriori per aumentare la concorrenza anche nelle professioni regolamentate e nella sanità. La suddetta legge, inoltre, come ricorda la Nota in esame, ha posto nuove norme, «a tutela del cliente», in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società.

La Nota di aggiornamento menziona altresì la recente adozione (con il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126) delle disposizioni integrative e correttive della disciplina sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Con specifico riguardo all'applicazione delle tecnologie digitali, il Documento ricorda: la costituzione della cabina di regia del Nuovo Si-

stema Informativo Sanitario (NSIS), «opportunamente integrata al fine di assicurare un sistema di interventi unitario e condiviso con le iniziative già in essere» (tale cabina svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione del Patto per la sanità digitale); la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), il quale «sta monitorando la realizzazione dei sistemi di FSE da parte delle regioni e sta individuando i contenuti, i formati e gli standard degli ulteriori documenti previsti»; le novelle relative alla disciplina del medesimo fascicolo sanitario elettronico poste dalla Legge di bilancio per il 2017, le quali hanno tra l'altro previsto che le regioni possano avvalersi, al fine di attuare il principio di interoperabilità del fascicolo, dell'infrastruttura nazionale garantita, attraverso l'impiego dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito all'assistenza sociale, la Nota di aggiornamento ricorda che di recente (il 29 agosto 2017) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. Tale misura è articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona ed è subordinata sia alla prova dei mezzi sia all'adesione ad un progetto personalizzato, «condiviso con i servizi territoriali», relativo al nucleo familiare ed inteso all'inclusione sociale e lavorativa.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, la Nota conferma, per l'anno in corso, l'importo previsto nel Documento di economia e finanza 2017, pari a 114.138 milioni di euro (con un tasso di crescita dell'1,4 per cento). Per il triennio 2018-2020, la Nota in esame prevede che la spesa sanitaria corrente cresca secondo un tasso pari allo 0,8 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 ed al 2,1 per cento nel 2020; il rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL decresce da un valore pari a 6,6 punti percentuali nel 2017 e a 6,5 punti nel 2018 ad un livello pari a 6,4 punti nel 2019 e a 6,3 punti nel 2020.

Si apre la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) manifesta timore per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, stante la pochezza di contenuti e di proposte che, a suo giudizio, caratterizza il documento in esame quanto alle politiche in ambito sanitario: ritiene che il testo sia lontano dai problemi reali del Paese e, pur comprendendo le difficoltà di ordine finanziario, reputa che occorrerebbe ben altra capacità progettuale per mettere in sicurezza il sistema ed evitare che sia vulnerato il principio di universalità.

In particolare, osserva che il Governo sembra non dedicare la necessaria attenzione alle correlazioni tra povertà e stato di salute della popolazione, né alle problematiche di sostenibilità del sistema legate all'effetto

combinato della crescita delle aspettative di vita e della diminuzione della natalità.

Sottolinea, inoltre, il grave problema della penuria di borse di studio per le specializzazioni nel settore medico, che preclude a molti laureati in medicina di accedere al mondo del lavoro e impedisce il *turn over*, con le intuitive conseguenze sull'età media degli operatori e sulle condizioni operative dei servizi sanitari.

Conclude ribadendo la propria preoccupazione, anche alla luce della perdurante tendenza alla decrescita del rapporto tra PIL e spesa sanitaria, in assenza di un convincente progetto di ridisegno del sistema.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) fa proprie le preoccupazioni espresse dal precedente oratore quanto alle prospettive del Servizio Sanitario Nazionale. Saggiunge che il documento in esame, tra l'altro, non tiene conto delle esigenze connesse all'approvvigionamento dei farmaci innovativi e all'ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere.

Riguardo alle correlazioni tra povertà e stato di salute della popolazione, segnala l'allarmante fenomeno della crescita della spesa sanitaria privata, che lascia intravedere un'evoluzione del sistema in cui la possibilità di accesso alle cure è sempre più legata alla capacità reddituale dell'ammalato.

Reputa essenziale che il Governo, operando le necessarie scelte politiche, destini risorse aggiuntive al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, prefigurando eventualmente anche un piano europeo straordinario di investimenti in campo sanitario: diversamente, paventa inevitabili ricadute negative sulle prospettive di cura e sulle aspettative di salute della popolazione.

La PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha stabilito che le Commissioni consultate esprimano il proprio parere alla Commissione bilancio in tempo utile affinché quest'ultima riferisca all'Assemblea. Saggiunge che l'esame in Aula del documento è previsto per la giornata di mercoledì 4 ottobre e che la Commissione bilancio concluderà probabilmente i propri lavori nella giornata di martedì 3 ottobre.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola i senatori DIRINDIN (*Art.1-MDP*), GAETTI (*M5S*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e BIANCO (*PD*).

In esito al dibattito, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di concludere l'esame nella seduta pomeridiana che verrà convocata nella giornata di lunedì 2 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(2821) Venera PADUA ed altri. – *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. – *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La PRESIDENTE invita il relatore a rendere nota la sua proposta in ordine al testo da assumere quale base per il seguito dell'esame congiunto.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) si riserva di presentare una proposta di testo unificato, ritenendo meritevoli di specifico approfondimento le disposizioni in materia penale: in particolare, trova che sia necessario riflettere sui profili di coordinamento della nuova fattispecie penale introdotta dal disegno di legge n. 438 con il reato di istigazione al suicidio.

La PRESIDENTE suggerisce di valutare la possibilità di trattare tali questioni in sede emendativa.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), recependo il suggerimento testé avanzato, propone dunque di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 438.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(13) *MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

(87) *Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

(177) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

(443) *Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(485) *DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(1973) *TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

– e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

La PRESIDENTE, intervenendo in sede di replica nella sua qualità di relatrice, ricorda anzitutto la profondità dell'istruttoria svolta per il tramite delle audizioni informative e l'ampiezza della discussione generale, che a suo giudizio è stata articolata e franca senza sconfinare in atteggiamenti irragionevoli o di stampo ostruzionistico.

Premette che il proprio auspicio è quello di poter licenziare in tempi congrui il testo per l'Aula completando l'esame in sede referente, ma sottolinea che per raggiungere tale obiettivo sarà necessario che tutti i Gruppi valutino la possibilità di ridurre in maniera sostanziale il numero delle proposte emendative. Fa rilevare che, diversamente, l'inerzia della procedura condurrà inevitabilmente la Conferenza dei Capigruppo a dover prendere in considerazione la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea senza relatore.

Osserva che i problemi che il testo in esame intende regolare evocano il rapporto tra visioni diverse della vita e della morte, che non possono essere ricondotte in maniera univoca agli schieramenti politici, attraversando questi ultimi in maniera trasversale e interrogando direttamente le coscienze individuali. Pertanto, si augura che i temi oggi in discussione non siano utilizzati strumentalmente in sede di campagna elettorale.

Fa presente di aver riscontrato nel corso del dibattito alcune posizioni caratterizzate da eccessiva rigidità, che a suo avviso non hanno tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il provvedimento in esame, certamente perfezionabile e caratterizzato da talune imprecisioni, è il migliore possibile nelle condizioni date. Reputa infatti indispensabile, in questa fase, mettere almeno un primo punto fermo normativo, anche a fronte delle attese della società civile.

Entrando nel merito, ritiene di dover sottolineare un aspetto cruciale che nel corso della discussione è stato talora sottovalutato: il testo dischiude la possibilità di redigere le DAT senza imporre alcun obbligo

ed è pertanto uno strumento di valorizzazione e non certo di compressione della libertà dell'individuo.

Quanto al tema della validità temporale delle DAT, evocato da quanti paventano la cristallizzazione di manifestazioni di volontà datate o magari superate da nuovi convincimenti personali, ritiene inopportuno predeterminare a livello legislativo una data di scadenza: in proposito, il testo ha a suo giudizio già individuato un corretto bilanciamento, nella parte in cui prevede che le DAT siano rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento dal disponente.

Riguardo all'individuazione delle modalità di deposito delle DAT, esprime l'avviso che, per assicurare in maniera ottimale il rispetto della volontà e la *privacy* dell'interessato, sarebbe preferibile utilizzare lo strumento del fascicolo sanitario elettronico, pur essendo le modalità già individuate del testo sufficientemente cautelative. Saggiunge che è innegabile, come rilevato da diversi oratori, che sarebbe stato preferibile introdurre nel testo una norma istitutiva di un registro nazionale, ma ritiene che tale aspetto possa formare oggetto di intervento nell'ambito di un successivo provvedimento legislativo.

Desidera sgomberare il campo da ogni illazione circa il preteso carattere eutanasi del testo in esame: il provvedimento non attiene alla possibilità di porre termine alla altrui vita ma fornisce strumenti per tutelare la dignità della persona nella fase terminale della propria esistenza (sul punto l'oratrice richiama le considerazioni svolte nel corso dell'istruttoria dal Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Flick). In particolare, in merito alla terapia del dolore, fa rilevare che il testo è molto lontano dal voler fondare una sorta di diritto alla morte, come da taluni paventato: le disposizioni in materia, anche in tema di sedazione profonda, valorizzano massimamente la responsabilità dei professionisti sanitari e la sfera di autodeterminazione del soggetto nell'ambito della relazione di cura.

Quanto alla configurazione dell'idratazione e della nutrizione artificiali come trattamenti sanitari, ritiene che il testo sia in linea con le indicazioni scientifiche e che esso individui un corretto bilanciamento tra i diversi beni giuridici coinvolti, tenendo sempre come stella polare il rispetto della volontà della persona, a maggior ragione da assicurare quando essa versa in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia.

Dichiara di aver trovato sorprendenti i richiami alla legge 194, quanto alla pretesa necessità di disciplinare espressamente l'obiezione di coscienza, provenienti da alcuni dei più strenui detrattori di quel provvedimento legislativo: in realtà, a giudizio dell'oratrice, il testo in esame si fa carico di tutelare le espressioni di volontà dell'interessato senza privare i professionisti sanitari di ogni margine di valutazione: resta ben ferma la possibilità di disattendere le DAT qualora sussistano determinati presupposti puntualmente individuati (palese incongruità, non corrispondenza alla condizione clinica attuale del paziente, sussistenza di terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione). Così come – soggiunge l'oratrice – il dovere del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente viene

meno qualora questi pretenda trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratica clinico-assistenziali.

In merito a una delle questioni su cui si è maggiormente focalizzato il dibattito – quella relativa alla vincolatività delle indicazioni della persona in ordine ai futuri trattamenti sanitari e all'utilizzo del termine «disposizioni» in tale ambito – esprime l'opinione che, nel presupposto che sia indispensabile tutelare la volontà del soggetto, ben si possa svolgere un supplemento di riflessione in ordine alla scelta lessicale, ove ciò possa agevolare l'individuazione di una mediazione alta sul testo.

Sottolinea che il provvedimento dedica peraltro particolare attenzione anche alla tutela dei minori e delle persone incapaci e ciò dovrebbe rappresentare, a suo giudizio, un ulteriore elemento di assicurazione per tutti.

In conclusione, pur ribadendo di nutrire il massimo rispetto per il pluralismo, quale tratto saliente della democrazia, formula l'auspicio che il prosieguo dell'esame possa avere come riferimento non già l'etica dei principi ma quella della responsabilità, ciò che dovrebbe indurre a ricercare i punti di possibile condivisione e non a interrompere, di fatto, il dialogo in nome di principi ritenuti non negoziabili.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, si augura che possano essere individuati dei punti di mediazione per apportare modifiche migliorative ad un testo che, a detta della stessa relatrice, è tutt'altro che privo di lacune o imprecisioni. In questo modo – soggiunge l'oratrice – si eviterebbe di dover svolgere un esame puramente formale di migliaia di emendamenti e di giungere in Aula senza relatore, con il rischio correlato che il seguito dell'esame in quella sede sia piuttosto problematico.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Bianconi.

Il senatore GAETTI (*M5S*) ribadisce che per il proprio Gruppo l'articolato in esame rappresenta una sorta di minimo comune sindacale, da un punto di vista legislativo: non vi sono margini per interventi sul testo. Auspica pertanto che il provvedimento sia quanto prima sottoposto all'esame dell'Assemblea, se necessario anche senza relatore, confidando che tale difficoltà procedurale sarebbe accortamente gestita dal presidente Grasso nell'ambito della conduzione dei lavori d'Aula, così come avvenuto in precedenti occasioni nel corso di questa legislatura.

La PRESIDENTE comunica che sono state presentate nuove formulazioni degli emendamenti 1.409 e 4.454 (testi 2, pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2801

1.409 (testo 2)

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera *f)* del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto

previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e in-

formazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche corre late è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicando lo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante

che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio 4 dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede all'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

4.454 (testo 2)

SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute, o ente ad esso subordinato, provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 271

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2734 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D'ITALIA E DELLA MICROZONAZIONE SI-
SMICA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 272

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2734 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D'ITALIA
E DELLA MICROZONAZIONE SISMICA)*

Plenaria**336^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARINELLO***indi del Vice Presidente***ZIZZA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e la Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti al disegno di legge.

Il relatore CALEO (*PD*) ricorda che sul provvedimento, durante l'esame da parte della Camera dei deputati, sono state effettuate una serie di modifiche che solo in parte ritiene abbiano migliorato il testo. Tuttavia, reputa che qualora la Commissione si accingesse a modificare il disegno di legge la sua sorte risulterebbe segnata, dato che i tempi della legislatura non consentirebbero quasi sicuramente una sua approvazione definitiva. Pertanto, nonostante diversi emendamenti affrontino argomenti condivisibili, invita in tale fase al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. Qualora a seguito dell'esame da parte della Commissione bilancio si rendessero necessarie alcune modifiche al testo, si impegna peraltro a rivedere alcuni punti del provvedimento al fine di apportare eventuali interventi migliorativi.

La Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) apprezza che il relatore abbia rinvenuto in alcune proposte emendative dei punti capaci di migliorare il testo del provvedimento. Tuttavia, dal momento che potrebbero aprirsi degli spazi per l'approfondimento di alcune tematiche, non condivide la necessità di accelerare sui tempi del provvedimento ritenendo invece prioritario operare per migliorare il testo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) concorda con quanto testé affermato dal senatore Pegorer: considerato infatti che su alcune problematiche è emersa in Commissione la necessità di apportare miglioramenti al testo, ritiene preferibile esaminarle prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) segnala l'opportunità di individuare preliminarmente quei temi su cui potrebbe esserci una maggiore disponibilità ad intervenire con modifiche da parte del relatore e del Governo, in modo da poter procedere più speditamente qualora si aprissero spazi di intervento durante l'esame in Assemblea.

Il senatore VACCARI (*PD*) fa presente che la disponibilità offerta dal relatore ad apportare modifiche al testo è strettamente legata ai possibili sviluppi che potrebbero derivare da rilievi contenuti nella relazione tecnica definitiva predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Condivide pertanto la proposta del relatore che, con l'obiettivo prioritario dell'approvazione definitiva del provvedimento, ha formulato un parere contrario su tutte le proposte emendative sottolineando che eventuali modifiche potranno apportarsi solo qualora la Commissione bilancio dovesse indicare la necessità di seguire un diverso percorso.

Il presidente MARINELLO, alla luce del dibattito svoltosi, propone di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno sin dalla giornata di martedì della prossima settimana, in modo da velocizzare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento perlomeno in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PUPPATO (*PD*) sollecita il Presidente a raccordarsi con la Presidenza della Commissione agricoltura ai fini del prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo).

Il presidente MARINELLO rassicura la senatrice che provvederà in tal senso.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00342 sulle problematiche ambientali della «Terra dei fuochi» segnalando anzitutto l'istituzione della Commissione per l'individuazione e il potenziamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio per la tutela dei terreni, delle acque di falda e dei pozzi della regione Campania, che ha provveduto ad elaborare un apposito programma di interventi. Per le predette attività ed interventi, il fabbisogno economico complessivo indicato nel prospetto «Ripartizione degli impegni (2016-2020)» è pari a 103.425.000 euro. Inoltre, per dare attuazione a quanto previsto dal «Patto per la Terra dei fuochi», la regione Campania ha programmato di destinare un importo di 7 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, a progetti di investimento per attività di controllo e tutela ambientale presentati dagli enti firmatari del Patto, tra cui i comuni delle province di Napoli e Caserta. Con riferimento al ritiro degli pneumatici fuori uso abbandonati, segnala che è stato firmato un Protocollo d'intesa, che ha messo a disposizione circa 4 milioni di euro. Per quanto concerne, ancora, il fenomeno dei roghi, segnala la tendenza dell'ultimo quinquennio alla diminuzione degli incendi dolosi di rifiuti nei 90 Comuni della «Terra dei fuochi». Evidenzia come i risultati ottenuti sono frutto dell'impegno con il quale le istituzioni, le forze dell'ordine, l'Esercito, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e i comitati civici aderiscono alle attività promosse nel quadro del Patto per la Terra dei fuochi e coordinate dall'incaricato di Governo presso la Cabina di regia inter-istituzionale con le prefetture, la regione Campania e gli enti locali. Ferma restando la necessità di mantenere un elevato livello di attenzione nell'azione di contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti, ricorda anzitutto il contributo dell'aliquota di duecento militari dell'operazione «Strade sicure», specificamente dedicati alla vigilanza degli obiettivi più sensibili al rischio incendio di rifiuti. Segnala poi gli interventi anche nella lotta all'abusivismo in settori chiave attraverso un approccio di *intelligence* verso i rifiuti abbandonati o combustibili. Sul punto ricorda il Protocollo d'intesa che, il 24 luglio scorso, è stato sottoscritto da Governo, regione Campania, Prefettura di Napoli e Caserta e Anci Campania. In esecuzione del Protocollo d'intesa, è stata sottoscritta dalla regione Campania e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri apposita Convenzione per la vigilanza ed il monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani. La struttura commissariale ha richiesto, inoltre, una collaborazione tecnico-scientifica all'Istituto superiore di sanità (ISS), volta alla valutazione della salubrità dei suoli ad uso agricolo; tale attività si è esplicitata, nel periodo 2011-2013, mediante progettazione di idonei piani di monitoraggio. Al fine di valutare al meglio il potenziale impatto delle discariche sono state effettuate an-

che delle indagini analitiche volte a valutare la presenza di sostanze volatili nel suolo. L'ISS ha condotto, altresì, uno specifico progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie-CCM. Lo stesso Istituto ha svolto un'indagine epidemiologica nei comuni della Terra dei fuochi, i cui risultati sono stati comunicati agli enti competenti e resi pubblici sul sito *web* dell'ISS. Fa presente inoltre che la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha segnalato quanto finora emerso anche grazie alle iniziative investigative svolte dalla costituita Unità di investigazioni ambientali e alla collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. In particolare, per quanto attiene alle ricadute sulla salute delle comunità residenti, sono stati acquisiti dati tendenti a far ipotizzare, allo stato, una possibile correlazione fra le aree dove sono state riscontrate le più importanti criticità ambientali e quelle interessate dal maggior numero di patologie tumorali. Tale correlazione è tuttora oggetto di specifico approfondimento nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica concluso il 23 giugno 2016 tra la Procura e l'ISS, finalizzato alla individuazione di microaree di particolare interesse investigativo e, conseguentemente, all'aggressione dei potenziali focolai di esposizione a rischio. Le indagini hanno, inoltre, consentito di accertare l'esistenza di una filiera diffusa di smaltimento illecito dei rifiuti. Con riferimento allo smaltimento degli scarti delle lavorazioni tessili, fa presente che le investigazioni hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'illecito smaltimento dei rifiuti speciali. Altro settore di notevole interesse si è rivelato essere quello delle imprese di autodemolizione, delle officine meccaniche e di lavorazione di vernici. Segnala che la Procura sta procedendo alla individuazione dei terreni, ubicati nei circondari di Napoli Nord e di Santa Maria Capua Vetere, nei quali, secondo le dichiarazioni rese nel corso del tempo da vari collaboratori di giustizia, sarebbero stati interrati i rifiuti. Per quanto, in particolare, riguarda le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone, si è appurato che la quasi totalità dei siti indicati erano già stati oggetto di verifica, mentre sembrerebbe comunque escludersi la presenza di siti ove sarebbero stati collocati rifiuti a contenuto radioattivo. Rassicura infine che il Ministero dell'ambiente continua a tenersi informato ed a svolgere la sua attività, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto, svolgendo alcune considerazioni sulla riduzione del fenomeno dei roghi e sull'utilizzo dei sistemi di controllo aereo.

Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

291^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale del Capo negoziatore della Task Force dell'Unione europea in relazione alla Brexit, Michel Barnier, svoltasi il 21 settembre 2017, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 3^a e 14^a Senato e III e XIV Camera, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 settembre 2017.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Ginetti ha presentato l'ordine del giorno G/2886/21/14, pubblicato in allegato al resoconto, che raccoglie le preoccupazioni espresse dalla 8^a Commissione nel suo parere reso ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene chiusa la discussione generale.

Gli emendamenti e ordini del giorno, anche in considerazione della seduta della scorsa settimana, si intendono illustrati.

Si passa quindi alla fase della votazione.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/2886/1/14, a condizione che siano eliminati dal preambolo gli ultimi due paragrafi e nell'impegno l'ultimo paragrafo, nonché, sempre nell'impegno, le parole iniziali «ad inserire» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare l'opportunità di inserire».

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) accetta l'invito della relatrice e riformula l'ordine del giorno in un nuovo G/2886/1/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2886/1/14 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2886/2/14.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) lamenta come la contrarietà all'ordine del giorno impedisca una soluzione idonea per la questione dell'esclusiva riservata alla SIAE sui diritti di autore.

Il senatore ICHINO (*PD*) ricorda come, in argomento, sia intervenuta anche la recente legge sullo spettacolo.

Dopo che la relatrice GINETTI (*PD*) ha manifestato la disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione per l'esame in Assemblea, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti l'ordine del giorno G/2886/2/14, che viene respinto.

I senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*), FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) e GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/2886/3/14.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2886/3/14 che, previa dichiarazione di voto a favore della senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), è messo ai voti e respinto.

I senatori CARDINALI (*PD*), FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/2886/4/14, che, previo parere favorevole della relatrice, è accolto dal rappresentante del Governo.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) fa proprio l'ordine del giorno G/2886/5/14.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/5/14, a condizione che dalle premesse siano eliminati tutti i «considerato» e tutti i «tenuto conto» e che nell'impegno siano sostituite le parole «ad intervenire puntualmente con una norma primaria volta» con le seguenti: «effettuare gli opportuni approfondimenti volti a».

Dopo che la senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) ha riformulato l'ordine del giorno in un nuovo G/2886/5/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il rappresentante del GOVERNO lo accoglie.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/6/14, a condizione che nell'impegno le parole «a porre in essere le necessarie attività di controllo» siano sostituite con le seguenti: «ad assicurare il monitoraggio delle attività di cui in premessa».

Dopo che la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ha riformulato l'ordine del giorno in un nuovo G/2886/6/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il rappresentante del GOVERNO lo accoglie.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2886/7/14 è messo ai voti e respinto.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/8/14, a condizione che nel primo impegno le parole «a specificare che i contratti integrativi previsti nel presente articolo dovranno riguardare» siano sostituite con le seguenti: «a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa al».

Dopo che la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ha riformulato l'ordine del giorno in un nuovo G/2886/8/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il rappresentante del GOVERNO lo accoglie.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/9/14, a condizione che nell'impegno siano soppresse le parole «rimettendo tale estinzione ad una valutazione del giudice anche alla luce dell'effettiva assenza di pretese che vanno oltre la materia oggetto di intervento normativo» e siano inserite le parole: «limitando strettamente l'estinzione prevista dalla legge alle pretese che trovano soddisfazione nel-

l'intervento normativo e rimettendo alla valutazione del giudice la dichiarazione di estinzione della materia del contendere per pretese di diversa natura».

Dopo che la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ha riformulato l'ordine del giorno in un nuovo G/2886/9/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il rappresentante del GOVERNO lo accoglie.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2886/10/14, che viene altresì sottoscritto dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*), FLORIS (*FI-PdL XVII*) e LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) invita a valutare con grande attenzione la difformità che esiste tra il comma 1 e il comma 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 71 del 2015. Allargare l'offerta formativa almeno alle strutture private che già operano per conto del Servizio sanitario nazionale, come richiesto dall'ordine del giorno in esame, eliminerebbe le criticità esistenti.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2886/10/14, evidenziando come già oggi alcuni marittimi sono, di fatto, formati presso strutture private.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) preannuncia il suo voto a favore dell'ordine del giorno in esame.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che, in materia sanitaria, la formazione erogata da strutture sanitarie pubbliche offre maggiori garanzie rispetto alla formazione erogata da strutture private, benché riconosciute dal Servizio sanitario nazionale e operanti in regime di convenzione con questo.

L'ordine del giorno G/2886/10/14 è messo ai voti ed è respinto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2886/11/14 e G/2886/12/14, che sono accolti come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Su conforme parere della RELATRICE, il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2886/13/14.

Su conforme parere della RELATRICE, il GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2886/14/14, che viene sottoscritto anche dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UDT)-PSI-MAIE*).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/15/14, che è sottoscritto anche dai senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ed è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/16/14, che è sottoscritto anche dai senatori MONTEVECCHI (*M5S*), BOTTICI (*M5S*), LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ed è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2886/17/14, a condizione che nel secondo impegno dopo le parole «la periodica presentazione dei dati statistici» siano inserite le seguenti: «in forma aggregata».

Dopo che il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha riformulato l'ordine del giorno in un nuovo G/2886/17/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il rappresentante del GOVERNO lo accoglie.

L'ordine del giorno G/2886/18/14 è sottoscritto dal senatore AMIDEI (*FI-PdLXVII*), e previo conforme parere contrario della relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e respinto.

L'ordine del giorno G/2886/19/14 è sottoscritto dai senatori CANDIANI (*LN-Aut*), CARDINALI (*LN-Aut*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) e, su parere favorevole della RELATRICE, è accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/2886/20/14 è sottoscritto dai senatori FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), FLORIS (*FI-PdL XVII*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) e, previo parere favorevole della RELATRICE, è accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/2886/21/14 della RELATRICE è quindi accolto dal GOVERNO.

Successivamente, il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni, stanti i pareri contrari della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinte le proposte emendative 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

L'emendamento 3.5, fatto proprio dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*), sul quale grava il parere contrario *ex ar-*

ticolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, messo in votazione, è respinto dalla Commissione.

Al riguardo, il sottosegretario GOZI esprime la disponibilità del GOVERNO ad accogliere un eventuale ordine del giorno che riprenda i contenuti del suddetto emendamento, da presentare durante l'esame in Aula del provvedimento.

Messi in votazione separatamente, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, rispetto ai quali sia la RELATRICE che il rappresentante del GOVERNO manifestano la rispettiva contrarietà.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) raccoglie l'invito, formulatole dalla RELATRICE, a trasformare il proprio emendamento 9.2 in un conferente ordine del giorno, che è accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 11.1 e 11.2, sui quali convergono i pareri contrari della RELATRICE e del GOVERNO, nonché la valutazione contraria della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, posti in votazione, sono respinti.

I seguenti emendamenti, messi in votazione distintamente e con i pareri contrari della RELATRICE e del GOVERNO, vengono respinti dalla Commissione: 12.1 (fatto proprio dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e CANDIANI (*LN-Aut*)), 12.2, 12.3 (fatto proprio dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e CANDIANI (*LN-Aut*)), 12.4 (fatto proprio dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*), CANDIANI (*LN-Aut*), LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*)), 12.5 (fatto proprio dai senatori AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*)), 16.1 (rispetto al quale, la Commissione bilancio ha espresso contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione), 16.2 e 16.3.

In merito all'emendamento 16.4, rispetto al quale sia la RELATRICE che il GOVERNO manifestano la propria contrarietà, interviene, in sede di dichiarazione di voto, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), in qualità di proponente, la quale chiede per quali motivi non venga proposta, come in casi consimili, la trasformazione del medesimo in ordine del giorno.

Tale perplessità è condivisa dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale non comprende la posizione irremovibile della maggioranza e del Governo, che riposa, evidentemente, nella sola necessità di non rinviare il testo del disegno di legge alla Camera dei deputati.

In proposito, la RELATRICE rammenta che gli obblighi concernenti l'accesso al pubblico dell'informazione sono già previsti nel codice dell'ambiente e, quindi, non vi è bisogno, a rigore, di nessuna ulteriore specificazione. Tuttavia, dichiara la propria disponibilità a trasformare la sud-

detta proposta emendativa in un ordine del giorno che vada ad esplicitare solamente ciò che ancora non è disciplinato nel codice dell'ambiente.

Convengono, al riguardo, i proponenti dell'emendamento, i quali procedono alla sua trasformazione, insieme con l'analogo emendamento 16.5, in un conferente ordine del giorno, accolto dal GOVERNO.

L'emendamento 17.1 registra preliminarmente la dichiarazione di voto del senatore CIOFFI (*M5S*), proponente, ed un breve intervento della senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Su di esso, oltre alla contrarietà della RELATRICE e del GOVERNO, la Commissione bilancio ha formulato un parere negativo *ex* articolo 81 della Costituzione.

Messo in votazione dal PRESIDENTE, è respinto.

L'emendamento 17.0.1, stante il parere contrario sia della RELATRICE che del GOVERNO, messo in votazione, viene respinto.

A seguito della dichiarazione di voto del proponente, senatore CIOFFI (*M5S*), il sottosegretario GOZI prospetta l'opportunità di presentare, durante l'esame in Aula, un ordine del giorno che riprenda i contenuti della suddetta proposta emendativa, la quale focalizza un problema rilevante su cui è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti, rispetto ai quali converge il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, 18.1 (sottoscritto dalla senatrice MONTEVECCHI (*M5S*)), 19.1, 19.2 (sul quale la Commissione bilancio ha dichiarato la propria contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione), 20.1 (fatto proprio dal senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*)) e rispetto al quale la Commissione bilancio ha dichiarato la propria contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione) e 21.1.

Votati separatamente, gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, rispetto ai quali il GOVERNO e la RELATRICE si sono dichiarati in senso contrario (quest'ultima prospettando anche l'opzione di un loro complessivo recepimento mediante un apposito ordine del giorno da lei elaborato), vengono respinti dalla Commissione.

In proposito, i proponenti si riservano l'opportunità di presentare, in occasione dell'esame del provvedimento presso l'Aula del Senato, conferenti ordini del giorno.

Il senatore MARAN (*PD*) ritira l'emendamento 28.1.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

G/2886/1/14 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempiimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE statuisce il diritto dei titolari dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

con riferimento alla direttiva 2014/26/UE è stata aperta, allo spirare del termine di recepimento della stessa fissato per lo scorso 10 aprile 2016, la procedura di infrazione per mancato recepimento ex articolo 258 TFUE n. 2016/0368;

con l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, il Governo ha ricevuto dal Parlamento la delega legislativa – esercitata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 – per il recepimento della cosiddetta Direttiva Barnier, il cui testo ha tuttavia mantenuto un esplicito riferimento alla esclusiva intermediazione riconosciuta dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 alla S.I.A.E.;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha notificato, per tramite del Dipartimento per le Politiche dell'Unione europea, il testo della norma di recepimento al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione, la quale, secondo le indiscrezioni di talune testate avrebbe ritenuto insufficiente lo sforzo del Governo ed avrebbe preso in considerazione la possibilità di aprire una ulteriore procedura di infrazione, questa volta per errato recepimento,

considerato che:

lo scorso 5 settembre 2017, a seguito dell'incontro tra il Ministro Franceschini e la Commissaria europea per l'economia digitale Mariya

Gabriel al Festival del cinema di Venezia, il MIBACT da diramato una nota ufficiale recante la comunicazione che nella prossima legge di bilancio verrà inserita una novella legislativa al decreto legislativo n. 35 del 2017 che consentirà agli organismi di gestione collettiva senza scopo di lucro di operare legittimamente sul territorio italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una previsione atta a limitare l'esclusiva riconosciuta alla S.I.A.E. dalla legge n. 633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione collettiva di operare sul territorio italiano.

G/2886/5/14 (testo 2)

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, FUCSIA

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessi che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul cosiddetto *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-ter all'articolo 98 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento (UE) 2015/2120, relativi ad un'*Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del cosiddetto «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del ser-

vizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali,

impegna il Governo a effettuare gli opportuni approfondimenti volti a:

superare ogni qualsivoglia ambiguità lessicale, tecnica e fattuale chiarendo definitivamente che i *modem-router* utilizzati dall'utente finale per connettersi alla rete pubblica sono «apparati terminali» ed in quanto tali di libera scelta dell'utente in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e quindi chiarire che gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Conseguentemente, il Governo chiarisca nella norma che gli operatori di rete sono obbligati a fornire le credenziali di accesso a tutti i servizi da loro commercializzati, siano essi la connessione alla rete pubblica *internet* che la fonia digitale Voice over IP (VoIP), a fronte dell'obbligo per gli utenti finali di dotarsi di apparecchiature pienamente conformi alla normativa nazionale e internazionale.

G/2886/6/14 (testo 2)

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del DDL 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessi che:

l'articolo 9 prevede che tra le cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA siano incluse anche quelle effettuate, entro centottanta giorni dalla consegna a cura del cessionario o per suo conto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, che provvedono al trasporto ed alla spedizione di beni fuori dal territorio UE in attuazione di finalità umanitarie;

le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;

al fine di garantire la trasparenza della tipologia di esportazioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

ad assicurare il monitoraggio delle attività di cui in premessa, al fine di verificare che il trasporto e la spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione europea non imponibili a fini IVA avvenga effettivamente in attuazione di finalità umanitarie.

G/2886/8/14 (testo 2)

GRANAIOLO, GATTI, GOTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premesso che:

l'articolo 11 prevede, a decorrere dal 2017, l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di 8.705.000 euro, a titolo di cofinanziamento, per la copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede perfezionati dalle università statali italiane al fine di superare il contenzioso in atto, nonché per prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera;

le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i contratti integrativi di sede entro il 31 dicembre 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge si predispongono uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché i criteri di ripartizione delle stesse risorse,

considerato che:

l'articolo 11 stanziava risorse per porre fine all'ampio contenzioso in corso tra le figure degli ex lettori madrelingua e le università italiane,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, la problematica relativa alla figura dei collaboratori ed esperti linguisti di cui all'articolo 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

G/2886/9/14 (testo 2)

GRANAIOLA, GATTI, GOTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premessso che:

l'articolo 11, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge in questione, vuole risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

considerato che:

l'articolo 11 del disegno di legge non modifica la norma contestata (articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della citata legge n. 240 del 2010), ma incide sulla chiusura dei contenziosi attuali, con conseguente risparmio delle spese legali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di effettuare una verifica degli effetti prodotti dalla legge n. 240 del 2010 sui contenziosi con gli ex lettori di lingua straniera e di considerare possibili iniziative legislative al fine di precisare che l'estinzione *ex lege* è prevista per le sole pretese che trovano soddisfazione con l'intervento normativo, fermo restando il diritto a far valere in sede giurisdizionale le eventuali altre pretese.

G/2886/21/14

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessso che:

l'articolo 26 attribuisce all'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) le funzioni di Autorità nazionale competente per la certificazione

e la sorveglianza degli aeroporti e del personale e delle organizzazioni che vi operano, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014;

tale attribuzione rientra pienamente nella missione istituzione dell'ENAC, che nel corso degli anni ha maturato esperienze e competenze tecniche di altissimo profilo in tutti i settori dell'aviazione civile;

considerato che:

le suddette funzioni si vanno a sommare ad ulteriori competenze assegnate negli ultimi anni all'ENAC, anche in virtù della sua specifica qualificazione,

tale aumento di competenze è avvenuto tuttavia a fronte di una progressiva e perdurante riduzione degli organici, che potrebbe in futuro non consentire all'Ente di svolgere adeguatamente la sua missione istituzionale;

impegna il Governo a:

allo scopo di garantire la concreta attuazione dell'articolo 26 e, in generale, l'efficiente svolgimento di tutte le funzioni spettanti all'ENAC, ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare all'Ente livelli di organico adeguati, per quantità e qualificazione professionale.

G/2886/22/14

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 9 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sulla disciplina dell'IVA e in particolare al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione, al fine di esentare dall'IVA le cessioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti in apposito elenco, che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;

la predetta norma non prevede un termine temporale entro cui il Ministro dell'economia sia chiamato ad adottare il decreto ministeriale che dovrà stabilire le modalità con cui le cessioni all'esportazione potranno beneficiare del regime di non imponibilità IVA;

impegna il Governo:

a prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, per stabilire le modalità con cui le cessioni all'esportazione potranno beneficiare del regime di non imponibilità dell'IVA, debba essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge europea 2017.

G/2886/23/14

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessi che:

l'articolo 16, in materia di acque reflue urbane, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del codice dell'ambiente, che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque, al fine di prevedere che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome per garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali;

impegna il Governo:

ad assicurare che gli atti relativi alle verifiche sui requisiti minimi di prestazione dei laboratori, per tutti i metodi di analisi, siano sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

Plenaria**292^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 24.4 e 28.2.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.3.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.3.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nonché a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2883) Deputati DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio

2017, che reca previsioni volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, a favorire la deradicalizzazione, fermo il rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e a favorire il «recupero» in termini di integrazione (sociale, culturale, lavorativa) dei cittadini (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia) coinvolti in fenomeni di radicalizzazione (articolo 1).

L'articolo 2 istituisce un Centro nazionale sulla radicalizzazione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministro dell'interno. Con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale, sono al contempo istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), presso le Prefetture-UTG dei capoluoghi di regione (articolo 3). È prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (articoli da 4 a 6).

L'articolo 7 riguarda le attività di formazione specialistica, che sono rivolte al personale: delle Forze di polizia e delle polizie municipali; delle Forze armate; dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università; degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, del personale dei corpi di polizia locale. L'articolo 8 concerne interventi preventivi finalizzati a prevenire episodi di radicalizzazione nell'ambito scolastico, mentre l'articolo 9 riguarda i progetti di formazione universitaria e post-universitaria. L'articolo 10 prevede che al Piano strategico nazionale, di cui all'articolo 2, competa altresì la previsione di progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere. L'articolo 11 riguarda il Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati. L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli orientamenti dell'Unione europea, il relatore ricorda che, il 28 aprile 2015, la Commissione europea ha presentato un'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, che individua la prevenzione del terrorismo e lotta alla radicalizzazione come una delle sfide più urgenti (le altre sfide sono la lotta alla criminalità organizzata e la lotta alla criminalità informatica). Inoltre, il 20 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione COM(2016) 230 «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza». Nel giugno 2016, in attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, la Commissione europea ha anche presentato la comunicazione «Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento» (COM (2016) 379).

Il 25 novembre 2015, anche il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche.

Dopo aver rilevato come il disegno di legge in esame si presenti coerente con la normativa e gli orientamenti dell'Unione europea, testè ricordati, il relatore illustra uno schema di parere favorevole.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si sofferma in senso critico sull'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, che rischia di sovrapporre le sue funzioni a quelle già esistenti presso il Ministro dell'interno, e del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione, che rischia di sovrapporre le sue funzioni a quelle del COPASIR.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) si mostra consapevole delle questioni poste dal senatore Cioffi, che saranno affrontate adeguatamente in seno alla Commissione di merito.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), pur essendo consapevole del ruolo primario della 14^a Commissione quale organo parlamentare chiamato a valutare la compatibilità europea dei provvedimenti, ritiene tuttavia possibile, per essa, svolgere anche valutazioni di merito in sede di osservazioni.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che compito precipuo della Commissione sia quello di verificare la legalità europea dei provvedimenti esaminati.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea il ruolo di cerniera tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo svolto dalla 14^a Commissione. Anche lo schema di parere, predisposto sul disegno di legge in esame, inquadra il contesto europeo che fornisce una utile cornice di riferimento. Nel merito, peraltro, è aperto al confronto sulle questioni connesse con la sovrapposizione di competenze tra le strutture oggi esistenti e quelle, di nuova istituzione, previste dal provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE osserva come vadano valutate con attenzione le implicazioni coinvolgenti le attività del COPASIR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo che reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

Lo schema è adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), ove si dispone di procedere mediante modificazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, volte ad individuare le autorità nazionali competenti ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del regolamento; alle medesime autorità nazionali dovranno essere attribuiti compiti di vigilanza, nonché assegnati poteri di indagine e sanzionatori.

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica la parte I del TUF, individuando nella Banca d'Italia e nella Consob le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760, definendone i compiti e i poteri (nuovo articolo 4-*quinquies*.1). La Banca d'Italia autorizza alla gestione di un fondo ELTIF, mentre la Consob riceve la notifica ai fini della commercializzazione di un fondo ELTIF già autorizzato in altro Stato membro. Le due autorità già dispongono, sulla base delle norme vigenti, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati. L'articolo 2 modifica due articoli della parte V del TUF concernenti la disciplina sanzionatoria. L'articolo 3 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver rilevato che nel provvedimento in esame non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva come le piccole e medie imprese si finanzino sul mercato anche attraverso i prodotti finanziari di cui al regolamento in esame, che possono presentare profili di rischio ove offerti al piccolo investitore. In generale, lamenta come la eccessiva standardizzazione dei prodotti finanziari al dettaglio impedisca la piena percezione dei rischi, rendendo auspicabile un rafforzamento dei presidi di tutela istituzionale a loro favore. Sollecita un chiarimento sugli spazi di tutela che offre il regolamento in esame, anche ai fini della verifica dell'efficacia dell'intervento delle autorità competenti.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiarisce come i fondi EL-TIF possano essere utilizzati sul mercato anche a vantaggio delle piccole e medie imprese. Ritiene inoltre che le funzioni e i compiti della Banca d'Italia e della Consob siano definiti correttamente dall'atto in titolo.

Il PRESIDENTE precisa che la legge delega aveva prescritto la chiara individuazione delle autorità competenti, ai sensi del regolamento, e la fissazione delle sanzioni, compito cui ha corrisposto l'atto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (n. COM (2017) 352 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che mira a migliorare il funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nonché di ampliarne il mandato in vista dell'entrata in vigore di nuovi sistemi in materia di sicurezza e gestione delle frontiere, nell'ambito delle azioni volte a far fronte alle sfide dell'UE nel settore della migrazione e della sicurezza.

In linea con la relazione della Commissione europea sul funzionamento dell'Agenzia eu-LISA (COM(2017) 346), del 29 giugno scorso, la proposta prevede di affidare all'Agenzia anche la gestione operativa di ulteriori quattro sistemi informatici ancora in fase di proposta: 1. il sistema EES per la registrazione di ingressi e uscite dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016) 194); 2. il sistema automatizzato per la gestione delle domande di protezione internazionale (COM(2016) 270); 3. il sistema ETIAS di informazione e autorizzazione ai viaggi per cittadini di Paesi terzi non soggetti al visto (proposta COM(2016) 731); 4. il sistema centralizzato sulle condanne pronunciate a carico dei cittadini di Paesi terzi e apolidi e sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN).

Altre modifiche al regolamento istitutivo dell'Agenzia discendono dalle valutazioni contenute: nella comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza»; nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità dell'11 mag-

gio 2017; nella settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017, sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza; nelle raccomandazioni di modifica formulate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia concernenti l'eventualità che eu-LISA debba ospitare e gestire soluzioni tecniche comuni per l'attuazione a livello nazionale di sistemi decentrati; e nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, al principio di sussidiarietà, che è rispettato in quanto gli obiettivi di gestire i sistemi informatici relativi alla raccolta e lo scambio di dati tra gli Stati membri, e di fornire consulenza e sostegno agli Stati membri in casi specifici, non possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri singolarmente, e al principio di proporzionalità.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (n. COM (2017) 385 definitivo)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MARTINI (*PD*), relatore, introduce l'esame della proposta in titolo, che si prefigge di integrare, nell'ambito dei finanziamenti del programma Europa creativa, per il triennio 2018-2020, lo stanziamento annuo di 600 mila euro in favore dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO). Ricorda che l'Orchestra, fondata nel 1976, ha come presidente onorario il Presidente del Parlamento europeo e come membri onorari i capi di Stato o di Governo degli Stati membri, guidati dal Presidente della Commissione europea, e che essa è composta da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, selezionati secondo rigorosi criteri di qualità, che da 40 anni si esibiscono in nome dell'Unione europea.

Con la proposta in titolo, si vuole ricorrere all'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che consente di assegnare sovvenzioni, a carico del bilancio UE, senza invito a presentare proposte, in favore di «organismi indicati in un atto di base».

A tal fine, la proposta prevede di modificare l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1295/2013, che istituisce il programma Europa creativa, per includere l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra le misure destinarie del sostegno del sottoprogramma Cultura.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità.

Il PRESIDENTE, quindi, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 28 settembre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2883

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio 2017;

considerato che:

– il disegno di legge reca previsioni volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, a favorire la de-radicalizzazione, fermo il rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e a favorire il «recupero» in termini di integrazione (sociale, culturale, lavorativa) dei cittadini (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia) coinvolti in fenomeni di radicalizzazione (articolo 1);

– l'articolo 2 istituisce un *Centro nazionale sulla radicalizzazione*, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministro dell'interno. Esso è chiamato a promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione dei soggetti coinvolti. Il *Centro nazionale sulla radicalizzazione* elabora annualmente il *Piano strategico nazionale* di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. Il Piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare;

– con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale, sono al contempo istituiti i *Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione* (CCR), presso le Prefetture-UTG dei capoluoghi di regione (articolo 3);

– è prevista l'istituzione di un *Comitato parlamentare* per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (articoli da 4 a 6);

– l'articolo 7 riguarda le attività di formazione specialistica, che sono rivolte al *personale*: delle Forze di polizia e delle polizie municipali; delle Forze armate; dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università; degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, del personale dei corpi di polizia locale;

– l'articolo 8 concerne interventi preventivi finalizzati a prevenire episodi di radicalizzazione nell'ambito scolastico, mentre l'articolo 9 riguarda i progetti di formazione universitaria e post-universitaria;

– l'articolo 10 prevede che al Piano strategico nazionale, di cui all'articolo 2, competa altresì la previsione di progetti per lo sviluppo di *campagne informative*, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere;

– l'articolo 11 riguarda il Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati;

– l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ricordato che:

– il 28 aprile 2015 la Commissione europea ha presentato un'*Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020* che individua la prevenzione del terrorismo e lotta alla radicalizzazione come una delle sfide più urgenti (le altre sfide sono la lotta alla criminalità organizzata e la lotta alla criminalità informatica);

– il 20 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione COM(2016) 230 «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza». Tra le priorità indicate nella comunicazione figura la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche. In particolare gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le persone già radicalizzate siano inserite in programmi di deradicalizzazione, per evitare che facciano propaganda terroristica e discorsi di incitamento all'odio, e dovrebbero assicurare lo scambio proattivo di informazioni sugli elementi che presentano un rischio di radicalizzazione elevato;

– nel giugno 2016, in attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento» (COM (2016) 379). Nel documento vengono definite una serie di iniziative per sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri in diversi settori di intervento, dalla promozione dell'istruzione inclusiva e dei valori comuni al contrasto della propaganda estremista su internet e alla radicalizzazione nelle carceri;

considerato che, il 25 novembre 2015, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche. In tale risoluzione, il Parlamento europeo, per quanto riguarda il profilo della prevenzione della radicalizzazione:

– invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a condividere le informazioni di cui dispongono, a collaborare ai fini di nuove iniziative in materia di lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo aggiornando le politiche nazionali di prevenzione

e creando reti di esperti, ed evidenzia che è di fondamentale importanza fornire risorse e una formazione adeguate alle forze di polizia;

– si esprime favorevolmente all'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista;

– incoraggia l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società;

– sottolinea il ruolo dell'istruzione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico nell'impegno a prevenire la radicalizzazione su internet e ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottemperare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo sulle loro piattaforme internet;

– sostiene che ogni Stato membro dovrebbe predisporre un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti su internet e di agevolare l'individuazione e la soppressione di tali contenuti;

– sottolinea l'importanza del ruolo che la scuola e l'istruzione possono svolgere nel prevenire la radicalizzazione ed invita gli Stati membri a incoraggiare gli istituti scolastici a predisporre corsi e programmi accademici volti a rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse, la storia delle religioni, le filosofie e le ideologie;

– insiste sull'assoluta necessità di migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità di contrasto in seno agli Stati membri e tra di loro e le agenzie competenti;

– è convinto che le misure di prevenzione della radicalizzazione dei cittadini europei e del loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche devono essere accompagnate da una serie di strumenti di giustizia penale efficaci, dissuasivi e articolati;

– chiede che sia avviata una campagna di comunicazione strutturata a livello europeo, che si serva dei casi di ex «combattenti stranieri» che hanno già seguito un percorso di deradicalizzazione e le cui testimonianze traumatiche aiutino a esporre la dimensione religiosa profondamente perversa ed erronea dell'adesione a organizzazioni terroristiche come l'ISIS;

valutato che il disegno di legge in esame si presenta coerente con la normativa e gli orientamenti dell'Unione europea testè ricordati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 454

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che esso:

– reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), che sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori;

– è adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), ove si dispone di procedere mediante modificazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, volte ad individuare le autorità nazionali competenti ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del regolamento; alle medesime autorità nazionali dovranno essere attribuiti compiti di vigilanza, nonché assegnati poteri di indagine e sanzionatori;

rilevato che lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di tre articoli:

– l'articolo 1 modifica la parte I del TUF, individuando nella Banca d'Italia e nella Consob le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760, definendone i compiti e i poteri (nuovo articolo 4-*quinquies.1*). La Banca d'Italia autorizza alla gestione di un fondo ELTIF, mentre la Consob riceve la notifica ai fini della commercializzazione di un fondo ELTIF già autorizzato in altro Stato membro. Le due autorità già dispongono, sulla base delle norme vigenti, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati;

– l'articolo 2 modifica due articoli della parte V del TUF concernenti la disciplina sanzionatoria;

– l'articolo 3 concerne la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che nelle disposizioni dello schema in titolo non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 352 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede di migliorare il funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nonché di ampliarne il mandato in vista dell'entrata in vigore di nuovi sistemi in materia di sicurezza e gestione delle frontiere, nell'ambito delle azioni volte a far fronte alle sfide dell'UE nel settore della migrazione e della sicurezza;

considerato, in particolare, che

– l'Agenzia è stata istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011, al fine di subentrare alla Commissione europea nella gestione operativa del SIS (sistema informativo Schengen), del VIS (sistema informativo visti) e dell'Eurodac (sistema delle impronte digitali);

– successivamente sono stati affidati all'Agenzia nuovi compiti tra cui taluni aspetti operativi e di sicurezza riguardanti DubliNet (la rete di comunicazione tra le autorità nazionali competenti per le domande di asilo), il funzionamento di VISION (la rete di consultazione di Schengen) e l'esecuzione del progetto pilota «frontiere intelligenti»

– in linea con la relazione della Commissione europea sul funzionamento dell'Agenzia eu-LISA (COM(2017) 346), del 29 giugno scorso, la proposta prevede ora di affidare all'Agenzia anche la gestione operativa di ulteriori quattro sistemi informatici ancora in fase di proposta: 1. il sistema EES per la registrazione di ingressi e uscite dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016) 194); 2. il sistema automatizzato per la gestione delle domande di protezione internazionale (COM(2016) 270); 3. il sistema ETIAS di informazione e autorizzazione ai viaggi per cittadini di Paesi terzi non soggetti al visto (proposta COM(2016) 731); 4. il sistema centralizzato sulle condanne pronunciate a carico dei cittadini di Paesi terzi e apolidi e sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN);

– altre modifiche al regolamento istitutivo dell'Agenzia discendono dalle valutazioni contenute: nella comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza»; nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità dell'11 maggio 2017; nella settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017,

sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza; nelle raccomandazioni di modifica formulate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia concernenti l'eventualità che eu-LISA debba ospitare e gestire soluzioni tecniche comuni per l'attuazione a livello nazionale di sistemi decentrati; e nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate;

– l'articolo 10 della proposta consente all'Agenzia di seguire gli sviluppi della ricerca d'interesse per la gestione operativa dei sistemi informatici, nonché di contribuire all'attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

– l'articolo 12 della proposta assegna all'Agenzia il compito di fornire consulenza e sostegno ad hoc agli Stati membri, mediante studi di fattibilità e verifiche in situ, sul collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali, nonché per l'implementazione di nuovi sistemi centralizzati su richiesta di almeno sei Stati membri;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nei seguenti articoli del TFUE: – articolo 74, sulla cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri; – articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), sulla politica comune dei visti e i controlli alle frontiere esterne; – articolo 78, paragrafo 2), lettera e), sulla determinazione dello Stato membro competente nell'ambito del sistema europeo comune di asilo; – articolo 79, paragrafo 2, lettera c), sul contrasto all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare; – articolo 82, paragrafo 1, lettera d), sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; – articolo 85, paragrafo 1, su Eurojust; – articolo 87, paragrafo 2, lettera a), sulla raccolta e scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia; – articolo 88, paragrafo 2, su Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di gestire i sistemi informatici relativi alla raccolta e lo scambio di dati tra gli Stati membri, nell'ambito delle politiche di migrazione e di sicurezza, e di fornire consulenza e sostegno agli Stati membri in casi specifici, non possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere i predetti scopi. Peraltro, i compiti dell'Agenzia, relativi ai sistemi di raccolta e scambio di dati, non si estendono anche ad aspetti di responsabilità relativi ai dati stessi, i quali rimangono di competenza nazionale, sebbene all'Agenzia saranno ora attribuiti compiti ampliati di consulenza e di sostegno agli Stati membri in casi specifici.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 385 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si prefigge di integrare, nell'ambito dei finanziamenti del programma Europa creativa, per il triennio 2018-2020, lo stanziamento annuo di 600 mila euro in favore dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO);

ricordato che l'Orchestra, fondata nel 1976, ha come presidente onorario il Presidente del Parlamento europeo e come membri onorari i capi di Stato o di Governo degli Stati membri, guidati dal Presidente della Commissione europea, e che essa è composta da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, selezionati secondo rigorosi criteri di qualità, che da 40 anni si esibiscono in nome dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

– l'Orchestra è stata sostenuta negli anni passati attraverso diverse modalità;

– da ultimo, per il 2016 e il 2017, l'Orchestra ha ricevuto una «sovvenzione di funzionamento», prevista dall'articolo 121 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a titolo di liberalità, in quanto organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica della cultura dell'UE;

– con la proposta in titolo, si vuole ricorrere all'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che consente di assegnare sovvenzioni, a carico del bilancio UE, senza invito a presentare proposte, in favore di «organismi indicati in un atto di base»;

– a tal fine, la proposta prevede di modificare l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1295/2013, che istituisce il programma Europa creativa, per includere l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra le misure destinatarie del sostegno del sottoprogramma Cultura,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, che prevede la procedura legislativa ordinaria per

l'adozione di «azioni di incentivazione» volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione nell'ambito della cultura. Si tratta della medesima base giuridica del regolamento istitutivo del programma Europa creativa;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di assicurare un sostegno finanziario partecipato da tutti gli Stati membri in favore dell'Orchestra dei giovani provenienti da tutti gli Stati dell'Unione europea, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le modalità di finanziamento dell'Orchestra e una somma che, in base alle precedenti esperienze maturate nell'ambito del finanziamento della stessa Orchestra, in particolare nel quadro del programma Europa creativa, è stata considerata appropriata per tale organizzazione. Inoltre, la sovvenzione proverrà dall'attuale dotazione finanziaria del sottoprogramma Cultura di Europa creativa e non richiederà ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE. D'altra parte, l'indicazione nominativa dell'Orchestra, nell'ambito di un regolamento che, per il resto, fa riferimento solo a categorie o settori di intervento, può considerarsi giustificata dal carattere quasi istituzionale dell'organizzazione europea in questione, che si esibisce in nome dell'Unione europea.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria
117^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Santi Consolo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Santi Consolo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulle condizioni carcerarie in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente MANCONI ringrazia Santi Consolo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e ricorda la due direttrici principali su cui si è mossa l'attività della Commissione nel corso della legislatura nell'ambito delle questioni attinenti alle condizioni detentive in Italia: il regime speciale del 41-*bis* e la questione delle detenute madri con figli.

Santi CONSOLO, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ringrazia per l'attenzione che la Commissione ha riservato ai temi della detenzione e dei diritti umani e la grande sensibilità del presidente Manconi.

Riguardo alle donne madri detenute, attualmente in tutta Italia sono 51, con 58 bambini. Di queste 22 sono in custodia cautelare e tra queste 15 si trovano in un ICAM, istituto a custodia attenuata, 7 in carcere. Sono invece 29 le donne in esecuzione di pena e di queste 14 in un ICAM. Dopo Milano (San Vittore), Torino, Senorbì Cagliari e Venezia, a giugno scorso è stato inaugurato il quinto ICAM, quello di Lauro, in provincia di Avellino, con una disponibilità nazionale complessiva di 73 posti. Il Capo Dipartimento ha predisposto alcune proposte di modifica normativa in merito. La prima riguarda la possibilità di collocare sempre e comunque le donne con bambini presso gli ICAM, senza che la decisione sia a discrezione dell'autorità giudiziaria. La seconda riguarda l'attribuzione anche al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – e non più solo al magistrato – della facoltà di destinare la donna con figli in un ICAM. Infine, si propone di portare a 10 anni, e non più a 6, l'età limite entro cui i figli possono vivere con le proprie madri. Le proposte hanno ricevuto parere favorevole da parte dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia. La recente realizzazione e apertura a Roma della prima casa famiglia protetta in Italia, dopo molti anni dall'approvazione della legge nazionale che ne ha previsto l'introduzione, è sicuramente un passo importante. Inoltre i lavori di manutenzione della struttura sono stati eseguiti da detenuti in art. 21.

Riguardo al regime speciale del 41-*bis*, si è riscontrato un aumento delle persone recluse negli ultimi anni e la ricettività attuale è insufficiente. Il Capo Dipartimento ricorda di aver affrontato la questione nel corso di diversi incontri con i procuratori distrettuali antimafia. Inoltre, sottolinea, si sconta il ritardo nella consegna del carcere di Cagliari Uta. È necessario avere strutture che garantiscano al detenuto in regime speciale la possibilità di avere spazi sufficienti per una socialità adeguata.

Nei prossimi giorni verrà emanata una circolare in materia di regime di 41-*bis*, dopo un *iter* faticoso. Sono state tenute in conto alcune indicazioni giunte dal Garante nazionale. Vi sono infatti prassi operative non uniformi su tutto il territorio e le differenze di trattamento hanno conseguenze pesanti sui detenuti. Il profilo più significativo su cui si interviene riguarda la possibilità per i figli dei detenuti minori di 12 anni di poter svolgere il colloquio interamente in compagnia del genitore mentre attualmente possono trascorrere solo dieci minuti col genitore detenuto e questo tempo viene sottratto ai sessanta minuti totali concessi al mese. Un'altra

misura importante per i detenuti, per evitare restrizioni eccessivamente afflittive con riferimento al numero di libri che è possibile tenere in cella, verrà data la possibilità di avere un dispositivo per libri elettronici.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), nel ringraziare il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la sua esaustiva relazione esprime apprezzamento per le proposte di modifica normativa illustrate. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il tema delle detenute madri, si augura che davvero sia possibile dar corso agli intendimenti manifestati dal dottor Consolo in ordine alla realizzazione di un maggior numero di case famiglia, come previsto dalla legge n. 62 del 2011. Va tuttavia segnalato che sul piano applicativo vi sono ritardi molto evidenti, se è vero che a Bologna si sta pensando ad un nido nell'istituto penitenziario e che, sempre a Bologna, vi sono solo tre culle per quattro bambini presenti nella struttura. L'adeguamento delle retribuzioni dei detenuti che lavorano è un fatto senz'altro positivo, così come deve essere sottolineata positivamente l'idea di un pagamento in natura nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti. Per quanto concerne l'atteso nuovo ordinamento penitenziario, l'auspicio è che possano trovare spazio misure da un lato che consentano una estensione del tempo accordato ai detenuti per la comunicazione esterna, dall'altro l'individuazione di luoghi non controllati per l'affettività.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) mette in evidenza che la legge n. 141 del 2015 sull'agricoltura sociale tra le sue finalità ha anche lo sviluppo di interventi per l'inserimento socio-lavorativo e pertanto offre uno spazio giuridico da valorizzare. Ricorda che in Senato nel 2016 si è tenuto il concerto del coro Papageno, una interessante esperienza musicale nata all'interno della casa circondariale Dozza di Bologna che ha coinvolto più di 400 tra detenuti e detenute e che costituisce sicuramente una buona pratica da tenere presente.

La senatrice FASIOLO (*PD*) segnala l'importanza valorizzare il rapporto tra gli istituti penitenziari e il territorio specialmente sul versante dell'offerta lavorativa e sottolinea il fondamentale contributo, anche in questo campo, degli agenti di polizia penitenziaria.

Il presidente MANCONI segnala due questioni specifiche: la prima concernente il tempo accordato ai colloqui con i Garanti per i detenuti, che normalmente – come non dovrebbe – viene detratto dal tempo per i colloqui con i familiari; la seconda riguarda l'episodio della apertura di una sua lettera indirizzata ai detenuti della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, come da egli stesso denunciato nella interrogazione n. 4-07835 del 18 luglio scorso.

Il dottor Santi CONSOLO ribadisce l'auspicio che possano essere realizzate un maggior numero di case famiglia per detenute madri, anche

se il tema non è strettamente di sua competenza, da un lato sottolineando tuttavia che per raggiungere questo obiettivo è necessaria una semplificazione delle procedure; dall'altro mettendo in ogni caso in evidenza il suo impegno nella realizzazione di ICAM e gli importanti risultati di tale impegno. Per quanto riguarda il tema del lavoro negli istituti penitenziari, sottolinea innanzi tutto l'enorme contributo dato dal personale, in particolare dagli agenti di polizia penitenziari, evidentemente sottorganico, rilevando peraltro che il lavoro nell'agricoltura e l'agricoltura sociale possono rappresentare opzioni estremamente positive. Sul versante del rapporto con i Garanti per i detenuti, il tempo per questi incontri – proprio perché di incontri si tratta e non di colloqui – per sua disposizione non dovrebbero essere detratti dal tempo riservato ai colloqui con i familiari; sarà fatta una verifica rispetto all'osservanza di tale indicazione. Assicura infine che assumerà tutte le informazioni necessarie con riferimento alla vicenda che ha segnalato il presidente Manconi relativa ad una sua missiva ai detenuti della casa circondariale di Ascoli Piceno.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Santi Consolo e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico

Testo unificato C. 76 ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera dei deputati, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 76, recante «Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge è volta a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale, e a promuovere la ricerca scientifica in materia.

L'articolo 1 individua in tal senso la finalità e l'oggetto.

L'articolo 2 reca la definizione di uso medico dei medicinali a base di *cannabis*.

L'articolo 3 regola le modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore.

L'articolo 4 disciplina il monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, le Regioni e le Province autonome forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*. Ogni Regione e Provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione, da parte dei medici che hanno prescritto *cannabis* ad uso terapeutico, dei predetti dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità al Codice della *privacy*. Le Regioni e le Province autonome provvedono altresì alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 5 interviene in materia di programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, disponendo che le Regioni e le Province autonome comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano per l'anno successivo.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale

L'articolo 7 disciplina le campagne di informazione del Ministero della salute.

L'articolo 7-bis interviene in ordine alla formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, richiamando la vigente disciplina in materia di cure palliative e di terapia del dolore.

L'articolo 8 prevede la promozione della ricerca in materia da parte di università e società medico-scientifiche.

L'articolo 9 modifica le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

L'articolo 10 interviene infine in materia di trattamento fiscale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta sospesa alle ore 8,20 è ripresa alle ore 8,25.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

S. 2308, approvato dalla Camera

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Ivan CATALANO (*Misto-CIpI*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S.2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», già approvato dalla Camera.

La Commissione aveva già esaminato il provvedimento in prima lettura, esprimendo un parere favorevole il 26 novembre 2015.

Rileva che, rispetto al testo già esaminato, quello ora in esame presenta solo minori modifiche, di cui da conto in questa sede, rinviando per gli altri aspetti alla relazione già svolta.

All'articolo 3, che disciplina contributi (e non più «agevolazioni» come nel testo originario) in favore delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità dei propri prodotti, si specifica che fra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni già vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità.

L'articolo 4, recante la disciplina sanzionatoria, è stato modificato nel senso di stabilire che a chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici contenenti riferimenti non corrispondenti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale (per la vendita dei prodotti industriali con segni mendaci) solo nel caso in cui il fatto non costituisce più grave reato.

È stato infine introdotto l'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

S. 2837 Mauro Maria Marino

(Parere alla 6^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge S. 2837, recante «Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali».

Il provvedimento in esame reca misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, che vengono dotate di maggiore autonomia finanziaria, organizzativa e di personale, rafforzando, al tempo stesso, la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento diretto a potenziare l'autonomia e l'efficienza delle agenzie fiscali con l'obiettivo di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

L'articolo 2 apporta modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di agenzie fiscali. In particolare, esso prevede che – tra gli obiettivi da raggiungere, fissati dalla convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e ciascuna agenzia – risultino l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nonché del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. Si stabilisce, inoltre, che, per la misurazione di tali obiettivi, le convenzioni definiscano, per ciascuna agenzia fiscale, indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività, nonché indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale. Viene introdotta, infine, una nuova disciplina di finanziamento delle agenzie fiscali e viene ampliata la loro autonomia regolamentare.

L'articolo 3 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, limitandone l'applicabilità alle agenzie fiscali per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 4 prevede che le agenzie fiscali adeguino i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del provvedimento in esame entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 5 reca disposizioni abrogative e di coordinamento, mentre l'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017

(C.4620, approvato dal Senato)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5)

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri pareri, per gli aspetti di competenza, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della

Camera sul disegno di legge C.4620, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017», e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (*Doc. LXXXVII*, n. 5).

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere sulla legge di delegazione europea in data 12 luglio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, *mi soffermo* sulle principali modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato.

Sono stati inseriti 4 nuovi articoli: l'articolo 4 che reca una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;

– l'articolo 13 che delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di *privacy*;

– l'articolo 14 che definisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (già contenuta nell'allegato A);

– l'articolo 15 che contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'adozione di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali e per il contrasto agli illeciti in materia (già contenuta nell'allegato A).

È stato invece soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016), fa presente che il documento in esame è articolato in quattro parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta, di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione.

La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Per quanto concerne i risultati raggiunti dalla politica di coesione nel 2016, la relazione rileva in primo luogo come, nel corso dell'anno, sia stato completato il percorso di riorganizzazione della *governance* nazionale, avviato con la legge n. 125 del 2013 con l'obiettivo di garantire l'avvio tempestivo dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020 e di

rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno.

Sempre nel 2016, in attuazione dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi ed è stato istituito il Sottocomitato per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di «favorire il confronto partenariale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali coordinandosi, nell'ambito della Programmazione unitaria, con i Comitati di indirizzo per l'attuazione dei Patti per il Sud». È stato infine istituito il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo, con il compito di coordinare le attività connesse al monitoraggio dei programmi operativi 2014-2020 e garantire il rafforzamento del presidio centrale sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.

La relazione si sofferma quindi, più nel dettaglio: – sul dibattito europeo intorno al futuro della politica di coesione, culminato con la riunione del Consiglio affari generali del 16 novembre 2016 e con l'approvazione, in quella sede, di conclusioni «sui risultati e sui nuovi elementi della politica di coesione e dei fondi strutturali e di investimento europei». Nel proprio contributo alla discussione tematica, l'Italia ha sempre sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, di passare «da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi»;

- sull'avvio dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020;
- sugli esiti dell'esercizio di riesame del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2016. La relazione evidenzia come la Commissione europea abbia attribuito all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1,645 miliardi di euro, da destinare all'iniziativa «Occupazione giovani», alla specializzazione intelligente, a misure per l'inserimento dei migranti e per la lotta contro la marginalità sociale e al rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese.

Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge C. 4620, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017», e un parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (*Doc. LXXXVII n. 5*) (*vedi allegati 4 e 5*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017

S. 2886, approvato dalla Camera

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul disegno di legge S. 2886, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che sul disegno di legge la Commissione si è già espressa in prima lettura lo scorso 14 giugno, con un parere favorevole, e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo del governo, senza formulare osservazioni.

Si sofferma dunque solo sulle principali novità introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera, rinviando per il resto all'illustrazione già svolta in sede di esame del provvedimento in prima lettura.

Innanzitutto è stato introdotto l'articolo 2, in materia di tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su *internet*.

Nell'ambito dell'articolo 3, che disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. È stato inoltre previsto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi medicati.

È stato introdotto altresì l'articolo 4, che dispone sanzioni per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso «a un'*internet* aperta».

Vengono modificati, rispetto al testo presentato dal Governo, l'articolo 6, relativo alla disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, previsto dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE; l'articolo 7, che introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA; l'articolo 10, concernente il regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo.

Sono stati inoltre introdotti gli articoli 8, 13, 14 e 15.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti (UE) nn. 2016/429 e 2015/262. Viene stabilito che l'anagrafe degli equidi, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), sia organizzata e gestita dal Ministero della salute.

L'articolo 14 dispone che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa superare i tre mesi.

L'articolo 15 contiene disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Sono state poi introdotte modifiche all'articolo 16, che, in materia di requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque, prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche.

Sono stati altresì introdotti gli articoli da 18 a 21, 23, 24, da 26 a 29.

L'articolo 18 reca numerose modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali, al fine del corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 19 dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

L'articolo 20 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L'articolo 21 opera la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas.

L'articolo 23 contiene disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si stabilisce, in particolare, la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova-teorico pratica per il suo conseguimento, svolta dinnanzi ad una commissione esaminatrice composta da 5 funzionari, dei quali uno designato da un'azienda sanitaria locale (ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia).

L'articolo 24 modifica la disciplina sui termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati.

L'articolo 26 individua l'ENAC quale autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014.

L'articolo 27 prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni.

L'articolo 29 dispone in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,35.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud»

Atto n. 446

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per la localizzazione delle opere di interesse statale. Il comma 4 del predetto articolo prevede infatti che nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione

dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla Regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il richiamato articolo 81, quarto comma, dispone a sua volta che, in caso di mancata intesa tra Stato e Regione, ove il Consiglio dei Ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il procedimento ha ad oggetto la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud» (cd. complanare di Modena).

Premette che osta alla conclusione del procedimento non il dissenso della Regione o di un ente locale interessato, ma il dissenso di un'amministrazione statale preposta alla tutela del patrimonio storico-artistico. Risulta infatti agli atti il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Il tracciato dell'infrastruttura interferisce infatti con Villa San Donnino Lonardi, area tutelata con un vincolo di interesse storico-architettonico.

Rileva, in particolare, che l'infrastruttura interessa la parte finale del terreno di pertinenza della Villa, con il taglio di una porzione (circa 889 mq. su 47.000 mq. di area soggetta a vincolo) consistente in prati a verde antistanti il giardino storico.

La Regione Emilia Romagna, con delibera 9 novembre 2016, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, tra le quali quella di acquisire le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera che interferiscono con aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi il 2 marzo 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole sul progetto, atteso che sullo stesso è stata svolta un'attenta concertazione sul territorio.

Gli enti locali interessati – la provincia di Modena, il comune di Modena, il comune di Spilamberto e il comune di Castelnuovo Rangone – hanno espresso parere favorevole.

Nella riunione di coordinamento istruttorio del 2 marzo 2017 il comune di Modena ha riferito di aver approvato, nel 2003, una variante urbanistica che prevedeva il passaggio del tracciato della complanare a sud della Villa, al di fuori della zona tutelata. Il Ministero dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo, con successivo provvedimento della competente Soprintendenza adottato nel 2004, ha tuttavia esteso il vincolo anche alle porzioni di verde, di proprietà della Villa, antistanti lo spazio organizzato a giardino, comprendendo quindi nell'area tutelata la zona in cui la variante urbanistica del 2003 prevedeva la realizzazione della complanare di Modena sud.

Ricorda infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento.

Albert LANIÈCE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della
cannabis ad uso medico. (Testo unificato C. 76 ed abb.)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 76 ed abbinate, recante «Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il testo unificato è volto a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale;

considerato che il contenuto del provvedimento risulta nel suo complesso riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché alla materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. *r*), Cost.);

rilevato infine che l'articolo 7-*bis*, che interviene in ordine alla formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, richiama la vigente disciplina in materia di cure palliative e di terapia del dolore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (S. 2308, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 novembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali
(S. 2837 Mauro Maria Marino)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2837, recante «Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali», d’iniziativa del senatore Mauro Maria Marino ed altri;

rilevato che il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *g*)), nonché, per taluni aspetti, nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

preso atto delle finalità del disegno di legge consistenti nell’assicurare maggiore autonomia alle agenzie fiscali in materia finanziaria, organizzativa e di risorse umane e, più in generale, nel rendere più efficiente il sistema fiscale, in coerenza con le indicazioni provenienti dall’OCSE e dal Fondo monetario internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C.4620, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

richiamato il proprio parere espresso in data 12 luglio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *a*), Cost.);

preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di disegno di legge, espresso lo scorso 6 aprile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017
(S. 2886, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S.2886, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;

richiamato il proprio parere espresso in data 14 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *a*), Cost.);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sul testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella riunione dello scorso 13 settembre si è conclusa la discussione generale, dopo che il 5 luglio il relatore Anzaldi aveva illustrato la sua proposta di risoluzione.

Comunica inoltre che sono pervenute entro il termine stabilito alcune proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (*PD*), *relatore*, illustra il testo riformulato dello schema di risoluzione, che tiene conto di alcune delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 2*), e invita i presentatori a ritirare le rimanenti.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Roberto RUTA (*PD*), cui Roberto FICO, *presidente*, fornisce precisazioni, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), la deputata Mirella LIUZZI (*M5S*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), i deputati Pino PISICCHIO (*Misto*), e Tommaso GINOBLE (*PD*), i senatori Jonny CROSIO (*LN-Aut*), Francesco VERDUCCI (*PD*), Federico FORNARO (*Art.1-MDP*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), e Riccardo VILLARI (*GAL – DI, GS, MPL, RI*), indi Roberto FICO, *presidente*.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta del relatore e ritira le proposte emendative di cui è primo firmatario.

Giorgio LAINATI (*AP-CPE-NCD*) accoglie l'invito a ritirare le proposte emendative di cui è firmatario.

Roberto FICO, *presidente*, prende atto che il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri è assente. Si intende che non insista per la votazione delle proposte emendative di cui è firmatario.

Interviene in dissenso dal gruppo il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), preannunciando la sua non partecipazione al voto.

Roberto FICO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, ringrazia tutti i colleghi per il contributo dato e chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), lo schema di risoluzione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle oer 16.

ALLEGATO 1

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**00.1**

LAINATI

In premessa, terzultimo capoverso, dopo le parole: «posizioni di vantaggio», siano soppresse le seguenti: «prive di qualsiasi riscontro di mercato».

00.2

LAINATI

In premessa, sia soppresso il penultimo capoverso.

0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

All'alinea «Impegna», dopo le parole: «il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette» siano aggiunte le seguenti parole: «allo sviluppo di un processo che – tenendo conto dell'attuale struttura del mercato televisivo italiano – possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo. Tali procedure dovranno essere indirizzate».

0.2

LAINATI

All'alinea «Impegna» dopo le parole: «idonee procedure dirette» siano aggiunte le seguenti parole: «allo sviluppo di un processo che – tenendo conto dell'attuale struttura del mercato televisivo italiano – possa

favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo. Tali procedure dovranno essere indirizzate».

1.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al punto 1, le parole: «escludere che» siano sostituite con le seguenti parole: «limitare i casi in cui».

1.2

LAINATI

Al punto 1, le parole: «escludere che» siano sostituite con le seguenti parole: «limitare i casi in cui».

2.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al punto 2, le parole: «escludere che» siano sostituite con le seguenti parole: «contingentare i casi in cui».

2.2

LAINATI

Al punto 2, le parole: «escludere che» siano sostituite con le seguenti parole: «contingentare i casi in cui».

2.3

GASPARRI, BRUNETTA

Dopo il punto 2, siano inseriti i seguenti punti:

«2-bis) a garantire che il rapporto dell'agente con l'azienda abbia inizio con la trattativa per la definizione del contratto dell'artista rappresentato (conduttore, regista, scenografo, autore, costumista, ospite) e termini con la sottoscrizione dello stesso;

2-ter) a garantire che le risorse artistiche e produttive proposte dall'agente siano di provata capacità e di pieno gradimento aziendale, al fine di evitare trattative a pacchetto ovvero trattative che inseriscono accanto all'artista di primo piano, artisti/collaboratori non richiesti dall'azienda, ma imposti dall'agente;

2-quater) a escludere che l'agente possa partecipare a riunioni editoriali o di produzione o essere tenuto informato sull'andamento del processo creativo, ideativo, produttivo, al fine di evitare ingerenze nelle scelte editoriali, produttive e nei palinsesti;»

2.4

LAINATI

Al punto 2-bis, dopo la parola: «limitata», siano aggiunte le seguenti parole: «di norma».

2.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al punto 2-bis, dopo la parola: «limitata», siano aggiunte le seguenti parole: «di norma».

3.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Al punto 3, siano sostituite le parole: «più di tre» con le seguenti parole: «tutti».

3.2

LAINATI

Al punto 3, siano sostituite le parole: «più di tre» con le seguenti parole: «tutti».

3.3

GASPARRI, BRUNETTA

Dopo il punto 3, siano inseriti i seguenti punti:

«3-bis) a prevedere che la scelta di personaggi, artisti, autori e conduttori sia decisa dall'editore in accordo con la società coprodottrice;

3-ter) a prevedere l'obbligo per la Rai di inserire personale contrattualizzato che possa lavorare accanto alla società appaltatrice per favorire la crescita dei collaboratori;»

4.1

GASPARRI, BRUNETTA

Dopo il punto 4, siano inseriti i seguenti punti:

«4-bis) a favorire le coproduzioni a discapito del preacquisto e dell'appalto totale;

4-ter) a prevedere che all'interno di un palinsesto giornaliero, la percentuale prodotta in coproduzione non possa superare il 20 per cento nell'arco delle 24 ore giornaliere; ».

5.1

GASPARRI, BRUNETTA

Dopo il punto 5, sia inserito il seguente punto:

«5-bis) a prevedere che il preacquisto sia ammesso solo per genere documentario e *fiction* e itineranti;».

7.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Sia soppresso il punto 7.

7.2

LAINATI

Sia soppresso il punto 7.

7.3

GASPARRI, BRUNETTA

Dopo il punto 7, sia inserito il seguente punto:

«7-bis) a introdurre nella trattativa con le società di produzione, un criterio di compartecipazione ai rischi che preveda un premio, o una penale, legati all'obiettivo di share previsto per il programma, in coerenza con l'obiettivo di share della rete nella fascia in cui viene collocato e che tale accordo sia previsto nel contratto;».

ALLEGATO 2

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PREMESSO

che gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

che l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

che nell'attuale assetto del mercato radiotelevisivo italiano si è venuto determinando nei rapporti tra gli agenti di spettacolo e le aziende del settore uno squilibrio a favore dei primi, che rende difficoltoso l'accesso al mercato di nuovi soggetti economici, con effetti negativi anche per artisti e autori emergenti;

che auspica un intervento del legislatore che, anche al fine di rendere più trasparente il ruolo di ciascun operatore, possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo;

che nelle more di un intervento del legislatore vincolante per tutte le aziende del settore radiotelevisivo ritiene assolutamente indifferibile che la Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, adotti tempestivamente procedure idonee a evitare conflitti di interesse nei rapporti con gli artisti e i loro agenti, che possano comportare ingiustificati benefici e sprechi del denaro pubblico corrisposto da tutti gli italiani con il pagamento del canone;

che le suddette situazioni ledono la necessaria trasparenza che dovrebbe ispirare la condotta dell'azienda, l'immagine e gli interessi economici del servizio pubblico, creando all'interno della società indebiti poteri che condizionano l'operato degli organi preposti alla sua gestione;

che la Rai dovrebbe impegnarsi in maniera concreta e tangibile a valorizzare la produzione interna e ad adottare procedure volte a favorire una maggiore competitività e trasparenza nella scelta di artisti e conduttori, evitando fenomeni di concentrazione in capo a poche società;

che sarebbe preciso interesse della società concessionaria evitare che artisti e conduttori possano beneficiare di ingiustificate posizioni di vantaggio, prive di qualsiasi riscontro di mercato;

che non è accettabile far diventare ogni conduttore, magari anche chi è cresciuto professionalmente in Rai, un format a sé stante, con il rischio che questa procedura sia in realtà surrettiziamente utilizzata per incassare maggiori compensi e maggiori parcelle per gli agenti;

che la Rai dovrebbe previamente individuare, rendendoli noti, i criteri in base ai quali un programma, che le viene proposto di acquistare, possa configurarsi come un format «originale»;

CONSIDERATO

che la vigente Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale stabilisce:

all'articolo 1, comma 5, che la società concessionaria ispiri la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, e abbia come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), che la società concessionaria s'impegna a garantire «il sostegno alla creatività, all'innovazione e alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e *format* di qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali»;

all'articolo 13, comma 3, che «la società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2»;

TENUTO CONTO

che la società concessionaria si è impegnata a garantire con la vigente Convenzione un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio;

che la Rai dovrebbe garantire adeguati spazi a giovani artisti e conduttori anche mediante nuove trasmissioni ideate dalla stessa società concessionaria senza ricorrere all'acquisto di format;

che la società concessionaria dovrebbe evitare che i potenziali giovani talenti siano costretti a rivolgersi ad agenzie esterne per poter lavorare in Rai, con la conseguenza che sono queste ultime a stabilire chi sia meritevole di prestare la propria opera per il servizio pubblico;

che in molti Stati l'esercizio dell'attività degli agenti di spettacolo è regolata da norme anche di rango primario volte a escludere possibili situazioni di conflitto d'interessi;

che, ad esempio, in California il codice del lavoro specifica che un agente di spettacolo non può indirizzare l'artista che rappresenta in alcun contratto nel quale una società di cui l'agente è titolare abbia un interesse economico;

IMPEGNA

il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette:

1. a escludere che la produzione dei programmi trasmessi dalla Rai sia affidata, anche tramite appalti parziali, a società di produzione controllate e/o collegate ad agenti di spettacolo che rappresentino gli artisti che a qualunque titolo prendano parte ai programmi medesimi;

2. a escludere che sia affidata a società di produzione controllate e/o collegate ad artisti l'esecuzione, anche tramite appalti parziali, di programmi trasmessi dalla Rai, nei quali gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti e che per questo motivo percepiscano un corrispettivo dalla concessionaria;

3. a escludere che in uno stesso programma possano essere contrattualizzati più di tre artisti rappresentati dallo stesso agente o da altra società di cui l'agente sia socio;

4. a escludere coproduzioni di film finanziate dalla stessa Rai, anche attraverso Rai Cinema, con società di produzioni cinematografiche di cui siano direttamente o indirettamente titolari agenti di spettacolo rappresentanti di artisti legati alla società concessionaria da rapporti contrattuali in essere per altri programmi trasmessi sui canali della stessa Rai;

5. a riservare, nell'ambito della produzione cinematografica, una quota di investimenti ai produttori indipendenti, nell'ambito del sostegno all'industria nazionale previsto nella vigente Convenzione;

6. a dotare la Rai di strumenti idonei a verificare che i format esterni non si configurino come un mezzo surrettizio per incrementare ulteriormente i compensi di artisti, conduttori e giornalisti;

7. a prevedere che, a fronte del fatto che le parcelle degli agenti sono corrisposte direttamente dall'artista, la Rai renda noto sul proprio sito il loro ammontare, scorporandolo per ragioni di trasparenza dal compenso corrisposto all'artista, come se si trattasse delle spese per un fornitore;

8. a prevedere che tra i criteri da adottare al fine di accertare l'originalità o meno del format si faccia riferimento alla sua commerciabilità anche all'estero;

9. a creare una nuova struttura aziendale, ovvero a impegnare una struttura esistente, affinché sia preposta ai rapporti con giovani autori ovvero con le istituzioni (come, ad esempio, Dams o Istituto sperimentale di cinematografia) che formino i futuri operatori dello spettacolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono per l'Agenzia delle Entrate, il direttore, Ernesto Maria RUFFINI, il direttore centrale ad interim accertamento, Aldo POLITO, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe BUONO, il direttore centrale gestione tributi, Paolo SAVINI, il portavoce, Giovanni BARTOLINI, il capo ufficio comunicazione, Sergio MAZZEI.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Paolo PETRINI (*PD*), ed Enrico ZANETTI (*SC-ALA CLP-MAIE*), la senatrice Laura BIGNAMI (*Misto – Movimento X*).

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde ai quesiti posti.

Formulano ulteriori domande e richieste di chiarimento la deputata Carla RUOCCO (*M5S*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Stefano VIGNAROLI

indi del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente, Gaia Checcucci

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci, accompagnata dal funzionario del Ministero dell'ambiente, Salvatore Corroppolo, che ringrazia della presenza.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), Laura PUPPATO (*PD*), i deputati

Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Chiara BRAGA (*PD*), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Salvatore CORROPOLO, *funzionario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, fornisce alcune precisazioni.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 14.

Esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera

(RELATORI: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli)

(Esame e rinvio)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera. Dopo averne illustrato i contenuti, avverte che il testo della proposta sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica è fissato per le ore 20 di martedì 10 ottobre 2017.

Miriam COMINELLI (*PD*), *relatrice*, svolge alcune considerazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione del dottor Mario Pasquale De Biase, già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor De Biase, già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno, oggi funzionario delegato ai sensi dell' OCDPC n. 425/2016, che ringrazia della presenza.

Mario Pasquale DE BIASE, *già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mario Pasquale DE BIASE, *già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la missione in Campania, già prevista dal 12 al 13 ottobre 2017, abbia luogo dall'11 al 13 ottobre 2017.

La seduta termina alle ore 14,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale
(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la bozza del documento è stata illustrata nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi martedì scorso ed è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Nel redigerla, ha avuto modo di misurare l'importante lavoro svolto in pochi mesi e di apprezzare particolarmente l'attiva partecipazione di diversi componenti della Commissione, che con le loro domande e le loro osservazioni hanno consentito di approfondire diversi temi. Rispetto alla bozza presentata la settimana scorsa, ha apportato poche modifiche, per aggiornare il quadro conoscitivo, tenendo conto, in particolare, dei rapporti allegati alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Sintetizza i contenuti del documento, che si articola in 7 paragrafi: la premessa inquadra l'indagine nell'ambito delle altre iniziative assunte dalla Commissione; viene quindi riportato il programma dell'indagine; nel terzo paragrafo si dà conto delle audizioni svolte e delle memorie presentate; il paragrafo 4, molto corposo, contiene le sintesi delle audizioni svolte; il paragrafo 5 delinea gli elementi di contesto, individuando le questioni attorno alle quali ha ruotato l'indagine conoscitiva; il paragrafo 6

indica alcune delle semplificazioni possibili e necessarie; il paragrafo 7 trae le conclusioni.

Soffermandosi sugli ultimi tre paragrafi, segnala che il paragrafo 5, dedicato agli elementi di contesto, evidenzia il quadro in chiaroscuro delineato dall'indagine, affrontando due questioni: quella culturale e quella strutturale del sistema impositivo italiano. Nella questione culturale rientra la reciproca diffidenza tra cittadini e Stato: i primi hanno spesso difficoltà ad accettare senza riserve il loro ruolo di contribuenti. Da tale difficoltà derivano una diffusa elusione ed evasione fiscale, che a loro volta determinano un atteggiamento di diffidenza delle istituzioni, spesso portate a trattare i contribuenti come potenziali evasori. Il documento individua gli elementi fondamentali su cui poggia questo circolo vizioso nella non eccelsa qualità media dei servizi pubblici erogati e nella reazione dello Stato e degli enti locali alla diffusa elusione ed evasione fiscale, che si traduce in un aggravio impositivo per coloro che si comportano correttamente e in un sistema fiscale estremamente complesso, caratterizzato da una vasta quantità di tributi, di adempimenti e di scadenze. La chiave di lettura offerta dal documento è sostanzialmente questa: la questione culturale si traduce in una complessità strutturale difficilmente aggredibile, perché una seria, complessiva riforma del sistema impone un orizzonte temporale lungo per poter condurre un'analisi scrupolosa ed esaustiva dello stato dell'arte e un equilibrato bilanciamento degli interessi. Prevale invece – come per certi versi è fisiologico – la ricerca del gettito, procedendo per aggiustamenti successivi e con misure il cui impatto non sempre viene accuratamente valutato prima. Di qui nascono il moltiplicarsi degli adempimenti e delle scadenze, la volatilità delle norme e la loro stratificazione, nonché la sostanziale disapplicazione dello Statuto del contribuente. In più, «l'eterna transizione» nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali si traduce in «instabilità e provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e di quello di spesa. [...] Alla transizione consegue incertezza e alla incertezza si accompagna la indeterminatezza delle responsabilità». Sotto questo profilo – annota il documento – la vecchia imposta di famiglia, applicata nel periodo 1868-1974, pur non senza criticità, aveva il vantaggio di consentire ai comuni di avere una fotografia dell'agiatezza dei nuclei familiari e ai contribuenti di valutare come i comuni di residenza impiegavano i soldi percepiti con l'imposta. Ancora, a rendere ancora più complesso il quadro, si aggiunge «l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.)»: il documento richiama in particolare la relazione finale redatta da un gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, chiamato dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Giulio Tremonti ad analizzare questo ambito, il quale ha censito e classificato ben 720 misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore. Infine, non vanno dimenticate le clausole di salvaguardia che devono essere disinnescate ogni anno con la legge

di bilancio per scongiurare aumenti sostanziosi dell'aliquota IVA e delle accise. Le risorse assorbite dalle clausole di salvaguardia – puntualmente indicate nel documento – pregiudicano risolutivi interventi riformatori.

Dà atto che quasi tutti questi elementi sono emersi nel corso delle audizioni, unitamente alla percezione delle novità registrate negli ultimi anni, già segnalate nel programma dell'indagine, che consistono in un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, ispirato a quella che con termine anglosassone si definisce *compliance*, che si potrebbe forse tradurre come una reciproca, piena lealtà. Tutte le misure in campo per assicurare rapporti leali dovrebbero consentire di ridurre l'estesa area dell'evasione fiscale. Il documento sottolinea come la questione sia diventata di qualche interesse per la politica soltanto negli ultimi anni, con un primo monitoraggio di quella che viene definita «economia non osservata», cui concorrono l'economia malavitosa, l'economia irregolare e l'economia informale. Il documento richiama in proposito la seconda relazione redatta nel 2017 dalla Commissione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, che stima in oltre 35 miliardi il mancato gettito IVA per il 2015, pari al 26,4 per cento dell'imposta che potenzialmente si sarebbe dovuta riscuotere, con un'incidenza sul PIL pari al 2,1 per cento. Su questo fronte il documento richiama le positive esperienze in cui si è instaurato un conflitto di interesse tra acquirente e venditore (garantendo al primo ampie detrazioni fiscali).

Evidenzia che il paragrafo 6, sul presupposto che la semplificazione è la porta di ingresso al cambiamento culturale e alla rivisitazione del sistema fiscale, suggerisce i seguenti obiettivi di carattere generale: ridurre il numero dei tributi a livello statale e locale, evitando le sostanziali duplicazioni oggi esistenti e compiendo una riflessione sulle addizionali, che per loro natura non evidenziano il nesso pagamento delle imposte – erogazione dei servizi e quindi non consentono l'emersione delle responsabilità; accorpate le scadenze; rivisitare le misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, al fine di valutarne una razionalizzazione e una stabilizzazione; generalizzare – anche con regimi di carattere sperimentale – il conflitto di interessi tra contribuenti per favorire l'emersione dell'evasione fiscale; portare avanti il processo di digitalizzazione, che già ha prodotto importanti risultati anche nel settore doganale, e che è fondamentale sia per la migliore erogazione dei servizi fiscali sia a presidio della legalità. Nell'implementare la digitalizzazione sarà indispensabile evitare le disfunzioni, le duplicazioni e le complicazioni da più parti denunciate; rispettare le previsioni dello Statuto del contribuente, la cui costante elusione è stata richiamata in quasi tutte le audizioni.

Segnala infine che le conclusioni rilanciano il tema del rispetto delle regole contenute nello Statuto del contribuente, dalle quali sembra anche emergere una netta preferenza per gli strumenti legislativi ordinari, che invece costituiscono l'eccezione rispetto all'uso consolidato e intrecciato di decretazione d'urgenza e legislazione delegata. Anche su questo, il documento invita ad una riflessione, per ricondurre alla normalità un settore

cruciale e indubbiamente sotto stress, soprattutto dopo la prolungata crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. Il ritorno ad una situazione più serena sotto questo profilo potrebbe e dovrebbe indurre il legislatore ad interventi più ordinati e meditati, per le vie ordinarie, al fine di dare stabilità e univoca direzione alla normativa in materia fiscale.

Invita i colleghi che lo desiderino ad intervenire.

Pasquale SOLLO (*PD*) ritiene che il documento ben sintetizzi il lavoro compiuto dalla Commissione, dando ascolto a tutte le voci interessate al tema del fisco.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che la proposta di svolgere l'indagine è stata formulata dal senatore Angioni, che con altri componenti della Commissione ha costituito uno dei motori del lavoro svolto.

Mino TARICCO (*PD*) esprime apprezzamento per l'opera di sintesi compiuta dal presidente al termine di mesi di confronto con tutti i soggetti interessati. Il paragrafo delle conclusioni – a suo avviso – ben evidenzia le correzioni da apportare al sistema, che negli ultimi anni ha fatto registrare sviluppi positivi ma necessita di aggiustamenti. Si dice infine convinto che il documento conclusivo dell'indagine possa rappresentare un elemento utile per migliorare il quadro.

Ignazio ANGIONI (*PD*) ritiene che la Commissione sia riuscita ad avere uno spaccato di alcune tra le più gravi sofferenze del tessuto sociale, produttivo ed economico italiano. L'indagine è nata con l'obiettivo di chiarire come si possano conciliare un sistema tra i più farraginosi al mondo ed un altissimo tasso di evasione. Il documento conclusivo mostra bene le intime connessioni tra i due aspetti, evidenziando le patologie del sistema fiscale, che hanno indotto perfino i tecnici del settore – commercialisti e tributaristi – a scendere in piazza, per dare un segnale forte e per sollecitare una decisa azione di riforma. Quest'ultima è indispensabile, anche per sfoltire la selva delle norme, la cui utilità non sempre è dimostrata. In questi anni si sono registrati progressi importanti, ma occorre proseguire in un percorso che richiede tempo, serietà, determinazione e anche coraggio, avendo come obiettivi un sistema che assicuri nel contempo l'equità contributiva e la certezza che tutti concorrano al finanziamento della macchina pubblica. A tale fine occorre un'amministrazione efficiente e amica del cittadino – come quella delineata da ultimo nell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate – che assicuri costante supporto al contribuente e non si limiti ad azioni di repressione.

Preannuncia in conclusione il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, ringraziando il presidente per la dimostrata capacità di ascolto e di sintesi.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti e pone in votazione il documento conclusivo.

La Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale, che è pubblicato in allegato.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come in occasione delle precedenti indagini, il documento appena approvato potrà essere presentato e dibattuto in un convegno, la cui organizzazione potrà essere oggetto di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. Premessa**

L'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale segue immediatamente la precedente indagine svolta dalla Commissione sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con i risparmiatori nel comparto finanziario, bancario e assicurativo. A distanza di due mesi dalla conclusione della precedente, la Commissione ha deliberato di avviare questa nuova indagine in un settore per certi versi contiguo, sicuramente cruciale e soggetto a notevole instabilità.

Come già nei precedenti casi, il tema è stato suggerito dall'attualità delle questioni e da talune indicazioni ricavate nelle precedenti indagini, di cui dà puntualmente conto il programma dell'indagine.

2. Il programma dell'indagine conoscitiva

Il programma esordisce per l'appunto ricapitolando l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione nel corso della legislatura, richiamando le tre indagini conoscitive già svolte, rispettivamente dedicate alla semplificazione legislativa e amministrativa, alle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze e alla semplificazione e trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

In tutte le tre indagini è stato sfiorato il tema della complessità del sistema fiscale e delle semplificazioni possibili.

Nel corso della legislatura, questo tema è stato oggetto di una duplice linea di intervento, legislativa e amministrativa: sotto il primo profilo, si segnala, in particolare, l'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*; sotto il secondo profilo, l'Agenda per la semplificazione, che la Commissione sta monitorando nella sua attuazione.

L'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, con l'obiettivo della semplificazione, ha delegato il Governo a provvedere: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Sempre sul piano legislativo, il tema delle semplificazioni è stato poi oggetto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, nel testo convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Lo stesso decreto-legge, all'articolo 4, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Successivamente, mentre l'indagine conoscitiva era in pieno svolgimento, è intervenuto il decreto-legge n. 50 del 2017, la cosiddetta "manovrina".

L'Agenda per la semplificazione indica il fisco tra i cinque settori chiave di intervento (gli altri sono: cittadinanza digitale; *welfare* e salute; edilizia; impresa) e individua 9 obiettivi, taluni dei quali già conseguiti: 1. un'unica tassa sulla casa; 2. la messa a regime della dichiarazione dei redditi precompilata; 3. il completamento della dichiarazione dei redditi precompilata con i dati relativi alle spese sanitarie; 4. la presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura catastale; 5. la semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni tra fisco e contribuenti e la riduzione e riorganizzazione degli adempimenti; 6. nuove modalità di controllo fiscale, atte a favorire l'incontro con il contribuente; 7. la verifica delle misure di semplificazione già adottate e la progressiva estensione di ulteriori misure all'intera organizzazione; 8. la catalogazione e

schematizzazione delle delibere comunali; 9. l'evoluzione delle procedure di aggiornamento delle banche dati catastali tramite canale telematico.

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha dunque istituito, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, della quale l'Agenda prevede l'implementazione.

La dichiarazione dei redditi precompilata è stata assunta dal programma dell'indagine come un significativo paradigma degli sforzi e - nel contempo - delle difficoltà e delle ambiguità della semplificazione e ha costituito oggetto di contrastanti giudizi nel corso delle audizioni.

Più in generale, l'indagine della Commissione ha cercato di verificare le implicazioni della digitalizzazione sulla semplificazione.

Un altro tema che al momento è rimasto fuori sia della delega sia dell'Agenda riguarda la moltiplicazione delle scadenze, nel corso di tutto l'anno, che tiene impegnati cittadini e imprese per molti giorni, incidendo negativamente sulla produttività di queste ultime.

Infine, anche il settore fiscale, seppure organizzato in una serie di testi unici, presenta quei fenomeni di stratificazione e volatilità normativa che contraddistinguono la produzione normativa degli ultimi anni, in questo ambito accentuati da misure *una tantum* o ad efficacia annuale e quindi soggette a conferma (spesso con modifiche, come nel caso delle detrazioni fiscali).

L'indagine, ovviamente nel rispetto delle attribuzioni delle Commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, ha investito un settore cruciale per la vita dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini e le imprese, ove i fattori di complicazione rendono ancora più difficoltoso e osteggiato il dovere di contribuire alle spese pubbliche. Non a caso, la legge 27 luglio 2000, n. 212 ha definito uno statuto dei diritti del contribuente, dedicando particolare attenzione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (articolo 2), alla loro efficacia temporale (articolo 3), all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria (articolo 4), all'informazione del contribuente (articolo 5), alla conoscenza degli atti e semplificazione (articolo 6) e alla chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7). Le previsioni dello Statuto del contribuente – e la loro quasi generalizzata disapplicazione – sono state costantemente richiamate nel ciclo di audizioni.

Ai fini dell'indagine, l'intento esplicitato nel programma consiste nell'ascolto di tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica alle esposizioni dei diretti interessati e quindi ad esperti e istituzioni.

3. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine

Le audizioni sono iniziate il 28 febbraio e sono proseguite fino al 12 settembre 2017. Nel corso di poco più di sei mesi, nonostante la sospensione estiva dei lavori, la Commissione ha effettuato 19 sedute, procedendo all'audizione di una vasta platea di soggetti:

- una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
- rappresentanti di Confprofessioni e delle professioni più direttamente interessate: dottori commercialisti e esperti contabili (CNDEC); tributaristi (Istituto nazionale tributaristi e Associazione nazionale tributaristi; avvocati (Consiglio nazionale forense; notai (Consiglio nazionale del notariato); veterinari (Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani); farmacisti (Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiana; Federazione ordini farmacisti italiani); medici chirurghi e odontoiatri (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurgo e degli odontoiatri); dentisti (Associazione nazionale dentisti italiani); spedizionieri doganali (Federazione nazionale spedizionieri doganali); promotori finanziari (Associazione nazionale promotori finanziari), professionisti delle pratiche amministrative (Unione nazionale professionisti pratiche amministrative) e rappresentanti del Coordinamento delle libere associazioni professionali;
- in rappresentanza delle banche, l'Associazione bancaria italiana (ABI);
- esperti: i professori Pietro Boria (docente di diritto tributario presso l'università di Roma "La Sapienza") e Giuseppe Marini (docente di diritto tributario presso l'Università di Roma Tre);
- rappresentanze del mondo imprenditoriale : Re.t.e. Imprese Italia; Confedeltizia e ANCE; Coordinamento associativo Agrinsieme e Confederazione nazionale Coldiretti, Confindustria;
- organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL);
- rappresentanti della Federazione nazionale manager (Federmanagaer);
- rappresentanti della Consulta nazionale dei Caf;
- rappresentanti delle istituzioni: Agenzie delle entrate e Agenzia delle dogane e del monopolio; Guardia di finanza;
- il Vice Ministro Luigi Casero.

La Commissione ha acquisito un ricco materiale documentario e diverse memorie, che saranno pubblicate nel volume contenente gli atti dell'indagine.

4. Gli argomenti delle audizioni

Come già accennato, nel volume degli atti saranno pubblicati i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva e le memorie depositate. Il presente paragrafo si limita pertanto ad una sintesi degli argomenti principali trattati nelle audizioni, utile per avere un quadro complessivo delle questioni emerse nel corso dell'indagine.

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU):

Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali del Centro per i diritti del cittadino (*CODICI-ASSOUTENTI*), ha evidenziato come il rapporto tra il contribuente e il fisco sia soprattutto di natura conflittuale e spinga il consumatore verso associazioni o professionisti. Il consumatore contribuente è visto dal fisco come un soggetto in errore e mai come una persona in buona fede e lo Statuto del contribuente, pur pieno di principi e disposizioni astrattamente in difesa del contribuente, rimane inattuato. Ha quindi ricordato che il CNCU aveva anticipato al legislatore alcune criticità presenti nella delega fiscale, le quali si sono effettivamente verificate; ad esempio, le scadenze delle dichiarazioni IVA, divenute da annuali trimestrali: per un contribuente con partita IVA o per una organizzazione micro questo comporta un numero maggiore di adempimenti ed un aggravio dei costi. Analogamente, si è verificata l'inadeguatezza dello spesometro per verificare la corrispondenza del rapporto tra consumatore e fisco; e così anche il regime semplificato per cassa, che ha aumentato i costi soprattutto per i soggetti piccoli. Infatti, le grandi aziende possono tutelarsi e difendersi anche facendo pressioni sulle riforme legislative e necessitano di semplici aggiornamenti dei *software* fiscali per adeguarsi ai repentini cambi di normativa, mentre il piccolo contribuente deve pagare, per qualsiasi adempimento ulteriore, un soggetto titolato che sia in grado di farlo.

A suo giudizio, inoltre, l'Agenzia delle entrate si attribuisce un potere regolatorio che in teoria non le spetterebbe: per diventare un'Authority a tutti gli effetti si dovrebbe intervenire con idonee misure legislative, determinandone poteri e limitazioni.

Una soluzione a tali problemi tra fisco e contribuente ed ai problemi inerenti la materia fiscale potrebbe essere l'introduzione della tecnologia cosiddetta *blockchain*, la quale prevede la certificazione di una transazione tra due soggetti, indispensabile per un fisco informato.

Le transazioni in moneta elettronica potrebbero, poi, essere adottate per tutte le transazioni di natura fiscale, in modo tale che si avrebbe un sistema ineludibile.

Ha concluso con l'auspicio dell'istituzione di una apposita Commissione parlamentare per la realizzazione di un nuovo Statuto del contribuente e per l'analisi dei nuovi stili di vita dei consumatori, ai fini della determinazione corretta delle spese deducibili.

Isabella Mori, responsabile per la trasparenza di Cittadinanzattiva, ha sottolineato l'asimmetria tra fisco e contribuente, con quest'ultimo in posizione più debole, dovuta anche alla mancata applicazione dello Statuto del contribuente, alla complessità ed alla frammentarietà delle procedure, al doversi rivolgere ad una pleora di referenti ed alla mancanza di trasparenti informazioni sui procedimenti.

È esemplare il caso di cittadini che si rivolgono a Cittadinanzattiva per poter accedere ad alcuni benefici fiscali ai quali avevano rinunciato, non essendo in grado di provvedervi autonomamente.

Cittadinanzattiva propone di semplificare le procedure, di prevedere un sistema di informazioni trasparente, di garantire in modo rapido ed efficace l'accesso alle informazioni e, dove possibile, di individuare un referente unico per i cittadini; sarebbe, infine, opportuno, avere scadenze fiscali unificate.

Michela D'Elia, esperta dell'Unione difesa consumatori (UDICON), ha posto l'attenzione sulle difficoltà pratiche che il contribuente incontra nel presentare la dichiarazione dei redditi, in seguito all'introduzione del modello 730 precompilato. La prima difficoltà riguarda l'ottenimento, in due fasi, del PIN e dello SPID (sistema pubblico di identità digitale); vi è, poi, alla base, la scarsa conoscenza informatica di una parte notevole della popolazione, che viene così costretta a rivolgersi a terzi; inoltre, la dichiarazione non risulta del tutto precompilata e va integrata a cura del contribuente, come nel caso dei calcoli degli interessi relativi ai mutui; infine, le diverse scadenze aggravano gli adempimenti del contribuente. È quindi davvero indispensabile una semplificazione dell'intero sistema fiscale.

Antonio Serafini, delegato Roma nord dell'Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi (ADUSBEF), ha rilevato come le complicazioni dei numerosi adempimenti facciano aumentare la disaffezione dei cittadini nei confronti dello Stato. Un esempio in tal senso riguarda le comunicazioni Intrastat, eliminate nel 2016 con il decreto legislativo sulla semplificazione e quindi reintrodotte nel decreto-legge cosiddetto "milleproroghe" due giorni prima della scadenza del relativo adempimento; lo Statuto del contribuente, all'articolo 3, comma 2, prevede che un nuovo

obbligo per i contribuenti possa essere introdotto non prima di 60 giorni, quindi in tal caso esso risulta inapplicato, come lo sono spesso gli altri principi che ne fanno parte.

Per dare effettività alle previsioni dello Statuto del Contribuente, occorrerebbe agire sulla gerarchia delle fonti e sulla sua valenza normativa: in quanto legge ordinaria, lo Statuto è infatti soggetto ad essere derogato o superato da qualunque altra legge successiva, mentre dovrebbe essere portato ad un rango superiore, per evitare questo ed anche ardite costruzioni giurisprudenziali in merito.

Infine, ha suggerito di introdurre, insieme a norme di adempimento telematico, la previsione di periodi di sperimentazione, durante i quali evitare di agire con pesanti sanzioni tributarie in merito agli inevitabili errori dei contribuenti e dei professionisti.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e Consiglio nazionale forense (CNF):

Davide Di Russo, *Vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*, ha esordito sottolineando come la semplificazione fiscale costituisca uno degli obiettivi prioritari del Paese; infatti, interventi normativi plurimi e molto ravvicinati sulla materia fiscale portano a fenomeni di stratificazione e volatilità del settore.

L'introduzione del Fisco telematico e il processo di digitalizzazione e di informatizzazione degli adempimenti tributari hanno costituito una rivoluzione nel Paese: secondo il rapporto *Tax Administration 2015* dell'OCSE, la spesa aggregata sostenuta dal sistema pubblico italiano per le funzioni fiscali si è ridotta del 50,3% tra il 2007 e il 2011, passando da 4.571 a 2.270 milioni di euro, risalendo poi a 2.930 milioni di euro nel 2013, mentre nello stesso periodo la stessa spesa è cresciuta in Germania del 9,7%, negli USA del 19% e nel Regno Unito è diminuita del 14%. Tali risparmi di spesa, pari a circa due miliardi di euro, sono dovuti principalmente all'introduzione del fisco telematico. Tuttavia parte di queste spese sono traslate sui cittadini contribuenti a causa della pluralità degli adempimenti contestualmente introdotti.

Il Fondo Monetario Internazionale, nel rapporto sul "Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali", pubblicato nel dicembre 2015, ha evidenziato, in riferimento al settore dell'IVA, che "per ridurre i costi sia per il contribuente che per l'amministrazione, la quantità di informazioni richieste nelle dichiarazioni deve essere ridotta al minimo" e che "il costo totale per le imprese per la preparazione e l'invio delle dichiarazioni IVA è stimato in 8,8 miliardi di euro, che è il più alto in Europa, sia in valore assoluto che per ogni dichiarazione dei redditi". In nessun punto del Rapporto

del Fondo Monetario internazionale viene sostenuta la necessità di introdurre un obbligo di comunicazione periodica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute; l'introduzione del cosiddetto "spesometro", con cadenza trimestrale, è stata del tutto inaspettata, tenuto conto che il legislatore aveva già previsto tale obbligo, anche se con periodicità soltanto annuale e con possibilità di trasmettere dati aggregati per ciascun cliente e fornitore; l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Economia e delle finanze hanno reso lo spesometro semestrale per l'anno 2017, ma nel 2018 dovrebbe tornare trimestrale. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili propone di modificare l'attuale obbligo comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute, stabilendo che detto obbligo: abbia una periodicità annuale; possa essere assolto anche in forma semplificata, valutando l'opportunità di aggregare i dati delle operazioni per singolo cliente/fornitore; assicuri tutte le premialità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 e quindi anche la priorità nell'esecuzione dei rimborsi IVA e la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, in quest'ultimo caso soltanto per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti.

Un tema ricorrente nel dibattito sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale è quello dell'eventuale estensione dell'obbligo di fatturazione esclusiva in forma elettronica alle operazioni tra privati esercenti attività economiche (c.d. B2B), il quale è attualmente previsto soltanto per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il CNDCEC ha espresso il proprio apprezzamento per l'approccio che il legislatore delegato ha scelto di adottare per la diffusione dello strumento della fatturazione elettronica tra privati, ossia quello di lasciare assolutamente facoltativo l'utilizzo di detti strumenti e di incentivarlo attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che decidano di adottare gli stessi. Tuttavia, alla fatturazione elettronica dovrebbe accompagnarsi un meccanismo di verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nel flusso telematico trasmesso all'Agenzia delle entrate e la documentazione di base a supporto dell'operazione, nonché della loro successiva corretta contabilizzazione; tali verifiche potrebbero essere affidate a "certificatori" dotati di specifiche competenze nel settore fiscale e nella tenuta della contabilità, ovvero alla figura professionale del commercialista. Anche nel settore bancario un flusso certificato potrebbe creare e garantire meccanismi preferenziali per l'accesso al credito.

Per quanto concerne l'attuazione della delega fiscale, oltre i meriti che ad essa vanno riconosciuti, occorre sottolineare alcune criticità irrisolte, con particolare riguardo, in primo luogo, alla fase di transizione necessaria per l'allineamento delle regole fiscali ai nuovi criteri civilistici di redazione del

bilancio. In secondo luogo, problematico è il regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata. Un altro punto che richiederebbe un intervento di riforma è la disciplina del reddito di lavoro autonomo per quanto concerne i rapporti con la disciplina del reddito d'impresa, rivedendo l'articolo 54 del TUIR. Infine, un ultimo problema derivante da difficoltà interpretative della normativa vigente si riferisce allo scomputo delle ritenute d'acconto non versate dal sostituto. La giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione ha raggiunto un orientamento che è in contrasto con la prassi dell'Agenzia delle entrate, la quale ha riconosciuto al sostituto il diritto allo scomputo delle ritenute di acconto subìte, anche in assenza della certificazione delle stesse da parte del sostituto, sulla base di apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del compenso al netto della ritenuta.

Ulteriori semplificazioni che il Consiglio propone riguardano la redazione di un codice tributario, costituito da una parte generale, che comprenda pochi e chiari principi fondamentali, che possa divenire il nuovo Statuto dei diritti e dei doveri del contribuente, e una parte speciale, che riprenda le disposizioni dei testi unici nei quali vengano raccolte tutte le disposizioni tributarie, eliminando quelle superflue e coordinando tutto per materia, che comprendano sia le norme sostanziali sia quelle procedurali/processuali applicabili.

È inoltre necessaria la chiarezza delle disposizioni normative e la conoscenza degli atti: le norme devono essere chiare e correttamente titolate e rubricate e i contribuenti devono poter conoscere ogni tipo di comunicazione in tempi utili per l'adempimento nei termini degli obblighi tributari; parimenti, ai contribuenti e ai loro consulenti non possono essere richiesti documenti e/o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

Ulteriori aspetti che richiedono un processo di semplificazione riguardano le deduzioni dalla base imponibile IRAP legate al fattore lavoro: se la volontà del legislatore è quella di escludere dalla base imponibile il costo del lavoro a tempo indeterminato, è opportuno prevederlo con un'unica disposizione positiva, semplificando anche con abrogazioni l'attuale intricato *corpus* normativo; in merito alla fiscalità locale, sarebbero opportune l'unificazione di IMU e TASI, la standardizzazione delle delibere comunali, la previsione che le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF acquisiscano validità con la pubblicazione nel sito ministeriale, così come già previsto per l'addizionale comunale; la razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali e la proroga automatica dei termini degli adempimenti tributari – in presenza di ritardi nella pubblicazione *on line* dell'Agenzia delle entrate di

quanto necessario per l'effettuazione degli adempimenti - , oltre all'eliminazione dell'obbligo della stampa su carta dei libri contabili, costituirebbero, infine, validi strumenti di semplificazione.

Carlo Allorio, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense*, ha condiviso le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Consiglio nazionale forense ritiene che solo con una più generale revisione delle norme si possa ovviare agli inconvenienti dati da una stratificazione delle regole che in campo fiscale raggiunge livelli quasi parossistici, compromettendone la chiarezza e la stessa applicazione. In moltissimi casi ad una disposizione fiscale segue una deroga, quindi un'eccezione alla deroga e una deroga alla stessa eccezione, con il risultato di grande incertezza, che diviene anche incertezza interpretativa, a seguito delle circolari, delle risoluzioni ministeriali e delle sentenze dei giudici, con grande danno per il cittadino e per il Paese. Manca uniformità nei tanti sistemi previsti, ad esempio per i tempi ed i modi delle rateizzazioni dei pagamenti nei vari istituti alternativi al contenzioso. Il processo tributario è al collasso e dovrà essere riformato urgentemente.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI):

Carla Bernasconi, *Vice Presidente della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI)*, ha esordito evidenziando che la professione veterinaria è costituita all'80 per cento da liberi professionisti, per i quali tutte le novità fiscali hanno un rilevante impatto gestionale ed economico.

Alcune delle semplificazioni introdotte nel sistema fiscale negli ultimi anni si sono rilevate un aggravio di adempimenti e di costi; ad esempio, lo spesometro, semestrale per il 2017, diventerà trimestrale dal 2018, con una moltiplicazione dei costi dovuti alla necessaria collaborazione di professionisti fiscali, ed è stata eliminata la possibilità di non registrare nello spesometro le fatture già registrate con il sistema "semplificato", previsto per quelle fatture di importo inferiore a 300 euro: questo implica dover inserire singolarmente tali fatture sia nello spesometro sia nel Sistema Tessera Sanitaria (STS).

A proposito del Sistema Tessera Sanitaria, ha rilevato che le grandi strutture che erogano prestazioni professionali in un certo senso ne sono state esentate, poiché non erano state previste le Srl e le società tra professionisti. Tale sistema di invio dei dati fiscali, obbligatorio anche per chi si avvale dei regimi forfetari e minimi, che sono invece esonerati da ogni altro adempimento, assorbe parzialmente lo

spesometro per le fatture già in esso inserite. L'introduzione di questo sistema ha rappresentato, anche a causa della mancata possibilità di invio massivo delle fatture, un aggravio economico notevole per i medici veterinari, a fronte di una detrazione massima pari a 49 euro per il contribuente.

Altra criticità è l'invio quadrimestrale delle liquidazioni IVA: questo adempimento è obbligatorio anche se la liquidazione chiude a credito, comportando, oltre alla consueta liquidazione IVA, anche l'invio della liquidazione per tutti.

Le scadenze in continuo cambiamento costituiscono un ulteriore problema, poiché vanno aggiornati i relativi *software*, con un costo che, inevitabilmente, si ripercuote sull'utenza e che si aggiunge ai costi dovuti alle spese per la necessaria assistenza fiscale ad opera di professionisti. La semplificazione dovrebbe garantire la possibilità per ogni cittadino di fare una dichiarazione da solo, senza la necessità di rivolgersi, a pagamento, ad un gruppo di professionisti fiscali.

Infine, oltre alla duplicazione dei dati tra spesometro e Sistema Tessera Sanitaria, vi è quella per chi ha collaboratori: bisogna - entro una determinata scadenza - inviare la Certificazione unica e poi rifare il 770, il quale, rispetto all'invio delle certificazioni uniche, prevede in più solo l'elenco degli F24 inviati.

La possibilità di semplificazione, certamente necessaria sia per i professionisti che per i cittadini in generale, non può realizzarsi senza un coordinamento e una seria programmazione fra tutti gli enti interessati, anche per evitare sovrapposizioni e invio di dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti della PA. Altrettanto importante è la condivisione di informazioni corrette e pubblicate sui portali istituzionali e le scadenze devono essere coerenti e quanto più stabili per non aumentare la difficoltà e confusione nell'adempimento degli obblighi.

Gianfranco Prada, *Presidente Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)*, ha rilevato che il decreto legislativo n. 175/2014 ha introdotto l'obbligo per medici ed odontoiatri di inviare i dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria (STS), in modo da renderli disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Ad aprile 2017 scatta un nuovo obbligo di trasmissione dei medesimi dati, attraverso il cosiddetto "Spesometro", escluso, per il solo anno 2016, dalla legge di Stabilità 2016 per coloro che avevano già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria: sarebbe a suo avviso opportuno un rapido intervento ai fini di ribadire anche per il 2017 e per gli anni a venire l'esenzione della trasmissione dei dati dello Spesometro, se già inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Del resto, a norma dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente, non possono essere richiesti

documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, in quanto tali documenti ed informazioni possono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate.

In merito all'introduzione della fatturazione elettronica, ha giudicato apprezzabile il passo avanti verso una maggiore trasparenza della contabilità pubblica e privata, tuttavia, appare ancora troppo complesso il sistema predisposto dall'amministrazione finanziaria. L'Associazione chiede quindi un rinvio della data prevista attualmente per aderire alla possibilità di effettuare la fatturazione elettronica, in attesa di una necessaria semplificazione.

Di particolare interesse per l'Associazione è la cosiddetta "riscossione accentrata dei compensi dovuti per l'attività medica", introdotta dalla legge finanziaria 2007: la norma prevede che, nel caso in cui attività di lavoro autonomo medico vengano svolte in "strutture sanitarie private", sia necessaria la "riscossione accentrata dei compensi dovuti per l'attività medica": in pratica, questa norma obbliga coloro che hanno collaboratori in uno studio ad incassare, in nome e per conto del collaboratore, i compensi che il collaboratore fattura direttamente ai pazienti; a scrivere questi dati su un apposito registro e a trasmetterli all'amministrazione finanziaria; il problema è che anche gli studi odontoiatrici mono professionali sono stati inclusi tra le "strutture sanitarie private" e devono attenersi alla normativa con relativi oneri burocratici e amministrativi che impattano negativamente sui costi e quindi sui pazienti.

L'ultimo tema che l'Associazione ha posto in rilievo è quello dell'evoluzione degli studi di settore nei nuovi "indicatori sintetici di affidabilità fiscale": questi nuovi indicatori sembrano non tenere in adeguata considerazione molte delle specificità della professione odontoiatrica, nella quale vi è un unico operatore abilitato a curare il paziente, anche se lo studio è strutturato in maniera più ampia.

Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO):

Annarosa Racca, *Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)* ha esordito sottolineando come Federfarma abbia da sempre partecipato attivamente, collaborando costantemente e proficuamente con la Ragioneria Generale dello Stato e la Sogei, a perseguire l'obiettivo di governo della spesa farmaceutica pubblica. L'ulteriore collaborazione sviluppata da Federfarma ha riguardato la diffusione sull'intero territorio nazionale della ricetta

dematerializzata, la quale supera ormai l'80% del totale ed oltrepassa il 90% in quattro Regioni, raggiungendo il traguardo fissato a suo tempo dall'Agenda per l'Italia digitale come obiettivo ultimo della dematerializzazione.

La collaborazione è stata assicurata anche relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero tramite l'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, grazie alla società di servizi Promofarma, che ha messo a disposizione delle farmacie un servizio di trasmissione dei dati.

La fatturazione elettronica nei confronti della PA è entrata nella sua piena operatività dal 31 marzo 2015, con la sua estensione a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Aziende sanitarie locali. Federfarma, sempre attraverso Promofarma, ha predisposto un servizio di fatturazione elettronica riservato alle farmacie aderenti. Tramite tale servizio, attivo da subito, oltre 8.600 farmacie sul territorio sono state in grado di inviare alla PA oltre 500.000 fatture. Con l'inizio del 2017, la fatturazione elettronica è stata estesa, per opzione, anche alle transazioni tra privati (B2B) e le farmacie si sono fatte trovare pronte anche a questo ulteriore passo, che consente altresì la possibilità di accesso dei commercialisti ai dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute dalle farmacie loro clienti, che hanno aderito al servizio stesso.

Le farmacie, infine, guardano con interesse all'opportunità offerta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015, per aderire all'esercizio dell'opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, tuttavia, si registra l'attuale indisponibilità dei registratori telematici omologati a tale scopo, che ritarderà la prevista scadenza del 31 marzo 2017.

Alfonso Misasi, Segretario Nazionale Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), riguardo ai citati registratori telematici, ha osservato che la messa in uso di tali apparecchi, con la conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme all'invio telematico delle fatture emesse e ricevute, avrebbe consentito, oltre ad una considerevole semplificazione degli adempimenti originari, di poter godere degli incentivi previsti dalla normativa e di dare adeguata soluzione alla problematica relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi realizzati, eventualmente, dalle farmacie con l'impiego di un distributore automatico, il cui possesso obbligherà, al contrario, dal 1° aprile 2017 ad osservare, in ogni caso, le disposizioni stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 giugno 2016 ed a subirne i connessi oneri. L'adeguamento delle *vending machine* è previsto tra il 1° luglio e il 1° ottobre 2017. La Federazione ha auspicato che venga

tenuta in considerazione la possibilità di rendere compatibili i sopra richiamati termini, come già suggerito all’Agenzia delle entrate.

Maurizio Pace, *Segretario della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI)*, ha richiamato l’attenzione sul fatto che il contribuente spesso non è in grado di avere certezza sulle regole da applicare, sia per la complessità dell’attuale sistema fiscale e per il gran numero di leggi che lo regolano, sia per le molte disposizioni emanate con finalità antielusive e di contrasto all’evasione, che inducono l’amministrazione fiscale a giudicare non conformi situazioni e atti che, invece, lo sono. Un esempio in tal senso riguarda i requisiti della detraibilità IVA, sovente lasciati alla prassi e alla giurisprudenza.

Sarebbe utile snellire il dialogo con l’amministrazione fiscale, affiancando all’istituto specifico dell’interpello altri strumenti di intervento a livello periferico, ad esempio un dialogo con l’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate.

Per quel che riguarda l’evoluzione degli studi di settore, questa sembra aver raggiunto un soddisfacente grado di aderenza alle singole realtà economiche e ci si augura che la loro prossima sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità raggiunga analogo congruità e coerenza.

Con lo sviluppo della digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione si assiste spesso al non corretto funzionamento o all’inadeguatezza dei portali degli enti interessati. Sarebbe, pertanto, opportuno imporre agli stessi uniformità di adozione e il parallelo uso del cartaceo finché gli enti non saranno operativi a pieno regime.

In materia di finanza locale la giungla dei contenuti delle delibere dei comuni rende difficoltoso il calcolo delle imposte quali IMU e TASI, sicché è auspicabile un intervento di catalogazione e schematizzazione delle delibere comunali, come previsto dall’Agenda per la semplificazione.

In merito al regime di cassa, diventato naturale per le imprese in contabilità semplificata, quali piccole farmacie e parafarmacie, questo presenta una elevata complessità nel monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, se rapportato alle strutture amministrative delle piccole imprese; lo scopo della legge, ovvero evitare il pagamento o l’anticipazione di imposte rispetto all’effettivo incasso, è nella realtà difficilmente realizzabile e poco appetibile.

In riferimento alla mancata abolizione del divieto di detrarre dal reddito delle imprese che agiscono in regime di trasparenza fiscale le somme corrisposte agli associati in partecipazione di capitale, in base all’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, ha evidenziato che il trattamento fiscale

riservato a tale strumento finanziario non è compatibile con le ditte individuali e le società di persone, in quanto si genera una duplicazione di tassazione insostenibile per l'associante.

Infine, ha giudicato troppo onerose le sanzioni riguardanti errori e violazioni dell'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate, da inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria, a causa delle impostazioni del sistema di trasmissione, che non permette di evidenziare e correggere eventuali errori prima dell'invio dei *file* stessi.

Sanvenero Sandro, *Consigliere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO)*, ha premesso che gli iscritti alla Federazione sono suddivisi in tre gruppi: lavoratori dipendenti; professionisti con partita IVA; associazioni tra professionisti e piccole strutture sanitarie organizzate in altre forme societarie. Le problematiche fiscali degli iscritti riguardano, quindi, la raccolta dei dati per il 730 precompilato; la modifica del sistema di raccolta dei dati contabili e IVA; il superamento degli studi di settore.

La raccolta dei dati per il 730 precompilato è un adempimento non coordinato con le altre trasmissioni di dati tributari. La scelta di separare i dati delle spese mediche deriva da una precisa scelta del Garante per la protezione dei dati personali, tuttavia in tal modo si manca l'obiettivo del legislatore di raggruppare e coordinare la raccolta dei dati presso i contribuenti. Il sistema è anche scoordinato con le disposizioni del decreto-legge n. 193/2016, che prevede la trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. L'unica soluzione sarebbe quella di unificare la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria con quella all'Anagrafe tributaria di tutti i dati.

In merito alla modifica del sistema degli adempimenti periodici e al superamento degli studi di settore, la scelta di unificare gli adempimenti è logica più in un'ottica di accertamento che di semplificazione: l'unica attività semplificata risulta quella dell'Agenzia delle entrate e non quella dei contribuenti. È necessario che le trasmissioni periodiche dei dati delle fatture e delle liquidazioni incorporino ogni altro elemento periodico, quali Intrastat e trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria, perché, se non sarà così, non si potrà parlare di semplificazione.

La Federazione ritiene che gli studi di settore siano stati uno strumento inadeguato e complessivamente dannoso, in quanto hanno determinato un rilevante contenzioso, a causa di accertamenti a carico dei contribuenti marginali o in condizioni peculiari, quali i medici di medicina generale che avevano studi in centri storici dei capoluoghi oppure contribuenti effettivamente in difficoltà; in secondo luogo, gli studi di settore sono stati lo strumento che ha permesso a contribuenti

infedeli di misurare preventivamente il proprio grado di rischio con nocumento per l'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Per gli iscritti alla Federazione i maggiori problemi in ambito tributario sono legati alla normativa secondaria e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. A volte l'amministrazione finanziaria ha risolto incertezze interpretative a vantaggio degli assistiti, come nel caso del trattamento tributario dei compensi corrisposti a medici chiamati ad erogare prestazioni nell'ambito dei servizi di comunità assistenziale, i quali sono stati fatti correttamente rientrare tra i redditi da lavoro dipendente. Un caso negativo riguarda i giovani medici neolaureati, che devono essere iscritti all'Ordine per poter esercitare la professione, ma che non possono essere trattati come prestatori occasionali quando rendono servizi di sostituzione nel periodo compreso fra l'iscrizione all'Ordine e il momento nel quale sono ammessi ai corsi di specializzazione: il neolaureato deve, dunque, aprire la partita IVA ed effettuare poche sostituzioni per qualche mese, ma poi chiuderla, perché, una volta entrato in specialità, ha il divieto di esercitare la professione o, in alcuni casi, l'esplicito divieto di avere una partita IVA. Tale criticità si risolverebbe consentendo che i piccoli redditi del periodo compreso fra la laurea e l'ingresso in specialità siano considerati come prestazioni occasionali.

Altro caso di semplificazione possibile senza alcun onere per l'Amministrazione Finanziaria riguarda i bolli da 2 euro da applicare sulle fatture esenti IVA. La soluzione percorribile sarebbe di abolire il bollo o abbracciare il regime già in vigore per le fatture elettroniche: con un F24 da pagare entro aprile dell'anno successivo anche per le fatture trasmesse al sistema TS o con le trasmissioni periodiche introdotte dal DL 193/2016.

Un altro esempio di complessità riguarda il regime delle detrazioni degli oneri, che è complicatissimo, o le duplicazioni per i dati del 730 precompilato o l'introduzione del nuovo spesometro, che comporta obblighi di comunicazione analitica con periodicità troppo ravvicinate. A tale proposito vale la pena ricordare che, in base alla norma contenuta all'articolo 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, in quanto tali documenti e informazioni possono essere acquisiti d'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Istituto nazionale Tributaristi (INT) e Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET):

Riccardo Alemanno, *Presidente nazionale dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, ha rilevato come sia indispensabile che la semplificazione in ambito fiscale vada di pari passo con l'equità. Alla base della complessità del sistema vi è la continua produzione normativa in materia fiscale, la quale crea una stratificazione che rende ardua la comprensione e l'applicazione delle varie disposizioni.

Sarebbe, poi, opportuno evitare funzioni esclusive, ad esempio di certificazione, per singole categorie di intermediari fiscali, come si proponeva riguardo alla fattura elettronica, che è comunque una importante innovazione; il ricorso ai sistemi telematici sicuramente semplifica gli adempimenti per il contribuente, ma ancora vi sono nel Paese zone prive dell'accesso alla necessaria banda larga, quindi si auspica la realizzazione nell'immediato futuro di infrastrutture che colmino tale divario.

In merito ai problemi di evasione ed elusione, una soluzione sarebbe l'utilizzo della moneta elettronica, che è tracciabile: è stato introdotto l'uso obbligatorio del POS per i professionisti, ma non si è prevista alcuna sanzione, vanificando così la norma. In altri Paesi l'utilizzo della moneta elettronica in forma molto diffusa ha abbassato o annullato i relativi costi.

Infine, sarebbe necessario un confronto preventivo, realizzabile anche in via telematica, tra i tecnici ministeriali e dell'Agenzia delle entrate e le rappresentanze degli intermediari fiscali, prima dell'emanazione di nuove norme fiscali.

Giuseppe Zambon, *Consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, ha richiamato un recente rapporto dell'OCSE, dal quale risulta che l'Italia ha modificato ben trentadue volte negli ultimi trenta anni la tassazione delle imprese. Per attrarre investimenti esteri, secondo l'OCSE, occorre ridurre la frequenza di tali modifiche, ridurre parimenti il livello di burocrazia ed incentivare la trasparenza e la certezza del diritto.

Ha quindi suggerito alcuni punti per una possibile semplificazione: adottare una corretta tecnica legislativa; evitare il ricorso a deroghe dello Statuto del contribuente; evitare funzioni esclusive per singole categorie di intermediari fiscali; ricorrere a sistemi telematici; porre in atto, in vista dell'adozione di disposizioni fiscali, un confronto preventivo con gli intermediari fiscali.

Riguardo alla tecnica legislativa, occorrerebbe far diventare vincolante per il legislatore la circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Presidente del Consiglio sulla corretta formulazione tecnica dei testi legislativi, istituendo, nel contempo, una Commissione bicamerale di controllo preventivo dei testi legislativi. In tal senso anche l'effettiva e puntuale applicazione delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, che sarebbe auspicabile elevare a rango costituzionale, appare

non ulteriormente rinviabile. Fondamentale sarebbe, poi, la predisposizione di testi unici di tutte le disposizioni fiscali per aree tematiche o per tipologia di soggetto.

Superare l'obbligo del visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA sarebbe un ulteriore passo verso la semplificazione, tanto più che la legge di stabilità 2014 ha esteso tale obbligo anche alle imposte dirette e all'IRAP; in tale ottica, poi, non appare comprensibile il motivo per il quale non tutti gli intermediari fiscali autorizzati possano apporre tale visto: l'estensione di tale possibilità comporterebbe una riduzione dei costi per i contribuenti. Obiettivo della semplificazione dovrebbe essere quello di fare in modo che il contribuente in prima istanza riesca da solo ad assolvere agli obblighi fiscali e che si rivolga agli intermediari, a tutti gli intermediari, senza distinzione, solo per casi particolarmente complessi. L'estensione della fatturazione elettronica tra privati, la cosiddetta B2B, attraverso l'istituzione di un elenco di soggetti certificatori, quali i dottori commercialisti e gli esperti contabili, non costituirebbe una semplificazione, bensì l'istituzione di un nuovo visto di conformità.

Correlato alla fatturazione elettronica è il cosiddetto spesometro: sarebbe opportuno mantenere semestrale la cadenza dell'invio dei dati anche per il 2018 e per gli anni successivi. Se, poi, occorrerà inviare trimestralmente le liquidazioni IVA, sarebbe utile permettere l'utilizzo di un eventuale credito IVA, mensile o trimestrale, derivante da liquidazione, senza dover inviare anche il modello TR per chiedere di poter utilizzare il credito o di poterne chiedere il rimborso, visto che l'Agenzia delle entrate possiede tutti gli strumenti per controllare e verificare se esista o meno tale credito.

Infine, un'altra problematica sulla quale sarebbe necessario intervenire è quella della giurisdizione delle Commissioni tributarie. È stata ormai riconosciuta la natura fiscale e la competenza dell'Agenzia delle entrate per i debiti relativi ai contributi INPS dovuti da commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata, già calcolati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi. Sarebbe utile trasferire la giurisdizione delle controversie relative a questa tipologia di contributi INPS alle Commissioni tributarie, in vista della loro riforma, lasciando al giudice del lavoro la sola competenza sulla contribuzione relativa al lavoro dipendente.

Roberto Falcone, *Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)*, ha segnalato che in ambito fiscale il legislatore spesso non tiene adeguatamente in conto alcuni aspetti, quale la concorrenza fiscale degli altri Paesi europei, più competitivi non tanto per la misura della tassazione imposta, quanto per la certezza del diritto che è alla base dei loro sistemi fiscali. Sembra che la semplificazione fiscale sia vissuta dal legislatore e dall'Agenzia delle entrate come un tentativo di

allentare la lotta all'evasione. Alla base della semplificazione vi deve essere la chiara e corretta formulazione delle disposizioni tributarie, spesso assente nella decretazione d'urgenza ed anche nella decretazione delegata, attraverso le quali il Governo legifera in materia fiscale. Appare fondamentale recuperare il consenso all'imposizione fiscale, smarrito anche a causa di una legislazione farraginosa e incomprensibile.

I nuovi adempimenti quali lo spesometro, le dichiarazioni e le liquidazioni periodiche IVA non vanno nella direzione della semplificazione. Nella gestione dei rimborsi IVA, secondo il rapporto *Paying Taxes*, redatto dalla Banca Mondiale e basato sui dati del 2015, l'Italia risulta la peggiore in Europa, con 51 ore di *time to comply*, contro 1,5 ore di Austria e Regno Unito o 4 ore del Portogallo, e 86 settimane per ottenere il rimborso, contro le 5,2 della Germania, le 6,2 della Francia e le 27,2 della Grecia. Sono invece diminuite le ore impiegate per la gestione degli adempimenti fiscali, passando da 269 a 240.

Per quanto riguarda il programma di *Cooperative compliance* ("adempimento collaborativo"), attualmente valido per le grandi imprese, ha auspicato che esso possa essere adattato anche alle piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza delle imprese italiane.

Infine, un mezzo sicuro e vantaggioso per far diminuire evasione ed elusione è il ricorso ai sistemi informatici e telematici: la telematizzazione delle *vending machine* che erogano beni o servizi, secondo le procedure che hanno avuto inizio dal 1° aprile 2017, ne è un esempio. Anche telematizzare i tassimetri dei tassisti porterebbe ad una ragguardevole emersione: è importante controllare telematicamente incassi che oggi non sono nemmeno certificati e dove oggi mancano o sono insufficienti i controlli.

Confprofessioni:

Luigi Carunchio, *Responsabile del settore fiscale di Confprofessioni*, ritiene che la materia fiscale sia lo specchio del rapporto tra Stato e cittadini ed il termometro della qualità della democrazia. Gran parte del disagio espresso dai cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica, così come la sfiducia dei soggetti economici italiani e degli investitori internazionali nei confronti del sistema Paese, derivano dalla complessità del sistema fiscale. È soprattutto un problema di eccesso di intermediazione burocratica e di complessità del quadro normativo.

L'obiettivo della semplificazione può essere raggiunto soltanto a due condizioni: la prima riguarda gli adempimenti di attuazione ed esecuzione delle norme generali: quando non assenti o ignorati, i decreti

attuativi vengono rinviati a interventi diluiti nel tempo o risultano parziali e contraddittori rispetto agli intenti delle riforme; la seconda condizione riguarda il mancato coinvolgimento dei professionisti intermediari nella formazione dei processi amministrativi e fiscali, mentre questi dovrebbero essere considerati un *partner* strategico per il Governo e il Parlamento, soprattutto quando si vogliono progettare misure di semplificazione in materia fiscale.

L'alleggerimento di attività amministrative si è finora tradotto in un aggravio delle incombenze a carico dei professionisti, spesso senza alcuna contropartita e, soprattutto, senza alcun beneficio reale per i cittadini.

Primo punto delle proposte di Confprofessioni per una reale semplificazione in ambito fiscale è una efficace programmazione delle politiche fiscali. Occorre perseguire una programmazione di lungo periodo, condividendo le politiche fiscali con le forze sociali e tra i partiti politici; nello specifico, ha segnalato l'urgenza di definire con certezza le aliquote IVA, la tassazione sugli immobili e le detrazioni fiscali, nel tempo stesso ponendo fine al ricorso a vari *bonus*, in favore di una effettiva riduzione del costo del lavoro e dello sviluppo di adeguate strutture di *welfare*. In merito alla recente riforma degli studi di settore, sostituiti dagli indici di affidabilità, giudica più opportuno per i soggetti "affidabili" non la riduzione dei termini per l'accertamento fiscale, bensì l'esonero da adempimenti ulteriori. Altro punto di intervento, nell'ambito delle politiche fiscali, è quello dei regimi fiscali agevolati: il ricorso alla riforma fiscale come leva per le politiche economiche contingenti non è lungimirante, favorisce la crescita nel breve periodo, ma indebolisce la chiarezza del sistema regolativo, inducendo la percezione della precarietà e scoraggiando gli investimenti di lungo periodo; le manovre finanziarie devono intervenire sull'economia più che sulla fiscalità.

Secondo punto delle proposte di Confprofessioni è la manutenzione del sistema normativo fiscale: occorre recuperare ed attuare realmente lo Statuto del contribuente, dando vita ad uno sforzo di ricompilazione e sistemazione della normativa in materia fiscale, attraverso testi unici per materia e per soggetti, imponendo, altresì, al legislatore vincoli di corretta tecnica legislativa, quale l'uso dell'abrogazione espressa e del coordinamento con i suddetti testi unici. In tale prospettiva è imprescindibile stabilire un rigoroso calendario degli adempimenti fiscali, concertato con le rappresentanze istituzionali e associative dei professionisti.

Una terza linea di azione riguarda la semplificazione degli adempimenti e l'informatizzazione: si potrebbe iniziare dall'esonero della trasmissione dei dati dello spesometro per tutti coloro che assolvono già alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate; anche l'ulteriore semplificazione del

730 precompilato, per il quale si potrebbero introdurre premialità per i contribuenti che optino per strumenti digitali; sarebbe necessaria anche la sistematizzazione dei carichi di famiglia, conferendo la possibilità di riportare il credito incapiente nella dichiarazione successiva o di ottenere un rimborso di imposta. Altri settori prioritari di intervento sono il sistema sanzionatorio e il contenzioso: reputa necessario semplificare il meccanismo del cumulo giuridico e disciplinare in maniera più immediata le ipotesi del ravvedimento operoso; sarebbe utile anche sviluppare ulteriormente lo strumento dell'interpello; rendere obbligatorio il contraddittorio preventivo per ogni forma di accertamento; estendere la mediazione obbligatoria preventiva; eliminare le iscrizioni a ruolo provvisorie in primo grado di giudizio, stabilendo che queste possano operarsi solo a seguito della sentenza di primo grado.

Infine, in merito all'economia sommersa, sarebbe importante eliminare la parte burocratica, giacché l'eliminazione del contante produrrebbe, invece, un'economia parallela; sarebbe forse risolutiva, invece, l'adozione del sistema della fatturazione elettronica, con premialità per i contribuenti che la scelgano; di pari passo occorrerebbe, in caso di evasione, la certezza della pena.

Consiglio Nazionale del Notariato:

Enrico Sironi, *Consigliere del Consiglio nazionale del Notariato*, ha ricordato che il notaio tradizionalmente collabora al procedimento di riscossione delle imposte ed è anche soggetto obbligato, quale sostituto di imposta, al pagamento dell'imposta liquidata al momento della registrazione. Su richiesta del contribuente, attraverso il Modello Unico Informatico, il notaio può procedere alla liquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni agricoli e fabbricati. Sarebbe auspicabile una più ampia utilizzazione di tale strumento informatico, prevedendo la possibilità di utilizzare questo meccanismo anche per il versamento dell'imposta sulle plusvalenze nei trasferimenti dei terreni edificabili. Per tali plusvalenze ogni anno la legge finanziaria/di stabilità/di bilancio negli ultimi quattordici anni ha proposto una finestra di sei mesi nella quale vi è la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva, forfettizzandola; questo ha comportato ogni anno una corsa a chiudere le operazioni di trasferimento dei terreni edificabili entro il mese di giugno per poter sfruttare questa possibilità. Prevedere una imposta sostitutiva riscossa dal notaio con una riduzione di aliquota, come oggi avviene per i fabbricati, darebbe la possibilità di non sospendere il mercato per quei sei mesi e consentire allo Stato di riscuotere nell'anno in cui effettivamente l'operazione viene concepita, magari graduando questa possibile riduzione di imposta in relazione alla tipologia di terreno edificabile. Con riguardo all'Anagrafe Immobiliare Integrata (AII), sarebbe utile far

si che il citato Modello Unico Informativo la alimentasse direttamente, consentendo un accesso diretto ad essa da parte dei notai.

Una seconda proposta è quella dell'estensione del cosiddetto "sistema del prezzo-valore". Dal 2005 è consentito alle parti dell'atto, se siano persone fisiche che non agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, di chiedere che il trasferimento degli immobili ad uso abitativo tra privati venga tassato sul valore catastale e non sul prezzo; la proposta è di estendere l'applicazione di questo meccanismo cosiddetto "del prezzo-valore" a tutte le tipologie di fabbricati, per le quali la rendita catastale esiste, su scelta del cittadino. L'estensione della opzione prezzo-valore ai fabbricati non abitativi ed ai terreni diversi da quelli aventi destinazione edificatoria comporterebbe una reale semplificazione ed anche risparmi di costi per l'Amministrazione pubblica.

In attesa della riforma degli estimi catastali, il risultato di una tassazione sui trasferimenti immobiliari ancorata a valori certi e non suscettibili di accertamento potrebbe essere ottenuto facendo riferimento ai valori emergenti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare ed alle valutazioni medie in agricoltura, prevedendo che non siano soggetti ad accertamento di valore da parte degli uffici finanziari i trasferimenti immobiliari nei quali il contribuente opti per l'adozione, quale base imponibile, del valore medio risultante da tali banche dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, si propone di disciplinare il certificato di successione, un documento che esiste in alcuni ordinamenti europei e che è stato recepito dal regolamento comunitario n. 650/2012 in relazione alle successioni con rilievo transnazionale. Tale regolamento è stato implementato nel nostro ordinamento con la legge n. 161/2014 e la proposta del Consiglio Nazionale è che tale strumento, su scelta del contribuente, possa diventare sostitutivo della dichiarazione di successione, divenendo esso un unico atto nel quale siano inseriti tutti i passaggi ereditari, compreso il contenuto della dichiarazione di successione, prevedendo che il notaio liquidi e riscuota l'imposta per conto dello Stato, versandola, come per i trasferimenti immobiliari, con il Modello Unico.

Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA):

Gian Franco Giannini Guazzugli, *Componente del Comitato Esecutivo e responsabile dell'Area tutele dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, ha rilevato come talora alcune disposizioni "di semplificazione" complichino ulteriormente la vita del contribuente: un esempio è

l'introduzione dello spesometro, che obbliga ad inviare dati che l'Agenzia delle entrate potrebbe acquisire tramite l'anagrafe tributaria.

Un sistema fiscale efficace si deve caratterizzare per la sua semplicità e comporterebbe minori costi per gli utenti e più rapidi ed agevoli controlli per l'Agenzia delle entrate. L'obiettivo di recuperare l'evasione fiscale si potrebbe perseguire con un sistema di premialità che avvantaggi la virtuosità fiscale. La categoria dei consulenti finanziari per legge instaura un rapporto esclusivo, il cosiddetto monomandato, con un solo intermediario, che è un soggetto istituzionale, quindi risultano più semplice eventuali controlli e verifiche, perché non si esercita un'attività diretta nei confronti di clientela privata.

Un importante tema che riguarda i consulenti finanziari è quello dell'IRAP: tale imposta è stata pensata per attività industriali e commerciali o per società di servizi molto strutturate e la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 della Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha stabilito il principio secondo il quale l'attività del consulente finanziario non si configura come autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, anche nel caso questi si avvalga di un collaboratore; sarebbe opportuno che tale interpretazione sia tradotta in un testo normativo, anche al fine di porre fine al contenzioso tributario che riguarda sovente i consulenti finanziari.

Massimo De Gregorio, *Presidente della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED)*, ha sottolineato che i doganalisti sono impegnati a stringere la rete dei controlli per debellare il diffondersi dei fenomeni della contraffazione, della sotto fatturazione, dell'evasione IVA, delle accise e della violazione delle norme doganali. Le disposizioni in materia fiscale presenti nel decreto-legge n. 193/2016 hanno interessato l'attività delle dogane, in particolare riguardo al regime dei depositi IVA e all'abolizione degli Intra acquisti.

In merito a quest'ultimo punto, il citato decreto-legge ha disposto la soppressione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute a partire, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 244/2016, il cosiddetto milleproroghe, dal 1° gennaio 2018. In tal modo i dati fiscali relativi agli acquisti intra-UE dovrebbero confluire all'interno della dichiarazione IVA trimestrale, ma la soppressione di tali elenchi non potrà che rilevare ai soli fini fiscali: i dati statistici che contestualmente debbono essere inviati ad Eurostat continueranno ad esserlo su base mensile, come previsto dalle norme europee, o trimestrale, a seconda del volume di affari intra-UE di ciascun operatore.

Diretta conseguenza sarà che una misura di semplificazione produrrà una duplicazione di adempimenti, ovvero l’inserimento dei dati fiscali relativi agli acquisti intra-UE nella dichiarazione IVA trimestrale e l’inserimento dei dati statistici relativi agli acquisti intra-UE in nuovi modelli Intrastat e si disporrà dei dati fiscali con un ritardo sino a cinque mesi dalla data di effettuazione della transazione. Ritiene che tale circostanza possa recare pregiudizio alla lotta all’evasione fiscale dell’IVA, se si pensa, per esempio, alle cosiddette “frodi carousel”.

Emiliana Alessandrucci, *Presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP)*, si è soffermata su alcune novità in ambito fiscale introdotte recentemente, analizzando innanzi tutto l’obbligo di dichiarazione trimestrale dell’IVA, che è frutto dei richiami europei per il ritardo delle comunicazioni relative agli incassi IVA. Le nuove disposizioni aumentano il numero delle volte in un anno nelle quali è obbligatorio procedere con la comunicazione, denominata “spesometro”; aumentano il dettaglio dei dati da inviare; non costituiscono una semplificazione nei rapporti tra contribuente e Agenzia delle entrate. Ha quindi suggerito di mantenere semestrali o annuali tali comunicazioni, sfrondate dei dati già in possesso dell’Agenzia, almeno per le partite IVA che fatturano sotto i cinquantamila euro.

Analogamente l’introduzione dello *split payment* “allargato”, ovvero non solo verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano la fattura elettronica, ma anche verso tutte le società partecipate e le “grandi quotate”, ha come effetto immediato una riduzione della capacità finanziaria del libero professionista e del piccolo o piccolissimo imprenditore, ai quali arreca problemi di liquidità, laddove il cliente unico o il cliente più grande è costituito da pubbliche amministrazioni, società partecipate o grandi società quotate. Questo comporta un aumento del credito fiscale del professionista e la conseguente difficoltà a recuperare e compensare il credito IVA. Occorrerebbe un metodo nuovo e più veloce per il recupero dei crediti IVA. Anche la revisione e l’ampliamento delle detrazioni costituirebbe una importante misura di recupero dell’evasione fiscale.

L’introduzione di strumenti elettronici e di digitalizzazione nel rapporto con la PA è importante e va incentivata, incentivando di pari passo la cultura digitale dei cittadini e rendendo tali innovazioni in qualche modo “convenienti” per i contribuenti.

Il problema principale rimane la volatilità e la stratificazione delle norme in ambito fiscale, oltre ad un approccio punitivo verso il contribuente e ad un’eccessiva presenza di condoni e sconti fiscali, soprattutto per i grandi evasori.

Nicola Testa, *Presidente dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA)*, ha evidenziato che la stratificazione normativa in materia fiscale rende il sistema particolarmente complesso; ad essa si aggiunge la difformità interpretativa da parte dei vari uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, ai quali manca anche una adeguata capacità di ascolto del contribuente. Questo si può rilevare anche dal fallimento dei protocolli collaborativi con i professionisti che ha voluto adottare l'Agenzia delle entrate: ad oggi non esiste alcuna forma di collaborazione applicativa.

La digitalizzazione di molti processi che intercorrono tra il fisco e il contribuente è un passo avanti verso la semplificazione, ma, data la scarsa diffusione della cultura informatica, ancora risulta indispensabile per moltissimi contribuenti la figura dell'intermediario semplificatore. Suggestisce, allora, l'istituzione della figura del procuratore telematico, che consenta di delegare la funzione di gestore e presentatore delle pratiche verso la pubblica amministrazione interessata; due ordini del giorno presentati al Senato suggeriscono questa soluzione.

Tra le azioni suggerite per la semplificazione, si evidenziano: l'eliminazione della possibilità di richiedere documentazione già presente negli archivi o database dell'amministrazione fiscale; l'eliminazione della dichiarazione IVA annuale e l'uso delle dichiarazioni periodiche per correggere errori e rettificare; la razionalizzazione dei pagamenti e delle scadenze; l'eliminazione della stampa dei registri IVA.

Reteimprese Italia:

Cesare Fumagalli, *segretario generale di Confartigianato Imprese*, ha osservato che l'attuale sistema fiscale è spesso utilizzato non come strumento di politica economica a favore della crescita e dell'equità, ma come mera fonte di maggiori entrate per un riequilibrio dei conti pubblici, richiesto dall'Unione europea. Per questo motivo la pressione fiscale torna a salire, interrompendo il percorso di diminuzione che era stato intrapreso nel 2014. L'elevata pressione fiscale comprime la domanda interna e fa diminuire la competitività delle imprese e l'appetibilità degli investimenti nel nostro Paese, spingendo, inoltre, le imprese più strutturate alla delocalizzazione.

Il federalismo fiscale ha prodotto finora soltanto un aumento di pressione fiscale locale, alla quale non è corrisposta alcuna riduzione di quella erariale. L'economia sommersa, secondo l'ISTAT, è pari ormai

al 13% del PIL e questo provoca un disallineamento tra la pressione fiscale nominale calcolata dall'ISTAT e quella effettiva, quando il PIL sia depurato dell'ammontare dell'economia non osservata.

A questo si aggiunge la complessità degli adempimenti in ambito fiscale e la stratificazione e volatilità di tale settore normativo. La legge delega di riforma del sistema fiscale, la n. 23 del 2014, si prefiggeva ambiziosi obiettivi di semplificazione, ma questo ha comportato nuovi oneri e nuovi obblighi in capo ai soggetti che devono trasmettere le informazioni all'Agenzia delle entrate, ai quali è riservato anche un trattamento sanzionatorio eccessivo. Il successivo decreto legislativo n. 175 del 2014 non ha realmente semplificato le addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Nella citata legge delega era prevista anche la riforma della tassazione della micro e piccola impresa ed è stato in effetti introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) il regime di tassazione forfetario, che ha semplificato la tassazione per le imprese di ridottissime dimensioni. Il decreto-legge n. 193/2016 è intervenuto in materia di semplificazioni, realizzando alcuni degli auspici del sistema delle imprese, ma la strada verso la semplificazione è ancora lunga.

Quattro sono le linee di intervento proposte da Reteimprese: un riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali per tipologia di soggetto; la stabilità nelle disposizioni che impongono adempimenti fiscali; la reale irretroattività delle disposizioni tributarie, secondo quanto già stabilito nello Statuto del contribuente, troppo spesso violato; la garanzia che i controlli fiscali non incrementino gli oneri burocratici per le imprese.

Reputa altresì necessario introdurre a tutti gli effetti una valutazione d'impatto preventiva delle norme tributarie ed una verifica periodica in tema di adempimenti fiscali. Lo Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011) impone un obbligo di verifica di impatto per l'introduzione di nuove normative in materia fiscale che gravino sulle imprese e anche una valutazione *ex post* per l'efficacia degli adempimenti in questo ambito, ma risulta finora inapplicata.

Alcuni recenti provvedimenti varati in ambito fiscale comportano ulteriori complicazioni: il decreto-legge n. 193/2016 reintroduce l'obbligo di trasmissione periodica di tutte le fatture emesse e ricevute ed estende l'obbligo di fatturazione elettronica ad un numero più elevato di soggetti; il decreto-legge n. 50/2017, la cosiddetta "manovrina", abbassa il limite entro il quale si può fare compensazione senza essere assistiti da costosi visti e certificazioni. Sono soprattutto le microimprese a subire un innalzamento dei costi in conseguenza di tali misure.

Ai fini di una concreta semplificazione, occorre intervenire in modo sistematico sui tributi comunali che vertono sul valore degli immobili (IMU e TASI) per evitare alle imprese, ed in generale ai cittadini,

di dover gestire due tributi con discipline separate che sostanzialmente hanno il medesimo presupposto impositivo e la medesima base imponibile (cioè il valore catastale degli immobili). Serve, pertanto, procedere all'unificazione dei due tributi evitando, in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale e facendo riferimento alla disciplina dell'IMU.

Infine, sarebbe opportuno introdurre, in modo strutturale, la compensazione delle imposte dovute dalle imprese con i crediti commerciali che le medesime vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e Confedilizia:

Giorgio Spaziani Testa, *presidente della Confedilizia*, ha premesso che il settore edilizio rappresenta un chiaro esempio degli aspetti deteriori del sistema fiscale italiano, a causa di regole fiscali così complesse, da rendere sempre necessario l'ausilio di uno specialista della normativa del settore.

La sistematica violazione dello Statuto del contribuente da parte del legislatore e la diffusa prassi di non inserire le modifiche legislative riguardanti i vari tributi nel corpo normativo specifico, oltre alle continue variazioni nella normativa fiscale, rendono il quadro molto complesso per gli operatori economici.

Sarebbe da rivedere e riorganizzare la tassazione locale sugli immobili, prevedendo, in luogo di IMU e TASI, un tributo che preveda un'imposizione fondata sull'immobile e non un semplice tributo patrimoniale: il tributo deve essere effettivamente collegato ai servizi forniti dall'ente locale e pertanto deve essere riferito a chi occupa il bene e ne usufruisce, sul modello della *council tax* britannica.

Un altro problema è quello della tassazione dei canoni non riscossi, che determina una discriminazione fra settore abitativo e settore non abitativo: nel primo la questione è stata affrontata, nel secondo non ancora.

Francesco Veroi, *responsabile Coordinamento tributario della Confedilizia*, si è soffermato su due aspetti: il condominio e la cedolare secca.

Si è inteso realizzare la responsabilizzazione del condominio, che ha l'obbligo di comunicare entro febbraio le quote dei lavori condominiali ai fini della dichiarazione precompilata: per tale adempimento sono state previste sanzioni in misura di una per ogni certificazione errata o incompleta; per tutte le altre violazioni si applica il principio del cumulo giuridico: se la medesima violazione è reiterata per tanti condòmini, si applica una sorta di cumulo. Potrebbe rappresentare una semplificazione

riconoscere l'applicazione del cumulo anche per la comunicazione degli amministratori di condominio ed abolire il "quadro AC" che nella dichiarazione dei redditi dell'amministratore di condominio riporta alcuni dati relativi ai pagamenti dei condòmini.

In merito alla cedolare secca sugli affitti, occorrerebbe estenderla anche all'uso foresteria ed all'affitto dell'eventuale appartamento condominiale, quando non ci sia più il portiere.

Infine, in merito alle dichiarazioni IMU e TASI, l'Agenzia delle entrate non deve richiedere al contribuente informazioni già in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni.

Giuliano Campana, vicepresidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), ha posto l'attenzione sulla complessità del sistema fiscale e sulle relative criticità.

Una prima criticità è data dal meccanismo del cosiddetto *split payment*, prorogato fino al 2020 ed esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, a tutte le società controllate in ambito pubblico, alle società quotate in borsa ed ai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito; l'obbligo di fatturazione elettronica è già un elemento sufficiente per contrastare l'evasione dell'IVA, mentre il citato meccanismo di scissione dei pagamenti porta ad un incremento esponenziale del credito IVA. Quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso. Si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione europea che renda applicativa la disposizione recata dall'articolo 1, comma 128, della legge n. 208/2015, che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate.

Vi è poi il problema dell'assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti da produrre sia in sede di partecipazione sia di aggiudicazione dei lavori nelle procedure di gara per appalti pubblici: occorre un riordino di tale materia, in quanto le amministrazioni pubbliche - nell'esercizio delle proprie funzioni di stazioni appaltanti - assumono comportamenti spesso contraddittori e difformi da territorio a territorio. Ha proposto, quindi, l'introduzione di un'imposta d'atto sostitutiva dell'imposta di bollo sugli atti relativi alla partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici, applicata in misura proporzionale sull'importo dei lavori posto a base d'asta.

Riguardo alla tassazione locale degli immobili, ha rilevato che l'introduzione della TASI ha comportato effetti deleteri su tutti i "beni merce" delle imprese edili, sui quali, dopo l'esclusione dalla tassazione IMU, è stata introdotta un'imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, che tra

l'altro non sono fruiti da tale tipologia di fabbricati. L'esclusione dal prelievo IMU e TASI non si applica alle aree destinate alla costruzione per la successiva vendita, facenti parte anch'esse del "magazzino" delle imprese edili. Si tratta di aree costituenti "beni merci" delle imprese di costruzione, per le quali la tassazione immobiliare si ritiene illegittima. Ha quindi auspicato una tassazione unica sugli immobili e l'esenzione integrale dal prelievo IMU/TASI per gli immobili "beni merce", alla cui produzione e scambio è diretta l'attività delle imprese di costruzioni.

Infine, vi è una grossa discriminazione tra chi acquista un immobile abitativo da un privato e chi lo acquista da un'impresa di costruzioni, in quanto nel primo caso è ammessa la regola del cosiddetto "prezzo-valore", in base alla quale agli acquisti di abitazioni e relative pertinenze effettuati da persone fisiche non esercenti attività commerciali possono applicarsi, su opzione dell'acquirente, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali calcolate sul valore catastale dell'immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel rogito. È auspicabile un'estensione del suddetto meccanismo ai fabbricati non abitativi ed ai terreni, laddove la vendita sconta l'applicazione dell'imposta di registro.

Coordinamento associativo Agrinsieme e Confederazione nazionale Coldiretti):

Nicola Caputo, *Direttore area fiscale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)*, nota come non si sia ancora giunti ad un sistema normativo che tenda ad un equilibrio tra l'esigenza di difesa del contribuente e quello della lotta all'evasione fiscale. La crescita esponenziale degli adempimenti formali ha reso ancora più complessa l'attività professionale degli intermediari fiscali ed ha registrato un sensibile aumento dei costi che gravano sulle imprese, in maniera sproporzionatamente maggiore per le imprese più piccole.

Tra gli adempimenti più onerosi ha segnalato quello introdotto con il decreto-legge n. 193/2016 riguardante l'invio all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle fatture attive e passive con periodicità trimestrale, assieme all'invio trimestrale delle liquidazioni periodiche ai fini IVA. A questo sono sottoposti anche gli agricoltori in regime di esonero IVA: sembra non razionale che soggetti in regime forfetario, i quali non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA, debbano comunque comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute.

Sembra dunque necessario applicare realmente quanto previsto nello Statuto del contribuente, troppo spesso derogato: le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo; relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si possono applicare solo a partire dal periodo d'imposta successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono; le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In particolare, è necessario prevedere tempi di adeguamento materiale, per rinnovare ed implementare i *software* necessari ai nuovi calcoli richiesti.

Massimo Bagnoli, *amministratore unico del Caf della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)*, dopo aver richiamato le difficoltà dei CAF di fronte alla dichiarazione dei redditi precompilata, ha posto l'attenzione sulla necessità di unificare IMU e TASI, prevedendo altresì che i Comuni non si limitino a pubblicare sui loro siti istituzionali le relative delibere, bensì trovino adeguati spazi alla portata anche di quei cittadini che non accedono ad internet; inoltre, occorre stabilire regole omogenee a livello nazionale per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI, lasciando ai comuni la facoltà di stabilire le aliquote. Infine, ha auspicato la redazione di uno specifico codice tributario agricolo.

Francesco Bove, *responsabile dell'area fiscale della Confederazione Produttori Agricoli, (COPAGRI)*, ha condiviso quanto detto nei precedenti interventi, con particolare riguardo ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati IVA.

Domenico Buono, *capo del servizio tributario e fiscale della Confederazione nazionale Coldiretti*, ha evidenziato la stratificazione normativa in campo fiscale e la relativa volatilità delle norme, che genera incertezza interpretativa ed incertezza del diritto. A questo si aggiunge la numerosità degli adempimenti: per il mese di giugno vi sono ben 143 scadenze fiscali. Sarebbe necessario unificare sia le scadenze sia gli stessi adempimenti.

Ad esempio, i dati dei quali si richiede l'invio per il cosiddetto spesometro sono in larga misura uguali a quelli richiesti per gli elenchi Intrastat e si potrebbero quindi unificare. Appare, poi, eccessivo l'abbassamento della soglia oltre la quale è necessaria la certificazione: questo va oltre la necessità di tenere sotto controllo l'utilizzo dei crediti da parte delle imprese.

Analogamente, l'introduzione dello spesometro anche per i soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA appare come uno strumento di tracciabilità per l'Agenzia delle entrate; le norme sulle PAC obbligano

comunque i soggetti che ricevano aiuti comunitari alla presentazione di una dichiarazione IVA: se tali soggetti sono collocati in montagna, sono tuttavia esonerati anche da questo adempimento.

Organizzazioni sindacali:

Cristian Perniciano, *Responsabile per il fisco e la finanza pubblica nell'ambito dell'Area delle Politiche di sviluppo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)*, giudica necessaria una semplificazione del sistema fiscale e tributario; tuttavia, semplificare non significa soltanto eliminare qualche documento e qualche comunicazione: se lo *split payment* toglie liquidità al professionista, questa non è una semplificazione, bensì una mera anticipazione di cassa. È inutile chiedere, poi, ai contribuenti ed alle imprese un maggior numero di comunicazioni obbligatorie, se i controlli vengono effettuati anche a distanza di due anni e risultano, quindi, inefficaci per la prevenzione di evasione ed elusione; sarebbe utile, invece, un obbligo per gli intermediari bancari di collaborazione applicativa con l'Agenzia delle entrate.

Non è l'alta pressione fiscale la causa dell'evasione fiscale, la quale, insieme all'elusione, è il vero male del sistema fiscale. Occorre, però, intervenire in modo preventivo: un confronto continuo tra contribuente ed amministrazione, mediante un sistema di *warning* derivante dalla costante trasmissione telematica delle transazioni, assieme ad una sorta di tutoraggio ad opera di incaricati dell'Agenzia delle entrate, favorirebbe i rapporti con il fisco. Le comunicazioni costanti di tutte le operazioni effettuate, in tempo reale, appaiono l'unico strumento possibile per prevenire l'evasione. A tal fine auspica anche l'abbassamento a 500 euro della soglia massima di contante e un incentivo all'uso della moneta elettronica, assieme all'invio telematico e alla validazione di tutte le transazioni. Sarebbe utile anche precompilare il bollettino TASI/IMU, lasciando l'onere della modifica solo a quei contribuenti per i quali siano intervenute variazioni non segnalate.

La CGIL, infine, è favorevole alla dichiarazione dei redditi precompilata, la quale, dopo un primo periodo di problemi dovuti alla partenza forzata, che ha comportato errori ed incompletezze, si è rilevata uno strumento utile che evita molti adempimenti a lavoratori e pensionati.

Angelo Marinelli, *responsabile del Dipartimento democrazia economica della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)*, ha proposto tre assi di intervento: in primo luogo la riconquista del principio di legalità, reintroducendo il reato di falso in bilancio, rafforzando il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, sia per l'evasione sia per l'elusione fiscale.

In secondo luogo occorre rivedere il sistema delle *tax expenditure*: dall'analisi dei regimi di agevolazione e riduzione del prelievo obbligatorio emergono due dati, ovvero un elevatissimo numero di detrazioni, crediti e riduzioni d'imposta caratterizzate da una bassissima frequenza del numero di beneficiari finali; una sovrapposizione dei modelli agevolativi concessi, che avviene per macro-tipologie sociali (lavoratori dipendenti, autonomi, imprenditori, pensionati, famiglie) o per tipologie di lavoro specifiche (armatori, tassisti, autotrasportatori) o per finalità protetta (lavoro, credito, sviluppo) o per settore produttivo (piccole e medie imprese, banche di credito cooperativo, artigianato, ecc.). Propone di eliminare le esenzioni e le agevolazioni che sono caratterizzate da una bassa frequenza di beneficiari e di rimodulare le misure conservate e quelle soppresse, privilegiando gli incentivi o dal lato della domanda o dal lato dell'offerta.

In terzo luogo, occorre potenziare la tracciabilità di tutti i pagamenti, incentivando l'utilizzo della moneta elettronica, diminuendone i costi per gli acquirenti e introducendo apposite sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di dotazione e transazione tramite POS. È poi necessario riportare a 500 euro la soglia dei pagamenti in contanti di beni o servizi ed introdurre per tutti i contribuenti un modello di dichiarazione simile alla precompilata, estendendo l'utilizzo dell'anagrafe dei conti correnti anche come parametro in dichiarazione dei redditi, sul modello del nuovo ISEE, inserendone i dati nel cassetto fiscale.

Propone, infine, l'istituzione di una "carta dei servizi fiscali", che fornisca annualmente al contribuente uno schema semplificato che indichi i principali tributi derivanti da ciascun livello di governo e gli elementi per determinare l'ammontare delle diverse imposte, tasse e contributi. In materia di emersione dal nero, propone l'introduzione di meccanismi di contrasto di interesse tra venditori e compratori.

Domenico Proietti, *Segretario Confederale dell'Unione Italiana Lavoratori (UIL)*, ritiene che la semplificazione fiscale sia una meta obbligatoria per il Paese: non si è ancora pervenuti ad un sistema normativo che tenda ad un equilibrio tra le esigenze ed il diritto del contribuente di adempiere agevolmente e senza eccessivi oneri ai propri doveri fiscali e le esigenze dell'amministrazione fiscale di contrastare efficacemente l'evasione e l'elusione fiscale. Si rende indispensabile l'utilizzo di una corretta tecnica legislativa, in quanto la certezza e la chiarezza delle norme sono un valore costituzionale. Finora la conseguenza dei ripetuti parziali interventi normativi è stata la farraginosità e la complessità delle regole fiscali, che producono ogni anno 110 miliardi di risorse sottratte

dall'evasione e che dovrebbero essere utilizzate per ridurre il carico fiscale di lavoratori dipendenti e pensionati che pagano le tasse prima di ricevere l'assegno mensile.

Ha quindi proposto una serie di interventi: elevare a rango costituzionale il principio della irretroattività delle disposizioni tributarie, attualmente contenuto nello Statuto del contribuente, sistematicamente derogato o ignorato dal legislatore; riordinare le disposizioni fiscali in testi unici suddivisi per aree tematiche o per tipologie di soggetti, delegificando ove possibile; dare stabilità nel tempo agli adempimenti fiscali, in quanto la volatilità delle norme comporta costi gestionali ed allontana gli investitori stranieri; procedere ad un aggiornamento e ad una verifica della reale attualità delle agevolazioni esistenti, verificandone gli impatti; razionalizzare le scadenze fiscali; unificare i modelli dei versamenti di imposta; semplificare la normativa fiscale per il TFR e riportare la tassazione sui rendimenti all'11%, in ragione della natura previdenziale di questa forma di risparmio, che deve essere tutelata; infine, valorizzare i centri di assistenza fiscale, grazie ai quali, secondo recenti rapporti OCSE, l'Italia è al primo posto nell'uso del telematico nel campo fiscale e al primo posto anche nei rapporti costi-benefici.

Fiovo Bitti, *Segretario Confederale della Unione Generale del Lavoro (UGL)*, ribadisce l'importanza dei centri di assistenza fiscale e sottolinea l'iniquità del sistema fiscale, il quale penalizza fortemente il reddito da lavoro e da pensione. Fra le possibili azioni di semplificazione in ambito fiscale, propone: la redazione di testi unici; l'emanazione di circolari ed istruzioni con congruo anticipo rispetto alle scadenze; la previsione di una proroga automatica degli adempimenti fiscali, in caso di ritardo nella predisposizione di circolari ed istruzioni; l'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate, spesso soggetti a malfunzionamenti; la possibilità di un arco di tempo adeguato per sanare eventuali errori materiali, per i quali il limite attuale è di cinque giorni dall'invio telematico; occorre, poi, arrivare ad una completa uniformità nella predisposizione delle delibere delle autonomie locali e, infine, introdurre l'esonero da responsabilità per il CAF o l'intermediario, allorché il contribuente non fornisca tutti i dati utili per la dichiarazione.

Confindustria:

Francesca Mariotti, *direttrice delle politiche fiscali della Confindustria*, nota come il legislatore appaia, nell'ambito della normativa fiscale, costantemente impegnato in un continuo fare e disfare,

senza risultati apprezzabili. Il sistema fiscale del Paese presenta molti vizi, il primo dei quali, legato alla genesi delle norme, è quello della superficialità. Prima di adottare un atto normativo servono valutazioni che ne analizzino l'impatto, in quanto qualsiasi cambio di norma rappresenta un costo per le imprese. Fin dal 2005 è stata introdotta la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), un percorso logico che le Amministrazioni dovrebbero seguire per valutare gli effetti attesi dei vari interventi che si intende effettuare; è una valutazione *ex ante* che dovrebbe evitare scelte dalle conseguenze negative, valutando gli effetti che si produrrebbero da una specifica disposizione. Ad oggi risultano sistematicamente assenti le relazioni AIR per gli atti che intervengono in modo incisivo in materia fiscale. Laddove vengano prodotte, la loro qualità è scarsa: l'83% di quelle presentate nel 2016 ha richiesto integrazioni sostanziali su sollecitazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'intento del legislatore la disciplina dell'AIR avrebbe dovuto agire in correlazione con lo strumento di verifica di impatto regolatorio (VIR), una procedura di valutazione *ex post* biennale che dovrebbe evidenziare se e in quale misura gli interventi normativi messi in campo abbiano generato impatti coerenti con le relative finalità e quali elementi ne abbiano determinato il successo o l'insuccesso: nel corso del 2015 ne sono state realizzate solo 9, nel 2016 appena 25 e nessuna di rilievo per la materia fiscale. La relazione tecnica non può divenire l'unica fonte nella quale rintracciare la *ratio* di ogni provvedimento di rilevanza fiscale.

Un secondo vizio è la venalità. La ricerca del gettito diviene il fine unico al quale tutto è sacrificato. Il recente decreto-legge n. 50/2017, la cosiddetta "manovrina", ha inteso, tra l'altro, recuperare risorse all'evasione fiscale in vari modi, ad esempio con la modifica dei termini di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA; a fronte di una stima di gettito di 100 milioni di euro annui, è stato condotto un intervento radicale con implicazioni e costi assai rilevanti per tutti i soggetti passivi. Analogamente si può notare per la disciplina del cosiddetto *split payment*, il meccanismo in base al quale la PA, nei rapporti commerciali con i propri fornitori, scinde l'IVA dal pagamento ed eroga solo quest'ultimo al fornitore, trattenendo e rimettendo l'imposta direttamente all'Erario. Questa tecnica antielusiva, la cui applicazione è stata concessa solo per un tempo limitato dalla Commissione europea, priva le imprese di liquidità e le spinge a maturare crediti IVA consistenti, il cui rimborso non è affatto agevole. Tale misura è stata prorogata fino al 2020 per ottenere risorse, indipendentemente dagli effetti collaterali sul sistema economico e produttivo. Per di più, il sistema è stato esteso a tutta la Pubblica

Amministrazione ed alle sue società controllate, oltre alle società quotate, ma, a pochi giorni dall'inizio della sua applicazione (il 1° luglio), ancora non risultano usciti i decreti attuativi¹.

Un terzo vizio è l'ossessione per la patologia. Si ha l'impressione che le norme fiscali vengano costruite sul pregiudizio che ciascun contribuente sia un evasore; questo finisce con l'oberare la generalità dei contribuenti con oneri di ogni genere, senza operare una valutazione *ex post* di norme antielusive rispetto all'aggravio di oneri che queste hanno comportato. Alcuni esempi sono: il cosiddetto spesometro; la modifica delle regole per effettuare le compensazioni orizzontali di crediti fiscali mediante il modello F24; l'estensione del visto di conformità sulle dichiarazioni. L'evasione è un fattore di concorrenza sleale abnorme, per cui l'analisi dell'efficacia e della tenuta degli strumenti normativi messi in campo dovrebbe essere fatta sia *ex ante* sia *ex post*.

Un quarto vizio è l'instabilità normativa; per rimanere nell'ambito delle comunicazioni dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1993 ad oggi vi sono stati ben sette interventi normativi che li hanno alternativamente abrogati e reintrodotti.

Un quinto vizio è la debolezza di alcuni provvedimenti di semplificazione. Si potrebbe ottenere molto di più in termini di semplificazione fiscale, se la stessa solerzia nell'affastellare norme e adempimenti si riscontrasse nel rimuovere quelli non pienamente efficaci, nell'ottica di un bilanciamento tra costi imposti e vantaggi attesi.

Un sesto vizio è la frammentazione territoriale: ciascun livello di governo locale manovra o beneficia ad oggi di circa sette tributi. È palese l'urgenza di una razionalizzazione che, riducendone il numero, bonifichi il confuso quadro di discipline ed adempimenti, poiché le imprese non solo si trovano di fronte ad un livello di imposizione declinato in 20 Regioni, 93 Province e 7.978 Comuni, ma devono anche fronteggiare un coordinamento approssimativo delle diverse discipline relative ai tributi locali. Tutte le delibere comunali sono raccolte presso il sito internet del Dipartimento delle finanze, ma non esiste un *database* nel quale sia possibile fare una ricerca: i Comuni inviano ciascuna delibera così come è e così come è essa viene conservata.

Ultimo vizio è lo spregio sistematico di alcune previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, puntualmente derogato o ignorato. Continuamente vengono introdotte norme tributarie retroattive, nuovi adempimenti senza gli opportuni spazi di adeguamento temporale o disposizioni normative

¹ Proprio il 27 giugno 2017 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha pubblicato con decreto ministeriale le modalità di attuazione delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva in tema di scissione dei pagamenti e dell'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo.

oscuere e rese scarsamente intelleggibili dai richiami incrociati, anche tramite un uso non coerente delle fonti normative.

Associazione Bancaria Italiana (ABI):

Gianfranco Torriero, *Vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, ha sottolineato come la volontà di semplificare la normativa fiscale si scontri con la continua produzione di nuove disposizioni fiscali. A volte la finalità di una norma crea difficoltà operative alle imprese che devono poi attuarla. Un esempio è costituito dalle nuove regole di versamento dell'IVA, il cosiddetto meccanismo della scissione dei pagamenti, lo *split payment*, il fine del quale è l'eliminazione di possibili fenomeni di frode da parte degli operatori inadempienti; tale normativa semplifica effettivamente il processo di accertamento da parte del fisco, ma, al tempo stesso, mettendo in capo al committente il versamento dell'IVA, comporta interventi di adeguamento non privi di costi in risorse finanziarie ed umane.

Le banche rivestono in ambito fiscale un doppio ruolo: quello di contribuenti e quello di intermediari. In qualità di contribuenti, le banche vedrebbero in modo molto positivo la presa diretta dell'utile imponibile dall'utile di bilancio, senza alcuna variazione, tuttavia la Commissione europea, nell'ottica della creazione di una base imponibile comune per le imprese che operano nell'Unione, sta indirizzandosi in modo contrario, pur in assenza di una previa armonizzazione dei principi contabili per le società europee.

Nella veste di intermediari, le banche rielaborano ogni aspetto del cliente in una logica fiscale, in modo differente da quanto accade negli altri Paesi, dove tale ruolo è l'eccezione e non la regola. Occorrerebbe affiancare allo Statuto del contribuente anche uno Statuto degli intermediari, fondato su principi che ne assicurino l'operatività, quali: la decorrenza, ovvero le nuove disposizioni dovrebbero sempre prevedere un tempo adeguato per l'allestimento dei processi amministrativi ed informatici necessari e in nessun caso dovrebbe essere prevista una decorrenza retroattiva; le istruzioni tempestive: le norme quasi sempre necessitano di una interpretazione ufficiale e di atti secondari tecnici o più dettagliati, senza i quali non è possibile mettere a punto le procedure interne che evitino di incorrere in errori; gli aspetti sanzionatori: mancati o tardivi versamenti non dovrebbero essere colpiti dalle medesime sanzioni previste per i contribuenti, dove possono entrare in gioco elementi di tipo intenzionale; contenimento dei costi: l'amministrazione dovrebbe mettere a disposizione degli

intermediari procedure informatiche gratuite; compatibilità degli adempimenti rispetto al contesto operativo: talora il legislatore pecca per eccesso di affidamento circa il grado di conoscenza di fatti personali riferibili al proprio cliente da parte delle banche e degli intermediari finanziari e previsioni normative che presuppongano una tale conoscenza estesa rischiano di risultare inapplicabili o inefficaci.

Agenzia delle dogane e dei monopoli:

Giuseppe Peleggi, *Direttore dell'Agencia delle dogane e dei monopoli*, ha segnalato che dal maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo codice doganale e si è introdotta un'ulteriore semplificazione: il fascicolo elettronico. Questo consente di raccogliere i dati in un fascicolo da trasmettere digitalmente all'Agencia delle dogane e dei monopoli, per presentare, qualora necessario e solo in quel caso, i documenti originali allo sportello doganale; in tal modo la percentuale di sdoganamento della merce entro i cinque minuti ha quasi raggiunto la percentuale del 93%. Negli aeroporti le percentuali sono anche superiori, grazie alla procedura di sdoganamento in volo. Molti indicatori, tra i quali il rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale e il *Trading across Border*, collocano le dogane italiane dal cinquantaseiesimo posto del 2015 al primo posto nel 2016 e nel 2017, mentre il *ranking* globale del Paese è passato dal sessantacinquesimo al quarantacinquesimo posto.

Una delle più recenti semplificazioni introdotte è chiamata “GlifItaly” e consiste nella possibilità di apporre sulla merce un QR *code*, con il quale le informazioni che accompagnano la merce sono certificate e si evitano le truffe legate ai siti a specchio. Anche l'utilizzo della *blockchain* determina una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione e per gli operatori industriali.

Il problema del dialogo con gli altri operatori pubblici e con le forze di polizia è stato affrontato con lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco). Si è giunti ad un nuovo patto sociale con le imprese, basato sul principio “once”: una sola volta il privato deve dare alla pubblica amministrazione l'informazione richiesta e la pubblica amministrazione deve essere in grado di far circolare quell'informazione al proprio interno.

Si è poi raggiunta una percentuale di adesione al telematico pari al 99,9% con il sistema AIDA ed attualmente lo sforzo della logistica è concentrato sui servizi aggiuntivi alla velocità raggiunta.

Arturo Tiberi, *Direttore centrale Legislazione e Procedure Accise dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*, ha sottolineato come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia intervenuta per mettere in pratica quello che il legislatore ha voluto istituire, ovvero la *compliance* che affianca l’attività istituzionale delle agenzie fiscali. Prima di redigere un processo verbale di constatazione, si fa ora partecipare l’utente, che può spiegare le proprie ragioni ed addivenire più facilmente al ravvedimento operoso o al tentativo di mediazione, prima che si finisca nel contenzioso.

Tutta la materia doganale è in stretta correlazione con la normativa europea: il dazio viene rimesso al bilancio comunitario, salvo trattenere una quota, stabilita a livello europeo ogni anno; le accise sono nazionali e portano un gettito pari ai 35-38 miliardi di euro ogni anno, ma risentono di un minimo comunitario, al di sotto del quale non si può scendere, per evitare sanzioni o infrazioni. Tutte le semplificazioni apportate, quindi, non possono essere in contrasto con la normativa europea, ma da questa spesso discendono.

Tra le principali semplificazioni tributarie adottate nell’ultimo biennio, ha ricordato: l’introduzione della rateizzazione del debito d’accisa a favore dei depositari autorizzati; la revisione delle cauzioni dei depositi fiscali di prodotti alcolici; la revisione dei settori d’imposta di birra e vino; la riduzione di oneri amministrativi riguardanti carrelli elevatori utilizzati nell’attività di carico/scarico delle merci; misure riguardanti il gasolio commerciale; la definizione di controversie in materia di accise ed IVA afferente; l’estensione del diritto al contraddittorio e l’applicazione anche ai tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del ravvedimento operoso e degli istituti del reclamo e della mediazione; infine, il riconoscimento della posta elettronica certificata (PEC) quale strumento avente pieno valore di notifica degli atti e delle comunicazioni previsti dalla disciplina delle accise.

Guardia di finanza:

Gen. D. **Stefano Screpanti**, *Capo del III Reparto “Operazioni” del Comando Generale della Guardia di finanza*, nota che il contrasto all’evasione e alle frodi rappresenta l’obiettivo prioritario della Guardia di finanza, perseguito attraverso due moduli di intervento: indagini di polizia giudiziaria, su delega della magistratura, e verifiche fiscali e controlli, svolti sulla base di un articolato complesso di poteri in via amministrativa. La Guardia di finanza può far leva su due elementi fondamentali: un articolato sistema di banche dati e la possibilità prevista per legge di utilizzare a fini fiscali le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria svolte. Fondamentale è anche il controllo economico del territorio,

il quale permette di acquisire un'aggiornata conoscenza e una completa padronanza dell'ambiente esterno, delle manifestazioni di ricchezza e delle movimentazioni e degli impieghi di disponibilità patrimoniali e finanziarie più consistenti nei diversi contesti geografici, nonché di cogliere i segnali di legalità che non sono tracciabili con le sole banche dati e le evidenze statistiche.

Il 2016 è stato il primo anno caratterizzato dagli effetti della riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo-tributario, introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, che ha rafforzato il presidio penale per le condotte fraudolente realizzate con documenti falsi o comportamenti simulatori, ampliando lo spettro applicativo delle sanzioni amministrative per le ipotesi di minore gravità, come nel caso di omessa o infedele dichiarazione e mancati versamenti.

Anche per effetto delle modifiche introdotte, si sta facendo molto uso di un importante strumento di aggressione patrimoniale, storicamente utilizzato nell'ambito delle attività di contrasto alle organizzazioni criminali, previsto dal codice delle leggi antimafia del 2011.

Altro importante campo d'azione della Guardia di finanza è il contrasto al sommerso d'azienda, per contrastare il fenomeno dell'evasione totale, posto in essere da soggetti che, pur esercitando attività economiche e professionali, omettono del tutto la presentazione delle dichiarazioni. Accanto a questo, sempre molto intenso è il contrasto al fenomeno del lavoro in nero, irregolare. Nel 2016, sono stati scoperti 4.600 datori di lavoro che hanno impiegato in nero o in maniera irregolare più di 19.000 lavoratori.

Un fronte molto impegnativo per il Corpo è quello del contrasto alle frodi nel settore IVA, soprattutto di tipo carosello; questo meccanismo fraudolento prevede, in genere, l'interposizione fittizia di società di filtro, anche con sedi all'estero, per l'acquisto di merce che viene rivenduta a impresa riconducibile all'organizzazione, a prezzi vantaggiosi, per omettere il pagamento dell'IVA fatturata.

Il contrasto alle frodi all'IVA e al sommerso d'azienda è reso più efficace dalle sinergie di carattere strategico con l'Agenzia delle entrate, la quale ha iniziato ad inviare lettere di invito alla regolarizzazione di profili di irregolarità, le cosiddette "lettere di *compliance*": è previsto che i nominativi di coloro che non rispondano o intendano accedere al ravvedimento operoso, secondo le lettere indicate dall'Agenzia, vengano segnalati alla Guardia di finanza, che individua i soggetti responsabili di più alte irregolarità, li sottopone a una ulteriore analisi ed effettua i controlli del caso.

Sempre molto impegnativo è il fronte del contrasto all'evasione fiscale internazionale: ci si trova di fronte a trasferimenti di capitali in paradisi fiscali; fittizia residenza all'estero di persone fisiche e società; disciplina dei prezzi di trasferimento irregolarmente applicata; stabili organizzazioni occulte in

Italia; utilizzo strumentale dei *trust* e altri schemi societari per finalità evasive. I controlli e le imprese che operano in questo settore presentano connotazioni altamente specialistiche e la Guardia di finanza ha creato una figura professionale specifica, attribuendo la qualifica specializzata in *computer forensics* e *data analysis* a personale che ha seguito un apposito corso di formazione. Anche in questo ambito è fondamentale il coordinamento tecnico-operativo attuato con l’Agenzia delle entrate.

La Guardia di Finanza si sta impegnando per sostenere in maniera concreta le misure che il legislatore ha introdotto per sostenere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti ai propri obblighi fiscali: il riferimento è al ravvedimento operoso cosiddetto «allargato», ora azionabile anche dopo l’avvio di una verifica fiscale, alla collaborazione volontaria della *voluntary disclosure*, all’adempimento collaborativo per i grandi contribuenti e ai nuovi istituti di dialogo preventivo con le grandi imprese, anche multinazionali. Lo scopo è evitare che il contribuente possa essere controllato per profili di irregolarità che egli stesso ha già autodenunciato.

Nell’ambito di queste nuove forme di dialogo e cooperazione tra fisco e utente si inseriscono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e l’evoluzione del *ruling* internazionale, finalizzati a consentire al contribuente di definire preventivamente con il fisco il trattamento fiscale di alcune operazioni di carattere internazionale. Nella medesima dialettica tra amministrazione finanziaria e contribuenti un tema centrale e strategico riguarda la necessità di mettere a punto nuove forme di analisi e monitoraggio per la platea di circa 5 milioni di imprese minori e di lavoratori autonomi che fanno parte della cosiddetta «fiscalità di massa». Questo è lo scopo dei nuovi indici di affidabilità fiscale.

È molto difficile, invece, individuare percorsi di semplificazione per quel che concerne la *digital economy*, in merito alla quale interviene l’articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 50/2017, prevedendo una *disclosure* da parte del soggetto economico non residente che opera nel territorio dello Stato.

Molto importanti, infine, sono le novità introdotte nel decreto legislativo n. 231/2007 in materia di normativa antiriciclaggio: è ora prevista la possibilità di utilizzare in via diretta e immediata non solo le informazioni conservate dai soggetti tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela, bensì tutti i dati e le notizie acquisiti nell’ambito dei controlli e delle ispezioni antiriciclaggio, anche quelle relative all’approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, nella massima tutela della riservatezza del soggetto segnalante. Questa possibilità consentirà un notevole risparmio di attività istruttorie, assicurando una piena ed efficace interazione fra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo-tributario.

Professori Pietro Boria e Giuseppe Marini:

Pietro Boria, *professore di diritto tributario presso l'università di Roma "La Sapienza"*, rileva che la semplificazione può essere sviluppata secondo due differenti prospettive: semplificazione formale e semplificazione sostanziale. Nel primo caso, il cambiamento viene attuato attraverso la riduzione degli adempimenti e degli obblighi che il contribuente è chiamato a rispettare, ovvero attraverso la razionalizzazione degli strumenti di controllo: questa è, finora, l'unica strada seguita dal legislatore; nel secondo caso la semplificazione si realizza attraverso un progressivo riordino delle norme di diritto sostanziale che costituiscono l'architettura del vigente sistema fiscale, attraverso un contenimento dell'ipertrofia normativa ed una maggiore razionalità del sistema.

Esistono regole troppo complesse riguardanti, in particolare, il settore delle imposte sui redditi; le imposte dirette comprendono in larga parte la tassazione sui redditi da lavoro dipendente e in piccola parte quella sui redditi da capitale e sono in teoria molto semplici, poiché vi è il meccanismo del sostituto e della ritenuta. Il vero grande problema è quello del reddito di impresa e del reddito da lavoro autonomo. In tale ambito si sta passando dagli studi di settore agli indici di collaborazione e di lealtà fiscale, tuttavia gli studi di settore potrebbero diventare un vero e proprio catasto delle imprese. Si tratterebbe di passare da una logica fiscale ispirata alla tassazione *taylor made* ("cucita" in modo aderente e specifico alle caratteristiche personali di ciascun contribuente) ad una logica *prêt à porter* (impostata in modo standardizzato secondo un modello applicabile ad un gruppo di contribuenti in condizioni omogenee), al fine di assicurare certezza del carico fiscale da pagare, di aumentare la capacità gestionale del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché di ridurre il contenzioso tra fisco e contribuenti. In sostanza, l'imposizione di imprese e professionisti verrebbe affidata alla istituzione di veri e propri *standard* fiscali, definiti per gruppi di soggetti in condizioni economiche omogenee, attraverso la definizione di un meccanismo forfetario di determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo per tutti i soggetti con un volume di affari contenuto entro dimensioni medie: gli studi di settore.

Il reddito di impresa e di lavoro autonomo di ciascun soggetto dovrebbe essere individuato anteriormente all'inizio del periodo di imposta così da consentire al contribuente di conoscere in via preventiva il carico fiscale da pagare nell'anno; la determinazione forfetaria è limitata alla sola parte attiva e non anche alla parte passiva e non verrebbe dunque eliminata l'attività di controllo e

accertamento tributario, da effettuarsi sulla sola parte dei costi deducibili e delle componenti straordinarie del reddito.

Qualora si combinasse tale misura a quella di un abbonamento tributario, sarebbe possibile procedere ad una ripartizione lungo il periodo d'imposta del carico fiscale e la dichiarazione dei redditi manterrebbe la funzione di documento riepilogativo. Questo meccanismo del catasto azzererebbe i problemi di contabilità, salvo i registri IVA, e i problemi di accertamento, salvo le sopravvenienze passive, le plusvalenze, gli oneri straordinari e le operazioni fraudolente.

È stato calcolato che nel lungo periodo il tasso di scostamento degli studi di settore è del 10 per cento, quindi, nel 90 per cento dei casi, gli studi di settore sono ritenuti affidabili.

In merito, invece, agli interventi sulla parte procedimentale, sarebbe auspicabile evitare duplicazioni tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza, attribuendo a quest'ultima il potere di accertamento.

Giuseppe Marini, *professore di diritto tributario presso l'Università di Roma Tre*, ritiene auspicabile un intervento del legislatore su quattro temi legati alla semplificazione fiscale: la tassazione della casa; il criterio di imputazione temporale nella determinazione del reddito d'impresa; il superamento dell'IRAP; l'abuso del diritto.

In merito alla tassazione sulla casa, è utile sottolineare che sono tassati anche i fabbricati concessi in comodato, i fabbricati sfitti ubicati nello stesso Comune dell'abitazione principale e che è irrilevante per le locazioni non abitative la situazione di morosità del conduttore. Tali circostanze trasformano l'imposizione sul reddito in una periodica imposta patrimoniale. Analogamente, anche il tributo successorio colpisce quasi esclusivamente gli immobili e funge da imposta patrimoniale. Nell'attuale sistema di tassazione degli immobili la ricchezza immobiliare, pur non essendo il presupposto del tributo, rileva come criterio per la sua quantificazione. Al tempo stesso, la IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla legge di stabilità 2014, attualmente non esiste. L'IMU e la TASI insistono sugli stessi immobili ed hanno la medesima base imponibile, risultando dei "doppioni". Suggestisce, pertanto, di eliminare la TASI; di non accorpare il prelievo sui rifiuti nell'IMU, in quanto sorretti da principi tributari del tutto differenti; di accorpare, invece, nell'IMU tutta l'IRPEF sui redditi fondiari non locati; di attribuire rilevanza alla morosità del conduttore di locazioni commerciali; di escludere da tassazione gli immobili improduttivi di reddito, in quanto la logica impositiva è quella di tassare il patrimonio immobiliare idoneo a consentire il conseguimento di un reddito.

In materia di reddito d'impresa, l'introduzione, con la legge di stabilità 2017, di un regime di contabilità semplificato improntato al criterio di cassa costituisce per le piccole e per le micro imprese, che sono la maggior parte delle imprese operanti nel Paese, un aggravio di oneri e di adempimenti, sicché tali imprese scelgono per lo più il regime di contabilità ordinaria.

Per quel che riguarda l'IRAP, essa si configura come un duplicato dell'imposta sul reddito, se si guarda alle modalità di determinazione della sua base imponibile. Nel momento in cui coincidono le basi imponibili del tributo sul reddito e di quello regionale sulle attività produttive, si colpisce lo stesso soggetto economico moltiplicando gli adempimenti cui è sottoposto. Abrogando l'IRAP, si potrebbe pensare ad un incremento, per l'IRPEF, dell'addizionale regionale e all'introduzione, per l'IRES, di una nuova addizionale regionale.

Infine, nel 2015 vi è stata la riforma dell'abuso del diritto, attuata mediante l'introduzione dell'articolo 10-*bis* nello Statuto del contribuente e la contestuale abrogazione dell'articolo 37-*bis* del DPR n. 600 del 1973. La novella prevede che “*resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale*”: è necessario un chiarimento interpretativo da operarsi in via legislativa, o almeno da parte dell'Agenzia delle entrate, su quali siano le ipotesi di lecito risparmio di imposta.

Federmanager:

Mario Cardoni, *Direttore generale di Federmanager*, evidenzia come il tema della semplificazione sia strettamente legato a quello della complessità normativa. Qualunque operazione di semplificazione rischia di essere di limitata e temporanea portata, se non inserito in un generale contesto di “tregua normativa”, ovvero di assenza di importanti modificazioni al quadro tributario generale, per un congruo lasso di tempo. La semplificazione, inoltre, dovrebbe costituire una regola di indirizzo permanente per ogni attività legislativa ed è pertanto auspicabile che le sue linee guida assurgano a disposizioni di rango costituzionale.

In passato si era riposta grande speranza nella disciplina, introdotta nel 2005, dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che dovrebbe fungere da supporto *ex ante* per le decisioni del legislatore, tuttavia le relazioni AIR risultano quasi sempre assenti per gli atti che riguardano la materia tributaria e, laddove vengano prodotte, la loro qualità rimane scarsa: l'83% di quelle presentate nel 2016 ha richiesto integrazioni sostanziali su sollecitazione del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disciplina dell'AIR, inoltre, avrebbe

dovuto agire in stretta correlazione con lo strumento biennale della Verifica di impatto regolatorio (VIR), ma la produzione delle VIR rimane ad oggi del tutto marginale e nessuna è di rilievo per la materia fiscale.

Nota che il sistema fiscale e quello previdenziale presentano rilevanti elementi di integrazione, che, se opportunamente valorizzati, potrebbero portare vantaggi di ampia portata per il Paese, in termini di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese, attraverso l'implementazione di un'unica grande banca dati per l'economia nazionale.

Al fine di razionalizzare ed ottimizzare i rapporti tra il fisco ed i contribuenti, già esiste uno strumento di enorme rilevanza: lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), ma esso viene continuamente derogato o ignorato, sicché sarebbe auspicabile che le sue disposizioni acquistassero rango costituzionale.

Roberto Betti, *Esperto fiscale di Federmanager*, ha ricordato che, nell'ottica sia di semplificare sia di aumentare il gettito fiscale, nel 2010 fu istituita una Commissione di esperti, presieduta dal dottor Vieri Ceriani, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, al fine di studiare il fenomeno delle cosiddette *tax expenditures*. Per *tax expenditures* si intendono i regimi normativi che comportano scostamenti rispetto ai criteri ordinari di imposizione, in materia di esenzioni o riduzione di aliquote o di imponibile, di detrazioni d'imposta e, in generale, di applicazione di meccanismi impositivi che comportino un diverso e minor pagamento di tributi rispetto a quello che si avrebbe in un regime ordinario. La Commissione stimò che il valore complessivo dell'erosione conseguente a tali voci ammontava ogni anno a circa 150 miliardi di euro e che un minimo numero di aree di erosione – meno del 3 per cento – comportavano una potenziale erosione pari a circa l'80 per cento della somma complessiva di erosione stimata – circa 120 miliardi di euro -, ma che tali aree erano costituzionalmente, economicamente o politicamente “intoccabili”, in quanto legate al *welfare*. Si constatò, comunque, che, eliminando anche solo un centinaio delle oltre 240 macro-aree suscettibili di interventi, si sarebbe potuto conseguire un risparmio notevole in termini di controlli ed un introito fiscale pari ad oltre 15 miliardi di euro ogni anno. Si potrebbe riprendere in considerazione tale azione, anche nella prospettiva di una riforma della normativa IRPEF, che si basa su un impianto risalente al 1986 e che vede una forte concentrazione dell'imposta su una platea ristretta di contribuenti, costituiti da lavoratori dipendenti e pensionati, che sostengono il 95 per cento dell'intero gettito.

Appare, poi, ineludibile una riforma del sistema del contenzioso tributario, che costituisce allo stato attuale un rilevante *vulnus* nei rapporti tra fisco e contribuenti, istituendo un giudice unico per controversie il cui valore non superi una determinata soglia.

Infine, andrebbero valorizzati e stimolati tra la pubblica amministrazione ed i contribuenti accordi preventivi, vincolanti e limitati nel tempo, di determinazione forfetaria delle imposte dovute.

Consulta nazionale dei Caf:

Mauro Soldini, *Coordinatore della Consulta nazionale dei Caf*, ha rimarcato l'impatto molto positivo dell'introduzione del 730 precompilato, evidenziando come i CAF abbiano raggiunto una quota pari al 90 per cento dei modelli inviati. Rimane, comunque, da risolvere la complessità delle circolari contenenti le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello, per il controllo dei documenti, per i calcoli per la determinazione delle imposte, che variano ogni anno. Altra criticità è il cosiddetto *digital divide*, ovvero la difficoltà che una parte rilevante dei cittadini ha tuttora nell'approccio con i sistemi informatici.

Si è realizzata una sostituzione del contribuente con l'intermediario nei rapporti con il fisco e questo ha comportato la previsione di forti sanzioni a carico dell'intermediario, per errori o dolo nella dichiarazione dei redditi, obbligando CAF e professionisti a stipulare polizze assicurative onerose. Ha quindi auspicato il ristabilirsi della legittima responsabilità pecuniaria in capo al contribuente e non più all'intermediario; inoltre, la legge di stabilità 2016 ha operato un taglio nei contributi per i compensi per l'attività di assistenza fiscale e questo ha costituito per la categoria un segnale negativo.

Al fine della semplificazione delle procedure, sarebbe opportuno spostare il termine di presentazione del 730 dal 7 luglio al 30 settembre, come previsto per il modello Redditi, mantenendo invariati i tempi di approvazione dei modelli, delle istruzioni e delle procedure di controllo.

Massimo Bagnoli, *Coordinatore della Consulta nazionale dei Caf*, ritiene che la semplificazione sia un valore, al punto tale che in questi tre anni il sistema dei CAF si è impegnato a portare avanti il progetto di dichiarazione precompilata, consentendone la diffusione. Senza il ruolo giocato dai Caf, il numero di dichiarazioni precompilate sarebbe ben inferiore a quello raggiunto in questi tre anni, visto che la complessità del sistema fiscale scoraggia i contribuenti a gestire completamente in proprio la dichiarazione.

Immaginando invece il legislatore, che, per la teoria dei vasi comunicanti, sarebbero esponenzialmente diminuite le dichiarazioni gestite dai Caf e aumentate quelle gestite in proprio dai contribuenti, ha stimato in misura molto ridotta i compensi riconosciuti in questo triennio ai Caf, che ovviamente stanno risentendo di questo taglio.

Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero:

Luigi Casero, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, ha evidenziato come l'Italia sia un Paese ad altissima evasione e con un sistema fiscale farraginoso e complesso; la delega fiscale è partita da questi elementi di debolezza per introdurre un sistema più semplice e più vicino al cittadino, attraverso un rapporto preventivo tra contribuente e fisco, in cui il fisco informa il contribuente e l'impresa su cosa fare dal punto di vista della correttezza dell'obbligo fiscale e lo sanziona solo nel caso in cui il contribuente o l'impresa non si adegui.

Uno degli strumenti della delega fiscale è la *cooperative compliance*, uno strumento per le grandi imprese di verifica preventiva per tutti gli adempimenti fiscali, che dà finalmente agli investitori stranieri la certezza del diritto.

Il secondo tipo di strumenti riguarda le piccole e medie imprese: l'elevatissimo numero delle partite IVA non consente un confronto diretto, ma solo massivo, attraverso l'uso di strumenti digitali, che comparano i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate con gli elementi trasmessi dal contribuente, al quale viene indicato, attraverso una comunicazione preventiva, ogni eventuale scostamento, in modo che questi possa darne spiegazione o correggere l'errore. Per le piccole imprese l'obbligo fiscale potrebbe essere forfezzato per definirlo in modo certo, benché vi sia il rischio che questo porti ad un pagamento inferiore o superiore rispetto al reddito reale.

Nel caso delle partite IVA e delle relative dichiarazioni IVA esistono tre tipi di mancata dichiarazione: errori per minori versamenti, mancati versamenti per bisogno, azioni fraudolente che comportano mancati versamenti a fronte di chiusure entro i due anni della posizione IVA e di scomparsa del contribuente stesso. La dichiarazione trimestrale comporta che i controlli avvengano effettivamente dopo tre mesi, evitando le evenienze prima richiamate. Nel 2016 sono stati ottenuti quasi 17 miliardi con un'operazione di *compliance*.

Occorre, in ogni caso, semplificare il sistema fiscale, ancora basato sull'imposta di bollo e di registro, eliminando una serie di piccole tasse: dovrebbero esistere soltanto una tassa sui redditi, una tassa sui consumi e una tassa sul patrimonio. Attualmente esistono più di 150 tasse di ogni genere.

Utilissima risulta, poi, la fatturazione elettronica tra privati, che l'Europa chiede di rendere obbligatoria e di realizzare compiutamente; questa tipologia di fatturazione elimina completamente tre tipi su quattro di evasione. La fatturazione elettronica certifica la fatturazione attraverso un *server* centrale pubblico, statale: la fattura emessa passa in un *server* centrale e da questo arriva al cliente; in tal modo l'unico tipo di evasione rimane quella consensuale. Inoltre, la conservazione sostitutiva della fattura di carta non esisterebbe più, poiché la fattura digitale rimarrebbe conservata dal *server* centrale statale e le verifiche avverrebbero nel *server* stesso, senza dover accedere ai documenti nell'azienda sottoposta ad eventuale controllo.

Agenzia delle entrate:

Ernesto Maria Ruffini, *direttore*, ha introdotto la propria relazione notando che semplificare significa essere capaci, a invarianza di risultato, di migliorare l'efficienza delle risorse per ottenerlo; questo implica per l'amministrazione finanziaria un doppio ruolo: essa deve semplificarsi e deve semplificare le proprie modalità di interlocuzione col contribuente, soprattutto rendendo più comprensibile il proprio linguaggio. Occorre anche migliorare la comunicazione dell'amministrazione con le imprese, rendendo evidenti i vantaggi, ad esempio, che il servizio di incrocio dei dati delle fatture porta loro; infatti, le aziende possono avvalersi delle norme di favore in materia di ravvedimento anziché essere sottoposte a distanza di anni a controlli e verifiche. In tal senso l'Agenzia ha accolto con favore la proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze di programmare un tavolo di confronto con gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle imprese, al fine di stabilire un definitivo calendario condiviso delle scadenze.

In merito ai servizi dell'Agenzia delle entrate, ha particolare rilievo la dichiarazione precompilata, introdotta dal Governo nel 2015, che ha registrato un incremento costante negli anni delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal cittadino, senza l'intervento di intermediari. Da tale innovazione sono derivate: una ulteriore semplificazione del modello 770; la predisposizione più strutturata delle lettere di *compliance*; la disponibilità per i cittadini di informazioni di dettaglio sulle spese sanitarie sostenute, accedendo al sistema Tessera Sanitaria; la conoscenza da parte del cittadino di oneri detraibili e

deducibili, con riferimento a spese di cui prima ignorava la relativa agevolazione fiscale. È stato inoltre previsto per i cittadini l'accesso alla dichiarazione precompilata anche con le credenziali dispositive dell'INPS, di NoiPA e della Guardia di Finanza, oltre che con la consueta Identità Digitale SPID. Il servizio *on line* CIVIS consente di chiedere direttamente in rete l'assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché di inviare documenti richiesti a seguito di controllo formale e di rettificare le deleghe di pagamento F24.

Anche l'introduzione della dichiarazione di successione telematica ha consentito una notevole riduzione degli adempimenti degli eredi, poiché ha integrato i servizi fiscali e quelli catastali, eseguendo automaticamente l'aggiornamento delle intestazioni catastali.

In ambito catastale, l'Agenzia ha realizzato un servizio gratuito di consultazione *on line* della banca dati catastale e ipotecaria, relativamente agli immobili di cui la persona fisica o società risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento; è inoltre disponibile il servizio "Risultanze catastali", che consente di visualizzare l'elenco delle proprietà immobiliari di un soggetto identificato tramite il suo codice fiscale e, nel caso in cui un contribuente rilevi un errore nei dati catastali registrati, può utilizzare un servizio di libero accesso, sul sito dell'Agenzia delle entrate, di richiesta di correzione dei dati catastali.

Per i professionisti l'Agenzia ha sviluppato i servizi telematici DOCFA, per i fabbricati, e PREGEO, per i terreni, rispettivamente per la predisposizione degli atti di accatastamento e variazione dei fabbricati e per informatizzare tutti i modelli di denunce e istanze relative ai terreni.

In merito alla lotta all'evasione fiscale, l'Agenzia promuove la *compliance*, il cui percorso è iniziato con la legge di stabilità 2015, in base alle linee guida OCSE, e il potenziamento degli strumenti di contrasto delle frodi, attraverso un monitoraggio più attento dei comportamenti dei soggetti ad elevato rischio e una selezione dei contribuenti a basso rischio, rispetto ai quali la ricerca di errori comporta diseconomie e una percezione negativa dell'operare del fisco.

Digitalizzare il momento di certificazione delle cessioni/prestazioni e degli acquisti, agendo a monte del processo contabile su cui si innestano le norme fiscali, rappresenta la via per razionalizzare e, quindi, semplificare gli adempimenti tributari e, parallelamente, può essere la via per reimpostare il rapporto "controllore-controllato", tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, orientando fortemente quest'ultimo verso la collaborazione e la cooperazione. La trasmissione dei dati fattura

rappresenta un'evoluzione e razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi, alla quale si aggiunge la trasmissione trimestrale dei dati riepilogativi della liquidazione IVA.

Per quanto riguarda la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'Agenzia ha elaborato specifici servizi *on line*, i quali trasmettono i dati dei corrispettivi mediante un *file XML* sigillato elettronicamente. Nel contempo, sono state definite le specifiche tecniche di un nuovo strumento denominato "Registratore Telematico" (RT), il quale rappresenta un'evoluzione degli attuali registratori di cassa, che con il tempo dovrebbe sostituire.

Un altro strumento di lotta all'evasione fiscale è l'adozione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione degli studi di settore; essi superano il concetto di esame della singola annualità, che può essere positiva o negativa, a seguito di eventi non ricorrenti, ed avranno una revisione biennale anziché triennale. Agli ISA saranno correlati specifici benefici premiali per i contribuenti che avranno un indice di affidabilità sufficientemente elevato.

5. Gli elementi di contesto

Dalle audizioni si trae un quadro in chiaroscuro, peraltro noto nelle sue caratteristiche generali, che vale però la pena richiamare. In particolare vanno sottolineate due questioni: quella culturale e quella strutturale del sistema impositivo italiano.

Nella questione culturale rientra la reciproca diffidenza tra cittadini e Stato: i primi hanno spesso difficoltà ad accettare senza riserve il loro ruolo di contribuenti, sancito dall'articolo 53 della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"). Da tale difficoltà derivano una diffusa elusione ed evasione fiscale, che a loro volta determinano un atteggiamento di diffidenza delle istituzioni, spesso portate a trattare i contribuenti come potenziali evasori. Questo circolo vizioso poggia su due elementi fondamentali, che nel contempo alimenta:

- la non eccelsa qualità media dei servizi pubblici erogati non invoglia i cittadini al pagamento delle imposte e costituisce un alibi per quanti vi si sottraggono, in tutto o in parte;
- l'elusione e l'evasione – di cui per lungo tempo non ci è seriamente preoccupati, quasi dandole per scontate – inducono lo Stato e gli enti locali a gravare ancora di più su coloro che si comportano correttamente e ad escogitare un sistema fiscale estremamente complesso, caratterizzato da una vasta quantità di tributi, di adempimenti e di scadenze.

La questione culturale si traduce quindi in una complessità strutturale difficilmente aggredibile, perché una seria, complessiva riforma del sistema impone un orizzonte temporale lungo per poter condurre un'analisi scrupolosa ed esaustiva dello stato dell'arte e un equilibrato bilanciamento degli interessi. Prevale invece – come per certi versi è fisiologico – la ricerca del gettito, procedendo per aggiustamenti successivi e con misure il cui impatto non sempre viene accuratamente valutato *ex ante*. Di qui nascono il moltiplicarsi degli adempimenti e delle scadenze, la volatilità delle norme e la loro stratificazione, nonché la sostanziale disapplicazione dello Statuto del contribuente. In più, «l'eterna transizione» nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali si traduce in «instabilità e provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e di quello di spesa. [...] Alla transizione consegue incertezza e alla incertezza si accompagna la indeterminatezza delle responsabilità»². Sotto questo profilo, la vecchia imposta di famiglia, applicata nel periodo 1868-1974, pur non senza criticità, aveva il vantaggio di consentire ai comuni di avere una fotografia dell'agiatezza dei nuclei familiari e ai contribuenti di valutare come i comuni di residenza impiegavano i soldi percepiti con l'imposta.

Ancora, a rendere più complesso il quadro, si aggiunge «l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.)»: il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, chiamato dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Giulio Tremonti ad analizzare questo ambito, ha censito e classificato, nella sua relazione finale³, ben 720 misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore⁴.

Da allora il processo conoscitivo è stato implementato con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 160/2015, il quale ha disposto che allo stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, «che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o

² Così, testualmente, si esprime la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella terza relazione sullo stato di attuazione approvata nella XVII legislatura (Doc. XVI-bis, n. 6, pag. 7).

³ La relazione finale del gruppo di lavoro coordinato dal dott. Vieri Cerani – da cui è tratta la citazione – è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.tesoro.it/primopiano/documenti/20111229/Relazione_finale_del_gruppo_di_lavoro_sull'erosione_fiscale.pdf.

⁴ Nel 2016 gli esperti hanno censito – sommando tributi erariali e tributi locali – 610 misure diverse, con un impatto finanziario pari a 76,5 miliardi di euro. Si veda in proposito il dossier pubblicato sul sito web dall'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica: <http://www.senato.it/4746?dossier=2216>.

dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti»⁵. La stessa norma prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) sia corredata da «un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica». La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 ha censito 468 spese fiscali, innovativamente classificandole in base alla missione del bilancio dello Stato cui fanno riferimento. Il quadro che emerge per il 2017 è illustrato nella seguente tabella.

| NATURA | SPESE FISCA LI | PERCENTUA LI | BENEFICIA RI | PERCENTUA LI | AMMONTA RE 2017 (in milioni di euro) |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| DETRAZIONI | 41 | 8,8% | 46.548.865 | 41,1% | -11.807,1 |
| DEDUZIONI | 37 | 7,9% | 28.431.312 | 25,1% | -4.719,6 |
| DETRAZIONI/DEDUZIONI | 7 | 1,5% | 18.525 | 0,0% | -17,5 |
| ESENZIONI | 132 | 28,2% | 13.742.397 | 12,1% | -4.506,2 |
| REGIMI SPECIALI | 35 | 7,5% | 1.401.511 | 1,2% | -1.980,2 |
| REGIMI FORFETARI | 13 | 2,8% | 3.598.682 | 3,2% | -684,8 |
| CREDITI DI IMPOSTA | 36 | 7,7% | 18.673 | 0,0% | -1.664,5 |
| ESCLUSIONI | 60 | 12,8% | 5.354.835 | 4,7% | -3.824,1 |
| REGIMI SOSTITUTIVI | 20 | 4,3% | 1.808.729 | 1,6% | -3.696,2 |
| RIDUZIONI DI ALIQUOTE | 29 | 6,2% | 436.153 | 0,4% | -4.315,8 |
| IMPOSTE IN MISURA FISSA | 17 | 3,6% | 384.808 | 0,3% | -941,0 |
| ALTRO | 41 | 8,8% | 11.563.845 | 10,2% | -16.369,0 |
| | 468 | 100% | | | |

Infine, non vanno dimenticate le clausole di salvaguardia che devono essere disinnescate ogni anno con la legge di bilancio per scongiurare aumenti sostanziosi dell'aliquota IVA e delle accise. La tabella che segue dà chiaramente conto della situazione, che evidentemente pregiudica risolutivi interventi riformatori.

⁵ La redazione del rapporto è affidata ad una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 28 aprile 2016.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| Aliquota Iva 10% al 13% | 0 | (11,5%) 3.479 | (12%) 4.638 | (13%) 6.957 |
| Aliquota Iva 22% al 25 % | 0 | (25%) 12.264 | (25,4%) 13.899 | (24,9%) 11.855 |
| Incremento accise | 0 | 0 | 350 | 350 |
| TOTALE CLAUSOLE | 0 | 15.742,5 | 18.887 | 19.162 |

Quasi tutti questi elementi sono emersi nel corso delle audizioni, unitamente alla percezione delle novità registrate negli ultimi anni, già segnalate nel programma dell'indagine, che consistono in un (faticoso e progressivo) cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, ispirato a quella che con termine anglosassone si definisce *compliance*, che si potrebbe forse tradurre come una reciproca, piena lealtà. In un rapporto leale, da un lato l'amministrazione fiscale si impegna a non "perseguire" i contribuenti onesti e questi ultimi, a loro volta, si impegnano ad essere trasparenti riguardo ai loro patrimoni e alle loro entrate; il potere di accertamento è sostituito, là dove possibile, con la consulenza a monte e la previa definizione del tributo. Nel loro impegno per la trasparenza i contribuenti sono supportati dall'amministrazione, con misure che oggi non sempre vanno nel senso della semplificazione, talora imponendo oneri di vario genere, che in qualche caso duplicano gli adempimenti, come segnalato in numerose audizioni.

Tutte queste misure dovrebbero contribuire a "fidelizzare" i contribuenti e a ridurre l'estesa area dell'evasione fiscale; soltanto così ci si potrà porre l'obiettivo di una riduzione del carico fiscale, possibile solo se esso è equamente ripartito tra tutti i soggetti. Come già accennato, soltanto negli ultimi anni la questione è diventata di qualche interesse per la politica, che ha iniziato a preoccuparsi dell'economia non osservata, promuovendone il costante monitoraggio da parte di una Commissione, chiamata a redigere una relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. Nell'economia non osservata rientrano l'economia malavitosa, l'economia irregolare e l'economia informale. La seconda relazione redatta dalla Commissione⁶, allegata alla Nota di

⁶ La prima relazione (in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, che ha introdotto l'articolo 10-bis.1 nell'ambito della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009) era stata allegata

aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, stima in quasi 35 miliardi il mancato gettito IVA per il 2015, pari al 26,4 per cento dell'imposta che potenzialmente si sarebbe dovuta riscuotere, con un'incidenza sul PIL pari al 2,1 per cento⁷. La seconda relazione, Sono cifre che mettono chiaramente in luce – escludendo ovviamente l'economia malavitosa – l'esistenza di un doppio binario, riassumibile nella domanda che tanti cittadini si sentono rivolgere quotidianamente: «Con la fattura o senza?». Al fine di evitare che la domanda venga posta o riceva risposta positiva, sancendo un'alleanza tra le due parti del contratto a scapito dello Stato, i casi nei quali si è sperimentato un conflitto di interesse tra acquirente e venditore (garantendo al primo ampie detrazioni fiscali) hanno dato buona prova. Le detrazioni in materia edilizia ed energetica hanno consentito di far emergere un importante fatturato.

6. Le semplificazioni necessarie

Il nesso tra la questione culturale e l'assetto del sistema fiscale è stato enfatizzato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che si è posto l'obiettivo di un «cambiamento culturale», sostenendo «che l'amministrazione finanziaria deve svolgere un doppio ruolo, attivo e passivo, nella semplificazione: deve “semplificarsi” (in termini di diffusione di un cambiamento culturale nell'approccio alla propria funzione e in termini di organizzazione interna delle attività e dei servizi) e deve “semplificare” le proprie modalità di interlocuzione col contribuente, individuando forme di erogazione dei propri servizi idonee a venire incontro alle esigenze quotidiane degli utenti. Sul tema dialogo, l'Agenzia può e deve fare ancor meglio e di più. Semplificarsi significa anche eliminare inutili burocrazie e soprattutto rendere più comprensibile il linguaggio». Per questo ha manifestato l'intenzione di «istituire una sorta

alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, allegato II). La disposizione citata dispone: «Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo».

⁷ La Commissione calcola che complessivamente, nel 2015, sono venuti a mancare al fisco oltre 85 miliardi, di cui più di 72 miliardi ascrivibili all'occultamento di base imponibile ed imposta e quasi 13 miliardi dovuti a mancati versamenti o errori: oltre ai quasi 35 miliardi di mancato gettito IVA la Commissione stima quasi 31,6 miliardi di mancato gettito IRPEF da lavoro autonomo e di impresa, 10,3 miliardi di IRES e 6,2 miliardi di IRAP.

di task force in Agenzia che si dedichi a semplificare i linguaggi, le forme con cui ci rapportiamo a milioni di cittadini, e non soltanto agli intermediari fiscali».

La semplificazione è quindi la porta di ingresso al cambiamento culturale e alla rivisitazione del sistema fiscale, che dovrebbe porsi i seguenti obiettivi di carattere generale:

- ridurre il numero dei tributi a livello statale e locale, evitando le sostanziali duplicazioni oggi esistenti (l'esempio classico è la duplicazione IMU-TASI) e compiendo una riflessione sulle addizionali, che per loro natura non evidenziano il nesso pagamento delle imposte – erogazione dei servizi e quindi non consentono l'emersione delle responsabilità;
- accorpare le scadenze: l'Agenzia delle entrate – lo ha detto il direttore nella sua audizione – «ha accolto con particolare favore la proposta del MEF di programmare un tavolo di confronto con gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle imprese al fine di stabilire un definitivo calendario condiviso delle scadenze, che consenta di evitare a monte la richiesta di proroghe». È rimasto tuttora inattuato – e dovrebbe invece costituire un faro per il legislatore – l'articolo 29 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che nella vigente formulazione recita: «Gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.»;
- rivisitare le misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, al fine di valutarne una razionalizzazione e una stabilizzazione;
- generalizzare – anche con regimi di carattere sperimentale – il conflitto di interessi tra contribuenti per favorire l'emersione dell'evasione fiscale;
- portare avanti il processo di digitalizzazione, che già ha prodotto importanti risultati anche nel settore doganale, e che è fondamentale sia per la migliore erogazione dei servizi fiscali sia a presidio della legalità. Nell'implementare la digitalizzazione sarà indispensabile evitare le disfunzioni, le duplicazioni e le complicazioni da più parti denunciate;

- rispettare le previsioni dello Statuto del contribuente, la cui costante elusione è stata richiamata in quasi tutte le audizioni.

7. Conclusioni

L'indagine conoscitiva, grazie alla qualità delle audizioni e delle memorie pervenute, ha consentito una approfondita verifica dello stato dell'arte e la formulazione di talune proposte.

Soprattutto, l'indagine conoscitiva dovrebbe costituire il primo passo per sviluppare una riflessione comune tra Parlamento, Governo e stakeholder che affronti e punti a sciogliere il nodo cambiamento culturale – struttura del sistema impositivo.

I progressi degli ultimi anni – pur non sempre lineari e costanti – sembrano andare nella giusta direzione e in un cambio di paradigma nei rapporti tra fisco e contribuente. Si perpetua, però – in questo come in molti ambiti – una stratificazione e una instabilità delle norme che comportano incertezze e moltiplicano gli adempimenti.

A tale riguardo, la Commissione non può che rilanciare uno dei temi posti a fondamento dell'indagine, richiamando in conclusione le aeree e disattese regole contenute nello statuto del contribuente: sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (articolo 2); sulla loro efficacia temporale (articolo 3); sul divieto di utilizzare il decreto-legge per disporre “l'istituzione di nuovi tributi” o “prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti” (articolo 4).

Da tali regole sembra anche emergere - nello statuto del contribuente - una netta preferenza per gli strumenti legislativi ordinari, che invece costituiscono l'eccezione rispetto all'uso consolidato e intrecciato di decretazione d'urgenza e legislazione delegata. Anche su questo, forse, si dovrebbe compiere una riflessione, per ricondurre alla normalità un settore cruciale e indubbiamente sotto stress, soprattutto dopo la prolungata crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. Il ritorno ad una situazione più serena sotto questo profilo potrebbe e dovrebbe indurre il legislatore ad interventi più ordinati e meditati, per le vie ordinarie, al fine di dare stabilità e univoca direzione alla normativa in materia fiscale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

DELL'ARINGA

indi del Presidente eletto

CASINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente provvisorio, onorevole DELL'ARINGA dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

Il presidente provvisorio, deputato DELL'ARINGA, avverte che si procederà all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, in conformità alle disposizioni della legge istitutiva e, ove necessario, del Regolamento della Camera dei deputati alla quale spetta la presidenza provvisoria.

Chiama, quindi, i deputati SIBILIA e VILLAROSA, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di Segretari provvisori.

Dopo aver fatto presente, in risposta a un quesito del senatore AUGELLO, che le urne non potranno essere lasciate aperte per non creare interferenze con gli altri lavori parlamentari ma che si procederà comun-

que a una seconda chiama, indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio, deputato DELL'ARINGA, comunica il risultato della votazione:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 40 |
| Votanti | 40 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Casini | 21 |
| Zanetti | 9 |
| Martelli | 5 |
| Tabacci | 3 |
| Schede bianche | 2 |

Risulta eletto Presidente della Commissione il senatore CASINI, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti e che assume la presidenza.

Il presidente CASINI sospende brevemente la seduta su richiesta del deputato ORFINI.

(La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,25).

Il PRESIDENTE indice la votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 40 |
| Votanti | 40 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|--------------------------|----|
| Marino Mauro Maria | 17 |
| Brunetta | 12 |
| Martelli | 5 |
| Capezzone | 1 |
| Tosato | 1 |
| Schede nulle | 1 |
| Schede bianche | 3 |

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione il senatore MARINO Mauro Maria e il deputato BRUNETTA.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 40 |
| Votanti | 40 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Zeller | 12 |
| Tosato | 10 |
| Paglia | 8 |
| Ruocco | 5 |
| Bellot | 2 |
| Schede nulle | 1 |
| Schede bianche | 2 |

Proclama pertanto eletti Segretari della Commissione i senatori ZELLER e TOSATO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CASINI esprime un sentito ringraziamento a tutti i presenti e dichiara di sentirsi onorato dell'incarico affidatogli, del quale sente tuttavia di dover sottolineare essenzialmente l'onerosità e la delicatezza. Non possono non destare preoccupazione i tempi brevi nei quali la Commissione – cui la legge istitutiva assegna obiettivi molto rilevanti – si troverà a operare, in concomitanza con un clima politico già fortemente condizionato dalle prossime elezioni. Sottolinea come prioritaria l'esigenza di dare risposte di verità ai risparmiatori italiani e dichiara che guiderà la Commissione con equilibrio, assicurando leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e difendendola da qualunque tentativo di strumentalizzazione a fini elettorali.

Invita quindi i Gruppi che hanno più di un rappresentante in Commissione a indicare al più presto i nominativi dei propri rappresentanti.

Prospetta l'opportunità che la Commissione lavori anche nei giorni tradizionalmente meno utilizzati per le sedute, data la grande difficoltà che le Commissioni bicamerali incontrano per non sovrapporsi agli altri organismi delle due Camere.

Ricorda quindi ai componenti della Commissione di dichiarare alla Presidenza di appartenenza se abbiano ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

indi del Vice Presidente

SERAFINI

Intervengono il dottor Alessandro Beux, Presidente della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, il dottor Sergio Borrelli, Vice Presidente della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottoressa Cecilia Valbonesi, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*).

La PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del dottor Alessandro Beux, Presidente della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto all'audito e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor Alessandro BEUX interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro connessi alla professione di Tecnico sanitario di radiologia medica.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito i senatori FUCSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), SILVESTRO (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) e D'ADDA (*PD*).

Il dottor BEUX fornisce i chiarimenti richiesti

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 27 settembre 2017

Plenaria
23ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono il professor Giorgio ALLEVA, Presidente dell'ISTAT, la dottoressa Vittoria BURATTA, responsabile della Direzione centrale per le statistiche sociali ed il Censimento della popolazione, la dottoressa Roberta CRIALESI, responsabile del Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia e la dottoressa Giuseppina MURATORE, del Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia. Sono presenti la magistrata Lucia Russo e l'avvocata Francesca Tugnoli, collaboratrici ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Giorgio Alleva, Presidente dell'ISTAT, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione

o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione del professor Giorgio Alleva, Presidente dell'ISTAT

La PRESIDENTE introduce l'intervento del professor Giorgio ALLEVA, il quale svolge una relazione in merito alle rilevazioni condotte nel tempo dall'ISTAT sul femminicidio e sulla violenza di genere, mediante le indagini e attraverso i dati acquisiti dalle amministrazioni e dagli uffici giudiziari.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori ANITORI (*AP-CpE-NCD*), DALLA ZUANNA (*PD*), PADUA (*PD*), DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), D'ADDA (*PD*), BIGNAMI (*Misto-MovX*).

Dopo che il professor ALLEVA, la dottoressa BURATTA, la dottoressa CRIALESI e la dottoressa MURATORI hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 3 ottobre 2017, alle ore 13. Saranno ascoltati in libera audizione i rappresentanti dell'emittente televisiva La7.

La seduta termina alle ore 14,25.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 788 di martedì 19 settembre 2017, seduta n. 414 della Commissione giustizia (2ª) apportare la seguente modifica:

– a pagina 23, dopo la quinta riga aggiungere i seguenti capoversi:

«Il senatore GIOVANARDI rileva come il lavoro della Commissione stia procedendo con modalità e tempi che, di fatto, rendono impossibile tenere adeguatamente conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni, tanto più in considerazione del fatto che alcuni degli auditi hanno preannunciato la trasmissione alla Commissione di una documentazione scritta che, naturalmente, deve ancora pervenire.

Il presidente D'ASCOLA osserva che da quanto emerso nel corso delle audizioni odierne si potrà senz'altro tener conto nella predisposizione degli emendamenti».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 788 di martedì 19 settembre 2017, seduta n. 21 della Commissione Femminicidio apportare le seguenti modifiche:

– a pag. 111 sostituire: «ore 14,04» con: «ore 13,04»;

– a pag. 112, terzo capoverso, prima della parola «D'ADDA», sostituire: «DALLA ZUANNA (PD)» con: «ANITORI (AP-CpE-NCD)»;

– a pag. 112, infine, sostituire: «ore 14,04» con: «ore 14,07».

